

CAPITOLO I

-IL COLLEGAMENTO TRA CELEBRAZIONE CANONICA ED EFFETTI CIVILI-EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA MATRIMONIALE -

Il sistema matrimoniale introdotto dal codice civile del 1865, è stato notevolmente innovato dal Concordato del 1929, secondo le cui disposizioni¹, si ribadisce che “ lo Stato, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è alla base della famiglia dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, ha riconosciuto al sacramento del matrimonio stesso disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili”.

Pertanto, al fine di consentire l’attuazione di tale disposizione lo Stato Italiano emanò la legge n. 947 del 1929 , con la quale furono dettate disposizioni in grado di consentire un’armonizzazione tra la disciplina civile e quella canonica, stabilendo per tale via le modalità e le procedure attraverso cui attuare la trascrizione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34².

¹ L’Articolo 34 del Concordato del 1929 recitava in tale senso.

² Nel vigore di tale norma, di cui all’articolo 34 del Concordato del 1929 il sacramento del matrimonio acquistava automaticamente effetti civili , mediante la trascrizione che veniva eseguita su richiesta dello stesso ministro di culto celebrante il matrimonio. La trascrizione del medesimo matrimonio poteva anche configurarsi quale trascrizione tardiva e compiuta su istanza di chiunque fosse interessato, prevedendo altresì la possibilità che il consenso fosse

Per tale via, pertanto, furono ridisegnati i rapporti tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica, e si diede vita ad un mutamento sostanziale della disciplina matrimoniale.

Pertanto, in virtù di tale codice, a decorrere dal 1 gennaio del 1866 si introdusse in Italia un doppio binario in ordine alla fattispecie matrimoniale, sia in ordine alla modalità di celebrazione, sia in ordine al profilo genetico, e sia in ordine agli effetti che discendevano dal matrimonio civile, non essendo previsto il matrimonio facoltativo civile riservato a chi non intendesse ricorrere al matrimonio religioso.

Di conseguenza a decorrere dal 1866, e quindi durante il periodo liberale, il matrimonio religioso veniva connotato di identità quale mera *res facti*, divenne un atto giuridicamente irrilevante, privo di effetti per il diritto civile.

manifestato espressamente o tacitamente all'atto di celebrazione del matrimonio da parte dei nubendi. Per una sintesi della giurisprudenza si veda *Guerzoni*, "La volontà degli effetti civili del matrimonio canonico negli orientamenti della giurisprudenza", in *Riv. Dir. matr.* pag 173 ss. e spec. Pag. 193.

Diversamente si levarono in dottrina voci che, sensibili al principio di laicità dello stato e al rispetto dei diritti fondamentali delle persone riconobbero comunque rilevanza alla volontà delle parti in ordine alla trascrivibilità del matrimonio religioso. In tale senso tra gli altri *Jemolo*, "Il matrimonio", in *Trattato Dir. civ. It.* diretto da Vassalli, Torino, 1957, pag 15.

Pertanto i due tipi di matrimoni celebrati, civile da un lato e canonico dall'altro, mantenevano i connotati di autonomia e di reciproca indipendenza anche in ordine alle relative competenze giurisdizionali.

Di conseguenza, a differenza del sistema introdotto dal codice civile del 1865, improntato a siffatto regime separatista, il legislatore diede spazio alla fattispecie del matrimonio concordatario, cioè quella fattispecie concreta modellata sulle tradizioni cattoliche e il cui substrato sostanziale normativo si rinviene nell'applicazione nelle norme di diritto canonico, salvo possibilità di conseguimento di effetti civili mediante la trascrizione dell'atto nei registri di stato civile.

La fonte normativa che disciplinò tale fattispecie si rinviene in primis nei Patti Lateranensi intervenuti tra l'Italia e la Santa Sede del 1929, in particolare si fa riferimento all'articolo 34 del Concordato medesimo, alle cui previsioni normative in esso complessivamente contenute si era data attuazione giusta Legge Matrimoniale n. 847/1929, provvedimento formalmente unilaterale, ma in relazione al quale era intervenuto il preventivo gradimento della Santa Sede³.

Successivamente è intervenuto l'Accordo di Villa Madama del 1984, reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985,

³ Già il Magni “ *Gli effetti civili del matrimonio canonico*”, II edizione, Cedam, Padova, 1958, pagina 54-55, sottolineava “ il matrimonio confessionale dei cittadini italiani, acquista, con la trascrizione, il carattere di uno stato di famiglia italiano, e lo status è identico nei suoi elementi a quello degli altri cittadini, che hanno celebrato matrimonio meramente civile”.

Si ritiene peraltro che la terminologia matrimonio concordatario non rappresenti un'autonoma forma di celebrazione del matrimonio, distinta rispetto a quella civile e religiosa, ma costituisce il matrimonio canonico avente efficacia per ambedue gli ordinamenti in virtù del meccanismo previsto dalla disposizione concordatarie sopra richiamate.

i cui contenuti normativi hanno modificato in parte le disposizioni contenute nel Concordato del 1929, sulla scorta della considerazione in base alla quale il contenuto del testo pattizio del 1984 aveva espressamente previsto che le disposizioni normative non richiamate nel nuovo testo erano da intendersi implicitamente abrogate se ed in quanto non compatibili⁴.

Tale formulazione letterale del resto, ha destato non pochi dubbi, all'indomani della formulazione del nuovo testo pattizio, tant'è che in merito non sono mancate numerose pronunce giurisprudenziali tese a sanare tale difetto di coordinamento o tale svista del legislatore.

⁴ Si veda articolo 13 Concordato del 1984, secondo la cui disposizione normativa, tra gli altri,... “devono considerarsi abrogate le disposizioni del precedente Concordato del 1929 non riprodotte nel nuovo testo”.
L'interpretazione letterale di tale articolo ha destato dubbi circa la natura, la portata del nuovo testo concordatario, nel senso che se l'accordo del 1984 fosse da qualificarsi quale Accordo integralmente sostitutivo di quello del 1929, si giungerebbe alla conclusione dell'effettiva abrogazione delle disposizioni non contenute nel nuovo testo richiamato; per converso qualora si attribuisca al Concordato del 1984 natura giuridica di accordo meramente modificativo come corollario di tale impostazione l'abrogazione riguarderebbe solo le parti di materie che hanno ricevuto un'esplicita nuova regolamentazione, mentre quelle che non hanno ricevuto un'esplicita disciplina e tra queste andrebbe annoverata riserva di giurisdizione, e le norme da applicare resterebbero quelle del vecchio Concordato.
La Corte Costituzionale, nella ricordata sentenza n. 421 del 1 dicembre 1993, ha statuito sulla legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, accogliendo l'interpretazione giuridica circa **la natura modificativa e non sostitutiva novativa del Concordato** del 1984. Sembra pertanto che la Corte, nella sentenza in esame, abbia utilizzato, quale *criterio ermeneutico quello dell'interpretazione sistematica e non dell'interpretazione letterale*, privilegiando una lettura non frammentaria, bensì complessiva, e metodologicamente corretta

Tali premesse generali rappresentano, l'incipit da cui partire al fine di ripercorrere la disciplina normativa oggetto di tale tesi, ossia il riconoscimento degli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche che abbiano statuito circa la nullità dei matrimoni concordatari.

L'articolo 34⁵ del Concordato Lateranense sanciva il principio della riserva di competenza ai tribunali ed ai dicasteri ecclesiastici circa le cause di nullità di matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato⁶.

L'argomentazione sostanziale di tale articolo richiedeva altresì un procedimento formale che si sostanziava nel controllo da parte del Supremo Tribunale

⁵ L'espressione utilizzata dal Concordato Lateranense aveva offerto a parte della dottrina e della giurisprudenza argomenti per sostenere che potessero essere riconosciuti effetti civili non solo sulle decisioni ecclesiastiche di nullità matrimoniale, ma anche a quelle di validità o di retractio, mediante le quali il giudice competente revocò la propria precedente pronuncia di nullità, anche se quest'ultima avesse conseguito il riconoscimento degli effetti civili con decisione passata in giudicato. Per un'analisi in tale senso avvalorata anche da una pronuncia giurisprudenziale si veda a tale proposito **P.Di Marzio**, *Riconoscibilità degli effetti civili della sentenza ecclesiastica che abbia revocato una precedente decisione dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, cui era già stata riconosciuta efficacia civile con pronuncia passata in giudicato*, **nota a Corte d'Appello di Napoli, sent. 4 maggio 1995**, in *Dir. Fam.*, I, 1997, pag. 147 e ss., con riferimenti dottrinari e giurisprudenziali.

⁶ La legge matrimoniale del 1929 privilegiò pertanto nettamente la posizione della Chiesa a detrimento di quella dello Stato, riconoscendo efficacia incondizionata sia ai matrimoni canonici, che alle sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici, e consumando per tale via quello che venne definito dallo *Jemolo*, nel " *Il matrimonio*", in *Trattato Dir. Civile It. diretto da Vassalli, Torino, 1957, pag. 15*, fu definito il sacrificio del diritto statale.

della Segnatura Apostolica, sulla base della preventiva conformità del provvedimento emesso alle norme di diritto canonico, e successiva ordinanza da parte della Corte d'Appello competente per territorio, al fine di rendere esecutivi gli effetti civili del provvedimento medesimo.

Il procedimento in esame si ritiene debba essere analizzato funzionalmente, ossia al fine di individuare la ratio sottesa a tale normativa e gli sviluppi di disciplina successivamente delineatesi con il Concordato del 1984, e le interpretazione fornite sull'argomento dalla dottrina e dalla giurisprudenza⁷.

Il testo normativo, difatti riconosceva essenzialmente in capo alla Corte d'Appello un mero potere di controllo formale, ufficioso ed automatico sulle sentenze ecclesiastiche, nonostante la terminologia contenuta nel testo pattizio si esprimeva nel senso di *trasmissione* alla Corte d'Appello,

⁷ La Cassazione non esitava ad affermare che le modalità previste per il riconoscimento della pronuncia ecclesiastica di nullità configuravano <<un procedimento esperibile di ufficio e per il quale non è richiesta l'iniziativa delle parti>> , escludendo pertanto l'iniziativa delle parti , Cass. Sent. 2788 del 22 novembre 1966, in *Giur.Cost.*, pag. 1497.

o in alternativa *di presentazione* al giudice civile delle sentenze che necessitavano del riconoscimento di effetti civili, ingenerando per tale via un dubbio circa la possibilità che il procedimento potesse essere anche azionabile su impulso di parte⁸, considerata la tutela di garanzia effettiva del diritto di difesa come indicato all'articolo 24 della Costituzione. Difatti la dottrina del tempo, successivamente all'entrata in vigore della Carta Costituzionale osservava che il procedimento officioso così come predisposto, risultava essere lesivo del principio sotteso al diritto di difesa riconosciuto all'articolo 24 Costituzione, nonostante la Carta Costituzionale si era espressa nel senso di garantire la supremazia dell' articolo 7, ossia del principio concordatario teso a disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa⁹.

⁸ Cfr. ad esempio **A.C.Jemolo**, *“Il matrimonio”*, op. ult.cit.; **V. Del Giudice**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, X ed., Milano 1964, pag. 315; **S.Lariccia**, *Esecutorietà delle pronunce ecclesiastiche in materia matrimoniale ed articolo 24 della Costituzione*, nota a Cass. Sent. N.2788 del 22 Novembre 1966, in *Giu.Cost.*, 1967, pag.1496

⁹**S.Lariccia**, *Esecutorietà delle pronunce ecclesiastiche in materia di nullità matrimoniale ed articolo 24 della Costituzione* cit. pag. 1498.

¹⁰ Cfr. **Cass.** Sent. 913 del 3 aprile 1973 in *Foro Italiano*, 1973, I, pag. 1007, con note di **V. Andrioli**, *Sul diritto di difesa nella procedura di esecutorietà di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, e pag. 2079, di **S. Lariccia**, *Il principio del contraddittorio nel procedimento di esecutorietà dei provvedimenti ecclesiastici in materia matrimoniale*, in *Giu. It.*, 1974, I, pag. 93, con nota di **R.Baccari**, *il principio del contraddittorio per l'esecutività delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche*.

Progressivamente, la suprema Corte si è espressa nel senso di riconoscere recepite nell'ordinamento italiano le disposizioni contenute nei Patti Lateranensi, in virtù del richiamo di cui all'articolo 7 della Costituzione, che opera alla stregua di una relatio formale, escludendo per tale via l'insorgenza di una questione di legittimità costituzionale¹⁰.

Progressivamente, seppure non veniva contestato il principio dell'ufficiosità del procedimento in esame, la giurisprudenza tendeva sempre più a garantire l'esplicazione dell'esercizio effettivo del diritto di difesa, e soprattutto che la sentenza ecclesiastica da delibare non fosse contraria all'ordine pubblico italiano¹¹.

¹⁰ Cfr. Cass. Sent. 913 del 3 aprile 1973 in *Foro Italiano*, 1973, I, pag. 1007, con note di **V. Andrioli**, *Sul diritto di difesa nella procedura di esecutorietà di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, e pag. 2079, di **S. Lariccia**, *Il principio del contraddittorio nel procedimento di esecutorietà dei provvedimenti ecclesiastici in materia matrimoniale*, in *Giu. It.*, 1974, I, pag. 93, con nota di **R. Baccari**, *il principio del contraddittorio per l'esecutività delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche*. Si veda altresì Cfr. Sent. Cass. n. 5188 del 29 Novembre 1977, *Giu. It.*, 1978, I, pag. 1699, con nota di **Finocchiaro**, *La giurisprudenza innovatrice della Cassazione in tema di efficacia delle sentenze ecclesiastiche...*, cit.; ed in *Foro Italiano*, 1978, I, p. 2004. La Suprema Corte peraltro, specificava che il controllo della Corte d'Appello avrebbe dovuto estendersi anche al rispetto dei punti da 1 a 4 di cui all'articolo 797 c.p.c. che indicava le condizioni per il riconoscimento di efficacia delle sentenze straniere.

¹¹ In ordine al concetto di ordine pubblico e al suo divenire con l'introduzione nel sistema italiano dell'istituto del divorzio **P. Consorti**, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e limite dell'ordine pubblico dopo il Nuovo Accordo di Villa Madama*, nota a Cass. Sent. n.n. 6128 e 6129 del 6 dicembre 1985, in *Dir. Eccl.* 1986, pag. 406, in cui si scrive che la Consulta intervenne quando le cause di maggiore contrasto erano risolte, dato che il principio di ordine pubblico relativo al matrimonio non era più quello dell'indissolubilità del vincolo, ma quello dell'effettività del rapporto matrimoniale.

Il divenire storico, e l'introduzione dell'istituto del divorzio nel 1970 ha reso precari gli equilibri tra Stato e Chiesa. instauratisi fino ad allora, a tal punto da sottoporre al vaglio della Consulta la questione di legittimità dell'articolo 34¹². La riserva di giurisdizione difatti in materia di nullità matrimoniale così come predisposta nel Concordato del 1929, iniziava a subire attacchi in seguito all'introduzione della legge sul divorzio, i cui presupposti si fondavano su una concezione di vincolo matrimoniale non più perpetuo¹³. Tale sistema introdotto, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a parere della scrivente rappresenta l'espressione della frattura tra l'ordinamento canonico e l'ordinamento civile, e le basi dell'indissolubilità del

¹² Corte Costituzionale, 2 febbraio del 1982, edita tra l'altro in *Giur.Cost.*, 1982,I, pag138, con nota di **R.Nania**, *Il Concordato, i giudici, e la Corte*; in *For. Ita.*,1982, I, pag, 934, con nota di **S.Lariccia** in *Giu.Civ.*,1982, I, pag. 874, con note di **F.Uccella**,*Prime osservazione sulle sentenze n.16, 18 del 1982 della Corte Costituzionale in materia di diritto matrimoniale concordatario*, pag.1448 e sg; in *Giu.Ital*, I, 1982, pag. 965, con nota di **Finocchiaro**, *I Patti Lateranensi e i principi supremi dell'ordinamento costituzionale* .

¹³ L. 898 / 1970 (*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*), ed in particolare l'articolo 2 fa riferimento alla legittimazione attiva, nel senso di possibilità, in capo al Giudice dello Stato di dichiarare anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario oltre che dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile. Secondo la lettura di tale normativa il legislatore non ha accolto la tesi prospettata da Morelli *Diritto processuale civile internazionale*, II edizione, Padova, 1954, pag 418 e ss., secondo il quale, vigente il Concordato Lateranense, sussisteva in materia di cause attinenti a matrimoni canonici trascritti una riserva di giurisdizione assoluta in favore dei tribunali ecclesiastici, con la conseguenza che al giudice dello Stato non avrebbe potuto consentirsi di pronunciare il divorzio di coniugi uniti in matrimonio concordatario

vincolo matrimoniale si espressero a partire dagli anni '60 in cui furono abrogati i reati di adulterio e di concubinato, e fu appunto introdotto il divorzio.

Invece il diritto dello Stato, quando adottò il matrimonio civile con il codice del 1865, vedeva in tale rapporto un vincolo indissolubile, come era inteso il matrimonio canonico.

La concezione della famiglia riprodotta in quel codice e poi rinnovata nel codice del 1942 esprimeva il concetto di famiglia proprio della tradizione romanistica, e della concezione del matrimonio come si era delineato dopo il Concilio Vaticano II.

Difatti il Concilio Vaticano II recepì il concetto di matrimonio come *foedus*, come fonte di comportamenti dovuti, e non come stato interiore dell'animo dei nubenti¹⁴.

¹⁴ Cfr. **Lo Castro**, *Tre studi sul matrimonio*, Milano, 1992, pag 33

¹⁵ Secondo tale pronuncia la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici rappresenta uno dei cardini del sistema matrimoniale concordatario, e che la medesima non vulnerasse il diritto alla tutela giurisdizionale. La Corte altresì riconobbe che la riserva appariva essere connessa funzionalmente alla disciplina del negozio matrimoniale canonico, il cui momento genetico si ravvisa nell'ordinamento canonico e i requisiti di validità del medesimo si ravvisano in esso e pertanto anche le controversie sulla validità di tale vincolo sono riservate alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso ordinamento.

Perplessità furono vagliate dalla Consulta in relazione alla circostanza in base alla quale non sempre l'attività giurisdizionale ecclesiastica appare conforme ai principi sottesi all'organizzazione e all'esercizio della funzione giurisdizionale dello Stato, a tal punto da riconoscere l'incostituzionalità dell'articolo 34 del Concordato nella parte in cui si ammetteva il riconoscimento di effetti civili alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato. Quindi ha caducato l'articolo 34 comma 6 del Concordato Lateranense unitamente all'articolo 17 della legge Matrimoniale

Il divario tra ordinamento canonico e ordinamento statale accentuò i suoi connotati con l'avvento del Concordato del 1984, la cui ratio aveva trovato un'anticipazione sistematica nella citata pronuncia della Corte Costituzionale 2 Febbraio 1982 n.18¹⁵.

Infatti, la materia del riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale è stata oggetto di specifiche previsioni da parte degli Accordi di Villa Madama, che hanno provveduto alla revisione del Concordato Lateranense del 1929.

Difatti, le nuove norme dispongono altresì che il procedimento di riconoscimento sia azionato su impulso di parte e che il giudice Statale, nel procedere a deliberazione debba verificare se nel procedimento dinanzi ai tribunali

nella parte in cui non era imposto l'obbligo in capo alla Corte d'Appello competente di verificare il rispetto del diritto di difesa delle parti in giudizio e che la sentenza ecclesiastica non fosse in contrasto con i principi generali dell'ordine pubblico.

L'Autore **A. Licastro**, in *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge 218/95*, Milano, 1997, pag. 182, ha sottolineato che il procedimento previsto Dal Concordato per dare efficacia alle pronunzie dei tribunali ecclesiastici dichiarative della nullità dei matrimoni canonici trascritti aveva il carattere *ufficioso e formale*, ma tale meccanismo si incrinò in maniera rilevante e definitiva a seguito della sentenza n.18 della Corte Costituzionale, per poi subire uno stravolgimento procedurale nel senso di procedimento ad impulso di parte ai sensi e per gli effetti della Legge 121/85, e nel senso di attribuire al provvedimento emesso dalla Corte d'Appello competente la natura giuridica di sentenza e non di ordinanza.

¹⁵ Nello specifico L.n. 121 del 25 marzo 1985 (*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo Addizionale, firmato a Roma il 14 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 Febbraio del 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.*

ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi generali dell'ordinamento italiano, e che sussistano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (art.8 comma 2, lett. b) e c) l.n.121/85. L'art. 4, lett. b) del prot. Add. ha poi precisato che tali condizioni devono intendersi riferite agli articoli 796 e 797 c.p.c¹⁶.

Tale modifica, a parere della scrivente ha contribuito a creare un divario ancora maggiore tra i due ordinamenti canonico e civile, non omogenei e strutturalmente e funzionalmente differenti.

Del resto, a parere della scrivente, le norme contenute nel Concordato del 1984 non hanno contribuito a creare un'omogeneità tra i due sistemi matrimoniali,

¹⁶ **V. Carbone**, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimoni*, nota a Cass .sent. n. 188 e 189 del 10 gennaio 1991, in *For. Ita.* 1992, I, pag. 879, 883;
R.Vaccarella, *Il riparto di giurisdizione tra giudici statuali ed ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio concordatario*, in *Dir. Eccl.* 1989, I, pag. 436 e ss., l'autore esprime l'avvenuta abrogazione dell'articolo 17 della legge matrimoniale, restando in piedi la competenza della Corte d'Appello territorialmente competente, controversa la previsione di sussistenza del rito camerale.

anzi, ne hanno accentuato ancora di più le diversità.

In verità la disciplina contenuta nel Concordato e specificamente all'articolo 8.2 della citata legge non si è posta in modo inequivoco nel senso di porre fine alla riserva di giurisdizione esclusiva a favore dei Tribunali Ecclesiastici, o quantomeno non vi è stata un'elaborazione in modo esplicito.

A parere delle scrivente, la scelta verso l'una posizione piuttosto che verso un'altra deve essere fatta tendendo in debita considerazione le istanze sottese a tali disposizioni e gli interessi da tutelare nel caso concreto.

Difatti, da un lato a garanzia della permanenza della riserva di giurisdizione ricorre la tutela dell'interesse dei fedeli, ossia dei cattolici al concreto esercizio della libertà religiosa, dall'altro il tramonto di tale riserva di giurisdizione ravvisa i presupposti di operatività nella tutela di istanze pubblicistiche, tese cioè a recuperare il primato del potere temporale dello Stato¹⁷ sulla Chiesa o

¹⁷ Il concorso tra le giurisdizioni non andrebbe inteso nel senso dell'eliminazione della riserva di giurisdizione esclusiva, ma piuttosto come cooperazione che il giudice italiano è tenuto a dare, attraverso il procedimento di *exequatur*, per far sì che le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio possano essere operative

quantomeno a ristabilire un equilibrio tra poteri. Del resto, il silenzio serbato dall'interpretazione letterale del Concordato, ha dato luogo difatti a notevoli differenti interpretazioni sia in dottrina che in giurisprudenza, approdando addirittura a giudicati contrastanti pronunciati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale¹⁸.

Le premesse dell'analisi tengono conto degli elementi propri di tali ordinamenti, considerato che si ritiene che la Santa Sede difficilmente potrà sottoscrivere un Accordo in cui sia previsto che il giudice statale decida della validità del matrimonio canonico.

Altra motivazione alla base della permanenza della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, secondo la Corte costituzionale, risiede nella circostanza in base alla quale il matrimonio canonico entra

nell'ordinamento italiano, stante il superamento dell'automatismo dell'efficacia invece previsto in passato, in tale senso si veda **Cipriani**, *Alla ricerca della riserva perduta*, in *For.Ita.*, 1994, I, 15, ss.

¹⁸ Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 1824/1993, che si pronunciava nel senso dell'abrogazione della riserva, mentre la Corte Costituzionale, con sentenza n. 421/1993, si pronunciava, seppure in un obiter dictum, nel senso della sopravvivenza della riserva di giurisdizione. I commenti prima e dopo le pronunce furono numerosi. In dottrina tra coloro che hanno sostenuto l'insussistenza del concorso tra giurisdizioni **O. Fumagalli Carulli**, *L'indirizzo politico parlamentare e la disciplina pattizia della materia matrimoniale*, in *la Scuola Cattolica*, 1986, 75; **Punzi**, *il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, in *Riv.dir.civ.*, 1985, I, 563. Di contrario avviso in dottrina **Lariccìa**, *Dalla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta ma tardiva affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale*, in *For. Italiano*, 1993, I, 734 e ss; **Vaccarella**, *Il riparto di giurisdizione tra giudici statuali ed ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio concordatario*, in *Dir.Ecc.*, 1989, I, ss.

nel diritto dello Stato non come atto negoziale, bensì come mero presupposto al quale l'ordinamento riconosce gli stessi effetti del matrimonio civile; la differenza rileva in termini di *fatto e non di atto*, nel senso che al matrimonio canonico, a mezzo dell'istituto della trascrizione, vengono riconosciuti effetti civili, e pertanto, stante la diversità di presupposti tra l'ordinamento civile e quello canonico, il giudice dello Stato potrà giudicare sulla validità della trascrizione e potrà pronunciare la separazione o il divorzio tra i coniugi, dichiarando cessati gli effetti civili sul fatto, ma non potrà giudicare sul matrimonio sacramento, creato secondo le regole proprie dell'ordinamento canonico.^{19 20}

¹⁹ Cfr. Corte Costituzionale, a dicembre 1993, n.421, in *Giu. Civ.*, 1994, I, pag 601; *Contra* Cass. Sez. Unite, 13 Febbraio 1993, n.1824, *ibidem*, 1993, I, pag. 877 e ss.. La Cassazione ricorre nella scelta tra le giurisdizioni, sul presupposto della concorrenza tra quella civile e quella ecclesiastica all'utilizzo del criterio della prevenzione, citando altresì anche il precedente della propria decisione sulle controversie riguardanti il sostentamento del clero (Sentenza n.8870/1990, in *Corr. Giur.*, 1990, 1258).

²⁰ Per una giurisprudenza precedente in materia, si veda per tutti, **Moneta**, *Due anni di giurisprudenza sul matrimonio concordatario (1984-1986)*, in *Quad.dir.pol.eccl.*, 1985,199, e le rassegne curate da **Botta**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche negli ultimi tre anni 1984-1986(dalla concorrenza sul merito alla discordanza sul rito)*, *De*, 1986, II, 168 *ess. e Matrimonio religioso*, *cit.* 54 *ss.*, 147 *ess.*; da ultimo **Lillo**, *Invalidità del matrimonio concordatario e giurisprudenza di merito*, in *Riiv. Trim.civ.*, 1996, 359 e ss.

Per un'analisi della giurisprudenza di merito successiva, in senso conforme all'orientamento della Corte Costituzionale Si veda Corte di Appello di Torino, 29 aprile 1994 (ined. ma citato in *Dir. di Fam.*, 1996, 1025); in senso conforme all'orientamento della Cassazione si veda Tribunale di Cremona, 17 febbraio 1994, FI, 1994, I, 1576; Tribunale di Padova 7 gennaio 1995, in *Dir. Fam.*, 1996, 1020.

Di conseguenza lo sforzo maggiore è stato quello di *far parlare in silenzio*, che ha visto cimentarsi non solo la dottrina e la giurisprudenza di legittimità, ma anche quella di merito, a tal punto che la soluzione così prospettata ha aperto degli scenari particolari, di carattere non solo teorico, in quanto sono espressione della separatezza tra i due ambiti: un matrimonio potrà essere legittimamente valido ed efficace per l'ordinamento canonico, ed essere per contro già sciolto per l'ordinamento statale.

Analogamente, un matrimonio potrà essere nullo per la Chiesa e continuare ad essere efficace per lo Stato, in quanto le parti, contravvenendo alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica, non abbiano fatto valere la sentenza di nullità nell'ordinamento statale oppure perché l'apposito procedimento di delibazione abbia negato il riconoscimento di essa agli effetti civili.

La questione matrimoniale a tutt'oggi resta, aperta a parere della scrivente, in quanto l'entrata in vigore della Legge 218/95 ha riformato le norme di diritto internazionale privato e ha anche sostituito quelle dettate dagli articoli 796 e ss. c.p.c. richiamate dal n.4 lett b) del Protocollo Addizionale all'Accordo del 1984.^{21 22}

Pertanto, allo stato si ritiene, nonostante altra parte della dottrina e della giurisprudenza si sia espressa diversamente, che la fattispecie matrimoniale sia regolamentata ancora dalla legge matrimoniale n.847 del 1929, così come emendata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 1971 e n.16 e n. 18 del 1982 e nelle

²¹ cfr. **M.G.Civinini**, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, (articoli 64-67 legge 218/95), Milano 2001, pag.23; e **Botta**, *Introduzione*, in *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, Bologna, 1993, pag. 13 e ss.

²² Nello specifico l'articolo di riferimento è l'articolo 64 della legge 218/95, che stabilisce i presupposti per il riconoscimento automatico della sentenza straniera, e nello specifico: a) che il giudice era competente a conoscere la causa secondo i principi giurisdizionali di competenza propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto secondo le norme proprie della legge del luogo in cui si è svolto il processo, e che siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa; c) che la costituzione in giudizio delle parti o la contumacia sia stata dichiarata tenendo conto della legge del luogo in cui si è svolto il processo; d) che la sentenza sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui sia stata pronunciata; e) che la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non si sia verificato il fenomeno della litispendenza ossia la pendenza in capo ad un giudice italiano di un processo per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbiano avuto inizio prima del processo straniero; g) che non ci sia contrarietà della pronuncia all'ordine pubblico. Come si avrà modo di esporre in seguito, a parere della scrivente, il riconoscimento automatico delle pronunzie ecclesiastiche di nullità non può seguire tale procedimento difettando nel sistema dell'ordinamento canonico alcuni dei presupposti indicati, nel senso che non ricorre litispendenza, oppure la nozione di ordine pubblico nell'ordinamento canonico assume connotati peculiari rispetto a quella prevista nell'ordinamento statale.

parti in cui non è stata ancora abrogata dall'art. 8 del nuovo Accordo del 1984 (legge n. 121 del 1985).

Resta da chiedersi, se in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova legge n. 218/1995, sia venuto meno il procedimento di delibazione o se per converso sussiste ancora tale procedimento secondo le norme dettate dal codice di procedura civile del 1942, in virtù del richiamo effettuato dal Protocollo Addizionale.

Secondo l'interpretazione che si ritiene di sposare, non può riconoscersi l'operatività della giurisdizione concorrente, né l'applicazione della nuova normativa dettata dalla legge sopra citata 218/95, per le ragioni che verranno illustrate nel corso di tale trattazione, il cui fulcro centrale si concentra sulla non omogeneità tra i due ordinamenti, civile e canonico, nell'ottica di una concezione delle relazioni tra Stato e Chiesa come espresse nel Concordato del 1929, relazioni fondate su norme che regolano i rapporti tra ordinamenti reciprocamente sovrani ed indipendenti²³.

²³ Cfr. **P.Floris**, *Autonomia confessionale...*, cit.pag.52. L'Autrice richiama per tale impostazione A. **Cecchini**, *Introduzione dommatica al diritto ecclesiastico italiano*, Cedam, Padova, 1937, pag. 19 e 121 ss.; Id., *Richiami all'ordinamento canonico e diritto internazionale privato*, in *Scritti in onore di C.Ferrini*, Vol. II, *Vita e pensiero*, Milano, 1947, pag. 30 e ss. Tale metodologia di studio utilizzava, applicandole alla Chiesa Cattolica, le tesi

L'adozione di tale impostazione si fonda, a parere della scrivente, non solo sul riconoscimento della salvaguardia dell'autonomia della Chiesa e del rispetto del principio internazionalistico *pacta sunt servanda*²⁴, ma anche sulla necessità di affermare la concreta applicazione del principio in base al quale, lo Stato Italiano, attraverso lo strumento concordatario prima e con la legge di esecuzione e di ratifica successivamente, ha *ricosciuto e poi recepito* nell'ordinamento il sistema matrimoniale canonico, comprensivo non solo delle norme che disciplinano la costituzione del vincolo, ma anche di quelle che ne regolano il venir meno.

Tale considerazione, peraltro, non implica che le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale siano delibabili ad

romaniane sul diritto inteso come istituzione e sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. Dal punto di vista dell'ecclesiasticista, sul piano teorico, ma con notevoli ripercussioni pratiche, tale interpretazione consentiva di risolvere positivamente la questione interpretativa della giuridicità del diritto della Chiesa.

Difatti l'equiparazione tra istituzione e ordinamento giuridico, posta dal Romano, implicava la giuridicità intrinseca dell'ordinamento canonico, e apriva lo spazio per lo studio delle relazioni tra l'ordinamento canonico e quello statale, relazioni che secondo il Santi, andavano assimilate a quelle intercorrenti tra l'ordinamento statale e gli ordinamenti stranieri. Cfr. **S.Romano**, *L'ordinamento giuridico*, (1918), Sansoni, Firenze, 1962.

²⁴ **F.Finocchiaro**, *Antiche e recenti prospettive di studio nel diritto ecclesiastico*, pag 246-248

nutum, ma anzi che la specificità²⁵ dell'ordinamento canonico deve essere conciliata con il rispetto delle medesime sentenze ai principi generali dell'ordine pubblico, cui ispira, in un determinato momento storico, il diritto dello Stato, e alle disposizioni che regolano l'istituto matrimoniale.

Nel caso di specie, difatti ci si riferisce al concetto di ordine pubblico, da esaminarsi in seguito, ed inteso in un'accezione che tenga conto della diversità intercorrente tra i due ordinamenti in esame, e che costituisce una <<controlimitazione alle limitazioni legittimamente apponibili dallo Stato alla propria sovranità>>²⁶ da un lato, e

²⁵ Cfr. **Autorevole dottrina** riconosce la permanenza della riserva di giurisdizione in capo ai tribunali ecclesiastici alla luce delle peculiarità strutturali e funzionali proprie dell'ordinamento canonico, avendo un ruolo determinante non solo il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordinamento confessionale, ma anche il requisito della volontarietà e non coercizione circa la sottoposizione alle regole proprie di tale ordinamento canonico. A tale riguardo si veda **M. Tedeschi**, *La parabola dei Concordati*, in *Studi di Diritto Ecclesiastico*, Napoli, 2002, pag. 52, 56; e **M. Tedeschi**, *Ancora su giurisdizione canonica e civile, problemi e prospettive*, in *Dir. Fam.*, 1993, pag. 1223 e 1228, in cui l'Autore ha sostenuto che <<quella canonica è la giurisdizione di un ordinamento confessionale, in nessun modo assimilabile a quella di uno Stato straniero...nè può considerarsi il diritto canonico alla stregua del diritto di uno Stato Estero>>; **M. Tedeschi**, in AA.VV., *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, a cura di S. Berlingò e Scalisi, Milano, 1994, pag. 325; in senso conforme cfr. già **A.C. Jemolo**, *Diritto della Chiesa e diritti stranieri*, in *Arch. Giur.*, 1934, pag. 29.

Anche la giurisprudenza, del resto si è espressa nel senso contrario all'equiparazione sostanziale tra sentenze ecclesiastiche e quelle pronunciate da uno Stato Estero, equiparazione semplicistica che, ad avviso anche della scrivente, non convince. **Cfr. in giurisprudenza** ad es. Cass. sent 5 ottobre 1956, n. 3368, in *Dir. Eccl.*, II, 1961, pag. 50; e più recentemente Cass. 22 marzo 1995, n. 3314, in *Fam. E Diritto*, 1995, pag. 334 e ss., con nota di **M.F. Maternini**, *Ancora sulla delibazione di sentenze ecclesiastiche*, ed in *Giustizia Civile*, 1995, I, pag. 2074;

²⁶ Cfr. Cass. Sent. N. 5354/1987; altresì giova ricordare che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 18/1982 si esprimeva nel senso di ritenere che lo Stato non possa derogare alle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società.

una limitazione alle specificità dell'ordinamento canonico, che non possono contrastare con l'ordinamento civile sul piano dei principi di ordine pubblico.

Inoltre i profili problematici di riconoscimento civile del matrimonio canonico si intersecano con il meccanismo della trascrizione nei registri di stato civile, ed anzi la disposizione contenuta nel r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, articolo 123, 3° comma n. 8, rappresenta un ulteriore appiglio normativo su cui si fonda, a parere della scrivente, la tesi della sopravvivenza della riserva di giurisdizione in capo ai Tribunali Ecclesiastici; il contenuto di tale disposizione, difatti, si esprime nel senso di prevede l'obbligo di trascrizione nei registri di stato civile non delle sentenze dei giudici ecclesiastici, bensì delle sentenze delle Corti d'Appello che le riconoscono, ossia che rendono esecutive tali pronunce.

²⁷ Cfr. come puntualmente rileva richiamando **F.Finocchiaro, P.Floris**, in *Autonomia confessionale, principi-limiti fondamentali ed ordine pubblico*, Napoli, Jovene, 1992, pag. 266 e ss. Alle stesse conclusioni è giunta quella dottrina, cfr. **R.Botta**, *L'inutile Concordato*, in *Giu.Ita.*, 1988, I, pag. 266, che ha accettato la nozione di ordine pubblico internazionale nella sua accezione universalistica, dando risalto al favor verso valori di ordinamenti giuridici differenti.

Giova a sostegno di tale posizione assunta dalla scrivente, la garanzia offerta dall'interpretazione meramente letterale delle disposizioni contenute nel nuovo ordinamento dello Stato Civile, e ci si riferisce alle norme del D.p.r. n. 396/2000,²⁷ nella parte in cui prevede l'immutabilità di disciplina circa l'oggetto della trascrizione e dell'annotazione, ai sensi dell'articolo 63, 2° comma, lettera h, 69, lettera d, 49, lettera h, con riferimento alle sentenze di nullità del matrimonio concordatario pronunciate dai tribunali ecclesiastici.

A parere della scrivente, del resto, l'articolo 18 del D.p.R. n. 396/2000 inequivocabilmente traccia le differenze tra sentenza ecclesiastica di nullità e sentenze straniere, sia in quanto il giudizio circa la conformità all'ordine pubblico implica una valutazione di meritevolezza che nel caso di sentenze di nullità matrimoniali non può essere compiuta dall'ufficiale di stato civile, sia in quanto la trascrizione, in

²⁷ Si ricordi inoltre che a supporto della tesi della sopravvivenza della riserva di giurisdizione in capo ai tribunali ecclesiastici ricorre l'applicazione dell'articolo 18 del D.P.R. n.396/2000, nella parte in cui è prevista la competenza a valutare la conformità all'ordine pubblico degli atti stranieri da trascrivere da parte dell'ufficiale dello stato civile. *Nel caso di sentenze ecclesiastiche, a parere della scrivente, la conformità all'ordine pubblico non sembra essere un giudizio affidabile all'ufficiale di stato civile, altrimenti si correrebbe il rischio di svuotare le competenze proprie dell'autorità giudiziaria in sede di delibazione, sul presupposto che tale giudizio di conformità all'ordine pubblico di tali pronunce è espressione di un controllo di carattere non meramente formale, bensì anche sostanziale.*

tale fattispecie si qualifica come strumento di pubblicità dichiarativo e non costitutivo.

Alla luce di tali premesse, pertanto, secondo la scrivente, l'ufficiale di stato civile avrà una competenza formale e non sostanziale, nel senso che potrà limitarsi a compiere solo gli accertamenti formali e funzionali all'iscrizione della sentenza deliberata dalla Corte d'Appello, senza peraltro potersi sostituire all'autorità giudiziaria.

Il meccanismo della trascrizione, del resto, ha attinenza anche nella fase genetica della fattispecie matrimoniale che si sta esaminando, nel senso che la produzione degli effetti civili del matrimonio canonico è affidata a tale strumento pubblicitario al fine di attribuire al matrimonio canonico la qualifica di matrimonio concordatario.

Capitolo II

- TRASCRIZIONE ED EFFETTI IN RELAZIONE ALLE SENTENZE DI NULLITÀ -

Si ritiene opportuno, tratteggiare i caratteri salienti della trascrizione, così di individuare i profili genetici della fattispecie del matrimonio concordatario ed individuare altresì i riflessi patologici che possono derivare tra il concorso di un giudizio civile di impugnazione della trascrizione del matrimonio e il giudizio instaurato circa la nullità dei matrimoni concordatari innanzi al tribunale Ecclesiastico.

La problematica relativa al fenomeno della trascrizione e le varie implicazioni giuridiche derivanti dalla stessa saranno analizzati di qui a poco, e consente di analizzare in quale momento temporale e in quale atto giuridicamente rilevante possa effettuarsi la dichiarazione avente ad oggetto la trascrizione sia essa tempestiva sia tardiva del matrimonio canonico al fine di far conseguire allo stesso effetti civili.

Pare opportuno pertanto ritornare all'analisi del Concordato Lateranense nella vecchia formulazione del 1929, in relazione alla trascrizione.

A tal uopo il testo concordatario del 1929 disciplinò all'articolo 34 una nuova formulazione del matrimonio inteso come sacramento, apponendo innovazioni rispetto alla previgente disciplina.

Nonostante articoli della legge matrimoniale sopracitata cederanno il passo dinanzi alla nuova formulazione del Concordato del 1984, e pertanto si approfondirà circa l'abrogazione del contenuto di alcuni articoli, pare opportuno considerare che nella legge innanzi richiamata la terminologia utilizzata dal legislatore è la seguente:

- Non si fa riferimento al sacramento del matrimonio, né alla chiesa parrocchiale, bensì si fa riferimento al concetto di matrimonio celebrato dinanzi al ministro di culto, della procedura inerente le pubblicazioni e di quella relativa alle trascrizioni.

- Di conseguenza l'articolo 12 della legge matrimoniale nella sua originaria formulazione sancisce il principio in base al quale anche qualora successivamente al matrimonio non siano state effettuate le pubblicazioni e manchi l'attestazione dell'ufficiale di stato civile inerente la mancata opposizione, e non vi siano impedimenti giuridici alla trascrizione, la medesima trascrizione può e deve essere effettuata ugualmente con pubblicazioni a posteriori²⁸.

²⁸ Cfr. **M.Petroncelli**, *Diritto Ecclesiastico*, Jovene, 1981, pag. 240 e ss.

Nella struttura della normativa pertanto si rinvengono i seguenti impedimenti alla trascrizione, qualora ad esempio uno dei nubendi risulti già essere stato legato da altro matrimonio, ovvero qualora i nubendi dinanzi al parroco risultano essere già uniti in matrimonio civile.

Tale normativa, del resto, fondava i suoi principi sulla tendenza ad attuare i motivi dominanti nell'assetto politico di quell'epoca: ci si faceva riferimento al concetto di unità religiosa a fondamento dell'unità nazionale, al concetto di famiglia intesa quale nucleo da proteggere, all'idea del mantenimento e dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, indipendentemente dalle diverse concezioni ed impostazioni del vincolo matrimoniale nel diritto civile rispetto a quello nel diritto canonico.

La disciplina della trascrizione del matrimonio canonico trova la sua disciplina in vari articoli e la problematica cui si è fatto riferimento poc'anzi attiene al fenomeno della trascrizione tempestiva ritardata differente dalla trascrizione tardiva.

Tale fattispecie della trascrizione tempestiva ritardata non trova il suo appiglio positivo nell'articolo 13²⁹ legge matrimoniale, bensì risulta essere frutto di un'elaborazione dottrina, differentemente rispetto alle fattispecie della trascrizione tempestiva e della trascrizione tardiva che sono state disciplinate espressamente dal legislatore³⁰, della cui applicazione in dottrina si discute tutt'oggi.

³⁰ Il testo della norma, Legge 27 Maggio 1929, n.847, si esprime all'articolo 13 indicando i requisiti del procedimento di trascrizione; a tale fine il contenuto della norma si esprime nel senso di ammettere la trascrizione successivamente alle pubblicazioni o successivamente alla dispensa, o nel caso in cui non si siano verificate tali presupposti preliminari, anche in assenza di pubblicazioni, purchè non ricorrano gli impedimenti inderogabili di cui all'articolo 12 della medesima legge.

³¹ Cfr. **M. Tedeschi**, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, Napoli, 2004, pag. 286

Al fine di ammettere l'operatività dell'articolo 13 contenuto nella legge n. 847 /1929, appare opportuno procedere ad una lettura in combinato disposto con l'articolo 14 legge matrimoniale e con l'articolo 8 comma II Accordo di Villa Madama e articolo 4 lettera a) del Protocollo Addizionale.

Nella specie pur dovendosi ritenere sostituite le previsioni dell'articolo 14 della legge matrimoniale con quelle dettate in materia di trascrizione tardiva di cui all'articolo 8 n. 1 comma sesto, dell'Accordo di Villa Madama, le disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge matrimoniale nella sua precedente formulazione non sembrano essere, secondo l'interpretazione dottrina³¹ in contrasto con la nuova normativa, considerato che anche il nuovo Accordo tra Stato e Santa sede richiede l'effettuazione delle pubblicazioni civili prima della trascrizione e non prima delle pubblicazioni.³²

³¹ Cfr. **F.Gazzoni**, *Trascrizione tardiva del matrimonio canonico e volontà degli effetti civili*, in *Riv.Dir.Civ.*, 1990,I, pag. 527; ed in giur. Cass.Sez.I, sent. 26 giugno 1990, n.6489, in *Foro Italiano*, 1991, I, pag. 149, ove è riportata **M.Grossi**, *il matrimonio di coscienza e la trascrizione tardiva*, in *Dir.di fami.*,1991, pag.86.

³² Cfr. **P.Moneta**, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*³, Torino, 2002, pag.32; In senso conforme si è espressa Anche la Circ. Min. di Grazia e di Giustizia, 1/54/FG/1 (86) 256 del 26 febbraio 1986, par.IV.

L'articolo 13 della legge matrimoniale pertanto disciplina un'ipotesi in cui può procedersi alla trascrizione, pur non essendo state effettuate in precedenza delle nozze canoniche le pubblicazioni civili, a seguito del previo accertamento che non sussistano impedimenti inderogabili o altre cause di intrascrivibilità del matrimonio secondo la legge civile, e a condizione che l'atto di matrimonio sia redatto dal ministro di culto in doppio originale subito dopo la celebrazione, ed un originale del documento sia stato trasmesso dal ministro di culto all'ufficiale di stato civile non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui le nozze sono state contratte.

L'eventuale mancata redazione dell'atto di matrimonio in doppio originale, secondo autorevole dottrina farebbe venire meno l'unica formalità che consente di ritenere sussistente la volontà degli sposi di conseguire gli effetti civili del matrimonio canonico da loro contratto, mentre ove la trasmissione dell'atto di matrimonio dovesse avvenire oltre il termine di cinque giorni, e la trascrizione potrebbe avvenire solo nelle forme della trascrizione tardiva³³.

Altra parte della dottrina, ritiene ammissibile la trascrizione tempestiva ritardata soltanto quando i contraenti e il ministro di culto che ha assistito al matrimonio abbiano provveduto ad ottemperare a tutti gli adempimenti concordatari, inclusa quindi la lettura degli articoli del codice civile che disciplinano i diritti e i doveri dei coniugi, risultando omesse solo le pubblicazioni presso la casa comunale³⁴.

³³ Cfr. **V. Del Giudice**, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*¹⁰, ...cit, pag.295

³⁴ **S.Domianello**, *I matrimoni <<davanti ai ministri di culto>>*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P.Zatti, Vol.I, tomo I, Milano, 2002, pag. 438

Del resto, a distanza di anni e ci si riferisce all'Accordo di Villa Madama del 1984, in tema di efficacia delle dichiarazioni rese in un testamento, ci si è interrogati circa la legittimità di dichiarazioni contenute in un testamento aventi ad oggetto la trascrizione tardiva del matrimonio canonico.

A tale proposito, difatti vengono in soccorso pronunce della Corte Suprema che avvalorano la non legittimità di tali dichiarazioni, nonostante il testamento, avente natura giuridica di atto unilaterale possa contenere, ai sensi del disposto di cui all'articolo 587 c.c disposizioni di carattere patrimoniale e non patrimoniale.

Del resto tale tesi incontra il favore della dottrina prevalente, la quale sottolinea che in materia matrimoniale la legge non attribuisce effetti alle dichiarazioni rese ora per allora, secondo quanto espresso agli articoli 79 e 108 c.c., anche se a dire il vero non sono mancate critiche a questa impostazione.

La normativa di riferimento è l'articolo 8 n.1 comma sesto dell'accordo di Villa madama, nella parte in cui si fa riferimento alla necessità di una manifestazione di volontà da parte dei coniugi contraenti il matrimonio canonico affinché possa procedersi alla trascrizione tardiva del matrimonio

La nuova formulazione di tale articolo induce a ritenere che la trascrizione tardiva post mortem tardiva di uno o di entrambi i contraenti non possa più avere luogo .

Si è osservato a tale proposito in giurisprudenza che non potrebbe in alcun modo ritenersi rilevante a tale fine il consenso ad una futura trascrizione, anche se prestato dai coniugi in occasione della celebrazione nuziale canonica, considerato che le nuove norme richiedono una manifestazione di volontà dei richiedenti nel momento in cui la trascrizione tardiva è domandata, e non in precedenza.

Di conseguenza, al fine di realizzare efficacemente la richiesta di trascrizione tardiva, pare opportuno riconoscere l'ammissibilità sia nel caso in cui la stessa dichiarazione sia resa dai nubendi, in vita, nonostante la trascrizione tardiva potrà essere effettuata anche post mortem.

Tale fattispecie potrà essere realizzata compiutamente e validamente nel caso in cui la richiesta siffatta sia stata inoltrata da entrambi i coniugi congiuntamente o comunque sia stata inoltrata prima del decesso intervenuto di uno dei coniugi, e quest'ultimo l'abbia richiesta oppure non vi sia opposto.

Del resto, l'accoglimento di tale tesi porterebbe delle conseguenze in ambito di revocabilità della medesima dichiarazione, nel senso che la dichiarazione resa prima della morte seguendo tale procedura precluderebbe la revocabilità del consenso, e consentirebbe pertanto anche la trascrizione del matrimonio post mortem;

per altra via, sostenendosi la necessaria revocabilità della dichiarazione medesima, non potrebbe trasciversi tardivamente il matrimonio post mortem.

Secondo una Circolare del 1986 del Ministero di Giustizia la trascrizione tardiva del matrimonio canonico dopo la morte di uno o di entrambi i coniugi appare possibile e lecita sul presupposto che tale trascrizione sia stata richiesta da entrambe le parti.

La trascrizione tardiva, per converso non sarebbe ammissibile qualora la richiesta fosse stata inoltrata dal solo coniuge superstite, in quanto non si avrebbe contezza circa la decisione del coniuge defunto, se cioè ad esempio lo stesso defunto si sia opposto e l'opposizione sia stata resa impossibile in ragione del sopravvenuto decesso.

Tali tesi a dire il vero non appaiono accettate da quella parte della dottrina e della giurisprudenza³⁵, che in ossequio ai principi di forma da rispettarsi nella celebrazione del matrimonio, ritengono che non possa riconoscersi effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico qualora siano carenti gli adempimenti formali, quali ad esempio la redazione dell'atto di matrimonio in doppio originale.

Inoltre pare opportuno che le conseguenze derivanti dalla trascrizione tempestiva tardiva di cui all'articolo 13 legge matrimoniale, considerando ancora operante tale fattispecie sulla base delle considerazioni precedenti, comporti il retroagire degli effetti del matrimonio al momento della celebrazione secondo le norme del diritto canonico³⁶.

³⁵ In senso contrario Cass. Sez .I, sent. 3 Febbraio 1971, n. 251, in *Giur.Civ.*, 1971,pag. 1459, con nota di **A.Palmieri** *sul Matrimonio Canonico degli Italiani all'estero*; in *Dir. di Famig.*,1973, con nota di **S.Bordonali**, *Osservazioni in tema di trascrizione del matrimonio religioso celebrato fuori dello Stato*; Sul rispetto del crisma formale si veda in *Giur. Cass.*, Sez I, sentenza 25 gennaio 1979, n.557...., cit, ed in dottrina **F.Finocchiaro**, *Del matrimonio*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A.Scialoja e G.Branca, Bologna- Roma, 1971, pag.361

³⁶ Cfr. **V. Del Giudice**, *Manuale di diritto ecclesiastico*¹⁰...cit, pag.295

È innegabile, del resto, che ricorra una procedura differente circa la disciplina del conseguimento degli effetti civili del matrimonio canonico, rispetto alle norme sostanziali che regolano la costituzione del vincolo religioso, e alle modalità di celebrazione inerenti la sua validità, alla procedura inerente il conseguimento degli effetti civili in capo a tale vincolo, e alle dinamiche circa la competenza dell'autorità giudiziaria per il caso di impugnazione del medesimo vincolo.

Tale procedura inerente la trascrizione del matrimonio canonico, a parere della scrivente, presuppone l'esistenza di un'ulteriore argomentazione incisiva che si sostanzia nella non equivalenza tra il vincolo civile e il matrimonio concordatario: e difatti se un vincolo religioso può conseguire effetti civili, per converso un vincolo civile non può conseguire gli effetti di un matrimonio religioso trascritto.

Il confine tra matrimonio canonico e matrimonio concordatario opera in relazione all'irrevocabilità della scelta fatta al momento della celebrazione del vincolo matrimoniale, in ossequio al principio della libertà matrimoniale medesima.

Secondo parte della dottrina la natura giuridica del matrimonio concordatario si sostanzia in una fattispecie a formazione progressiva risultante dalla fusione di elementi canonici ed elementi statuali, pertanto il matrimonio concordatario si qualifica quale un istituto complesso ed unitario, ma tale unitarietà degli effetti non può equiparare le fonti né tantomeno le giurisdizioni a cui sono sottoposti i due negozi giuridici, canonico e civile³⁷

³⁷ Tale ricostruzione, che ravvisa nella fattispecie matrimonio concordatario due distinti tipi di matrimonio civile e canonico è stata proposta in dottrina da **Scalisi** per sostenere la sopravvivenza della riserva di giurisdizione ecclesiastica, come emerge da *Giurisdizione e diritto applicabile nelle cause di nullità del matrimonio concordatario*, in *Riv.dir.civ.*, 1994, I, pag.751 e ss. Analogamente, secondo **De Luca**, nel *Riconoscimento del matrimonio canonico*, in *Dir. eccl.*, 1984, pag.317, <<la specificità dell'ordinamento canonico>> formulata nel punto 4 lett .b) del Proto.Add. costituisce la ragione principale per escludere che il giudice civile possa conoscere del matrimonio così come regolato dal diritto canonico, trattandosi altresì di una disciplina divina, la cui conoscenza andrebbe riservata ai giudici ecclesiastici.

Attenendosi ad elementi procedurali è opportuno ricordare che la trascrizione rappresenta una procedura costituita da una serie di adempimenti inerenti ad un matrimonio che nasce nell'ordinamento canonico e consegue effetti civili.

Del resto la normativa in esame ha previsto delle formalità necessarie al fine del riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico, come stabilito all'articolo 34 del Concordato, e a parere della scrivente l'unicità del procedimento nel suo complesso connessa alla prospettiva funzionale, non va' comunque confusa con la diversità del momento genetico da cui promana il matrimonio-atto, disciplinato dal diritto canonico e il matrimonio-rapporto disciplinato dal diritto civile. E' altresì fuori discussione che l'impegno di fare conseguire effetti civili dallo Stato viene assunto nei confronti della Chiesa e non invece nei confronti dei singoli; pare pertanto opportuno analizzare prima il fenomeno della trascrizione,

ossia la procedura inerente tale formalità e successivamente la problematica inerente il procedimento formale e sostanziale sotteso alle sentenze di nullità relativamente al matrimonio concordatario³⁸.

In primo luogo si analizza il contenuto dell'articolo 5 della Legge Matrimoniale, secondo alcuni tuttora operante, e non abrogato con il Concordato del 1984, in base alla cui formulazione è stabilito che il matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto cattolico produce gli effetti del matrimonio civile dal giorno della celebrazione, ossia da quando sia stato trascritto nei registri di stato civile.

Di conseguenza la trascrizione costituisce l'atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili, considerato che in mancanza di trascrizione il matrimonio resterebbe un atto

³⁸ Del resto si ritiene che **l'unitarietà funzionale non infici sulla diversità delle fattispecie matrimonio canonico e matrimonio civile e sulla disciplina di tali vincoli**, sul presupposto che lo Stato, nel rispetto del principio pattizio, quando ha previsto delle ingerenze nell'ordinamento canonico, e nello specifico nel matrimonio concordatario, ha disposto esplicitamente in tale senso; a tale proposito si ricordino l'istituto della trascrizione dell'atto di matrimonio e della delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale, entrambi disciplinati attraverso un parziale rinvio alla normativa interna, cfr. art. 8.1 lett b) e art.8.2 lett c)

La tesi dello sdoppiamento tra il matrimonio inteso quale vincolo canonico e il matrimonio inteso quale vincolo civile deriva dalla considerazione della estraneità sostanziale del diritto canonico rispetto al regime di validità del vincolo concordatario, e da ciò promana il logico corollario di realizzare un riparto di giurisdizioni civile da un lato e ecclesiastica dall'altro.

puramente religioso, e a nulla varrebbe provarne la celebrazione ove la trascrizione non avvenisse.

In ordine poi, alla natura giuridica della trascrizione, giova ricordare che essa non rappresenta un atto autonomo dal quale scaturiscono effetti civili retroattivamente, bensì una condicio iuris al verificarsi della quale il matrimonio canonico in sé fornito degli elementi costitutivi e della capacità di produrre effetti nel diritto dello Stato, determina tali effetti direttamente.

Aderendo pertanto alla concezione di condicio iuris della trascrizione e non di atto autonomo, è consentito giungere alla conclusione in base alla quale la trascrizione non è un mero mezzo di pubblicità, ma è un elemento necessario e necessitante al fine di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico^{39 40}.

³⁹ cfr. **Finocchiaro**, *Diritto Ecclesiastico*, Bologna, 2003, pag. 451

⁴⁰ cfr. **P. Moneta**, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*³, Torino, 2002, pag.54; Cass. Sez I, sent. 12 luglio 2002, n.10141, in *Giu.Civ.*,2003, I, pag. 2890; ed in *Foro Italiano*, 2004, I, pag. 234

La trascrizione pertanto opera *quale accertamento costitutivo*, quale strumento di verifica della regolarità dell'atto di matrimonio, che l'ufficiale di stato civile è chiamato a svolgere perché il matrimonio possa essere trascritto.

Dal punto di vista procedurale, la trascrizione, una volta effettuata anche se poi dovesse venire annullata renderà applicabile l'articolo 18 legge matrimoniale, per cui il matrimonio se del caso potrà sortire gli effetti del matrimonio putativo, fattispecie che per converso non sarebbe ravvisabile qualora il matrimonio fosse già stato trascritto.

Qualora la trascrizione sia di carattere immediato, tempestivo, essa deve essere effettuata entro 24 dal ricevimento e nelle successive 24 ore deve essere data notizia al parroco, con l'indicazione della data in cui è stata effettuata.

Di conseguenza a margine degli atti di matrimonio si fa annotazione dell'eseguita trasmissione al parroco della notizia dell'avvenuta trascrizione.

Qualora invece l'ufficiale di stato civile non ritenga di dover procedere alla trascrizione, l'articolo 15 Legge matrimoniale fa richiamo all'articolo 98 c.c. concernente il rifiuto di pubblicazione, vale a dire che contro tale rifiuto sarà azionabile il meccanismo del ricorso al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, sempre che non sia necessario che la questione debba essere risolta con una sentenza che acquisti forza di giudicato.

L'ampia dizione della legge matrimoniale prevede peraltro, come in precedenza richiamato, l'operatività delle fattispecie della trascrizione immediata e della trascrizione tardiva.

Tale premessa è interessante in quanto le parti interessate alla celebrazione del matrimonio fanno precedere la pubblicazione alla casa comunale, ottenendo il rilascio del certificato di cui all'articolo 7 della legge matrimoniale, e successivamente alla celebrazione, il parroco rimette all'ufficiale di stato civile uno degli atti di matrimonio, affinché questi esegua successivamente la trascrizione.

Per esigenze di certezza del diritto inoltre, anche se la trascrizione non è stata eseguita, il matrimonio può sortire ugualmente effetti civili, purchè esistano tutti gli adempimenti precedenti alla celebrazione.

Inoltre in tutti i casi in cui la trascrizione sia stata omessa per qualsiasi causa, essa potrà essere richiesta in ogni tempo da chiunque ne abbia interesse, qualora le condizioni per la trascrizione sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

Inoltre non sembra possa ricostruirsi quale trascrizione tardiva, nel senso produttiva di effetti disciplinati all'articolo 14 legge matrimoniale, la trascrizione che viene effettuata dopo il termine stabilito, e che consente all'ufficiale di stato civile di accertare posteriormente alla celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'articolo 13 legge matrimoniale, l'inesistenza di cause ostative alla trascrizione.

Analogamente non ricade nell'articolo 14 legge matrimoniale, né la trascrizione effettuata in ritardo per la regolarizzazione dell'atto di matrimonio né quella che sia ritardata per colpa dell'ufficiale di stato civile che ometta di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio quando ricorrano le condizioni previste dalla legge (articolo 20 Legge Matrimoniale).

Oltre l'analisi circa il consenso dei nubendi è opportuno anche distinguere tra trascrizione normale e trascrizione tardiva in relazione agli effetti che dalle medesime procedure possono derivare.

Difatti la conseguenza della trascrizione normale determina che gli effetti civili del matrimonio religioso siano operanti dalla data della celebrazione del matrimonio, anche se eventualmente dopo la celebrazione ma prima della trascrizione, mutino le circostanze che di fatto la consentivano.

Analizzando pertanto la portata degli articoli contenuti nel Concordato del 1929, e specificamente l'articolo 34⁴¹ si ricava dal sistema così delineato quanto segue: 1) che era conservato il matrimonio civile, nel senso che i nubenti

⁴¹ Il sistema preconcordatario prevedeva una forma unica di matrimonio civile, cui affiancare in via di fatto il matrimonio canonico. Durante i lavori di revisione del Concordato, in ossequio ai principi di uguaglianza e di libertà religiosa da talune parti si era sollecitato il ritorno a tale sistema, a cui peraltro non fu dato seguito; In tale senso si era espresso in dottrina **Rescigno**, *Il matrimonio in generale ed i problemi di validità*, in AAVV, *la riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1977, pag.18 e ss. Il ritorno al sistema del doppio binario è stato auspicato in dottrina anche da **Colaianni**, *Giurisdizione Ecclesiastica*, pag.733

erano liberi di scegliere tra il matrimonio civile e quello religioso con effetti civili; 2) che se gli stessi avessero contratto matrimonio civile sarebbe stato privo di effetti giuridici per il diritto dello Stato il successivo matrimonio contratto in forma religiosa, mentre se avessero contratto previamente il matrimonio in forma religiosa adempiendosi alle forme previste dal Concordato, non sarebbe stato più possibile un matrimonio civile, versandosi in una materia in cui non si dà luogo al ne bis in idem; 3) altresì restava compito dello Stato stabilire quali fossero gli effetti civili del matrimonio; 4) che lo Stato non intendeva ritornare all'ancien régime e alla restaurazione, lasciare cioè interamente alla Chiesa la materia della formazione del vincolo coniugale, dichiarando una propria incompetenza in proposito, ma continuando a mantenere una propria presenza seppure simbolica, rappresentata dalle pubblicazioni all'ufficio dello stato civile e dalla lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e agli obblighi dei coniugi.

Del resto ci si chiedeva se avessero potuto sortire effetti civili quei matrimoni religiosi ove vi fossero impedimenti civili non dispensabili o non dispensati; oppure se avessero potuto sortire effetti tali i matrimoni celebrati senza le previe pubblicazioni, oppure quelli la cui lettura degli articoli non fosse avvenuta ad opera del parroco; se altresì avessero potuto sortire effetti civili i matrimoni il cui atto di celebrazione non fosse stato trasmesso entro cinque giorni all'ufficio dello stato civile.

Peraltro, appare opportuno quantomeno ribadire che in tale testo normativo così come formulato nel 1929 vengono inserite delle norme che sono espressione di un allargamento di un potere della Chiesa nei confronti di un detrimento dei poteri dello Stato.

Proseguendo nell'analisi procedurale, l'articolo 12 della legge matrimoniale sembra essere formulato nel senso di stabilire che qualora non siano seguite le pubblicazioni, e manchi l'attestazione dell'ufficiale dello stato civile del non esservi state opposizioni e che nulla gli risulta ostare alla celebrazione del matrimonio medesimo, la trascrizione debba avere ugualmente luogo seppure con pubblicazioni a posteriori.

La legge altresì chiarisce la questione relativa alla trascrivibilità dell'atto di matrimonio, celebrato nel rispetto degli adempimenti concordatari, che non fosse stato inviato nei cinque giorni all'ufficiale di stato civile sarà sottoposto alle regole della trascrizione tardiva; inoltre la legittimazione attiva, innovando la norma di cui all'articolo 14 della legge matrimoniale, a richiedere la trascrizione tardiva spetta ai coniugi, senza peraltro il necessario

requisito dell'istanza congiunta, purchè le istanze siano conformi⁴². Anzi può ben accadere che l'istanza di trascrizione possa essere proposta anche da uno solo dei contraenti il matrimonio, purchè con la conoscenza e senza l'opposizione manifestata in forma esplicita dall'altro coniuge.

Dottrina e giurisprudenza considerano altresì operante la richiesta della trascrizione e non invece la data della trascrizione medesima, ed inoltre la trascrizione secondo comune opinione potrà essere richiesta anche qualora siano trascorsi cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; da tali premesse appare chiaro altresì che se uno dei nubendi, successivamente alla celebrazione del matrimonio religioso dopo cinque giorni dalla celebrazione del medesimo e sempre che non fosse seguita la trascrizione, volesse contrarre un matrimonio in forma civile con l'altra persona, tale scelta comporterebbe l'impossibilità di trascrivere il matrimonio contratto in forma religiosa.

⁴² Cfr **G.Ferrando**, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico: presupposti ed effetti*, ... cit, pag. 694; **Finocchiaro**, *Diritto Ecclesiastico*, Bologna, 2003, pag.453, nota Trib. Milano, sent. 20 Novembre 1986, in *Diritto di Famiglia*, 1988, pag.268; **L. Spinelli**, *La trascrizione del matrimonio canonico*, Roma, 1950, pag.96; **C.Cardia**, *Manuale di diritto ecclesiastico...* cit, pag.471; **S.Domianello**, *I matrimoni <<davanti a ministri di culto>>*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P.Zatti, vol.I, tomol, Milano,2002, pag.442, nota 206.

Giova altresì ricordare che qualora la trascrizione sia richiesta decorsi cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi⁴³, considerando terzi chiunque sia estraneo alle parti contraenti il matrimonio canonico trascritto tardivamente, quindi anche l'erede di una delle parti, ai sensi dell'articolo 8 n.1 comma sesto dell'Accordo di Villa Madama.

Ulteriore differenza rileva altresì nel caso in cui successivamente alla celebrazione del matrimonio siano mutate di fatto le circostanze che richiedevano tale trascrizione, con la peculiarità che anche in tale caso, qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi 5 giorni dalla celebrazione, essa non pregiudicherà i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, come sostenuto in precedenza.

⁴³ Cfr in giurisprudenza Cass. SU, sentenza 4 giugno 1992, n.6845, in *Giu.It.*, 1993, I, 1, pag.582, con nota di P.Oddi, *Effetti della trascrizione post mortem del matrimonio canonico*.

Del resto, a distanza di anni e ci si riferisce all'Accordo di villa Madama del 1984, in tema di efficacia delle dichiarazioni rese in un testamento ci si è interrogati circa la legittimità di dichiarazioni contenute in un testamento aventi ad oggetto la trascrizione tardiva del matrimonio canonico.

A tale proposito, difatti vengono in soccorso pronunce della Corte Suprema che avvalorano la non legittimità di tali dichiarazioni, nonostante il testamento, avente natura giuridica di atto unilaterale possa contenere, ai sensi del disposto di cui all'articolo 587 c.c. disposizioni di carattere patrimoniale e non patrimoniale.

Del resto tale tesi incontra il favore della dottrina prevalente, la quale sottolinea che in materia matrimoniale la legge non attribuisce effetti alle dichiarazioni rese ora per allora, secondo quanto espresso agli articoli 79 e 108 c.c, anche se a dire il vero non sono mancate critiche a questa impostazione.

La normativa di riferimento è l'articolo 8 n.1 comma sesto dell'accordo di Villa madama, nella parte in cui si fa riferimento alla necessità di una manifestazione di volontà da parte dei coniugi contraenti il matrimonio canonico affinché possa procedersi alla trascrizione tardiva del matrimonio.

La nuova formulazione di tale articolo induce a ritenere che la trascrizione tardiva post mortem tardiva di uno o di entrambi i contraenti non possa più avere luogo .

Si è osservato a tale proposito, in giurisprudenza che non potrebbe in alcun modo ritenersi rilevante a tale fine il consenso ad una futura trascrizione, anche se prestato dai coniugi in occasione della celebrazione nuziale canonica, considerato che le nuove norme richiedono una manifestazione di volontà dei richiedenti nel momento in cui la trascrizione tardiva è domandata, e non in precedenza.

Altra fattispecie peculiare si realizza ad esempio in tema di compatibilità tra la trascrizione ed le eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dai coniugi (riflessi patrimoniali in caso di impugnazione della trascrizione che travolga il vincolo civile del matrimonio, la giurisprudenza si è espressa difatti nel senso dello scioglimento della comunione legale, mentre a parere della scrivente si ritiene che qualora i coniugi avessero scelto il regime della separazione essa si scioglierà dando luogo alla comunione ordinaria).

Inoltre quando l'autorità ecclesiastica consenta la celebrazione di un matrimonio religioso a chi è legato da un vincolo pregresso civile e uno dei coniugi successivamente sia deceduto, il matrimonio trascritto tardivamente non potrà conseguire effetti civili, in quanto si tratta di un matrimonio celebrato quando non sussistevano le condizioni richieste dalla legge.

Circa il requisito soggettivo della volontà dei coniugi, avuto riguardo al procedimento di trascrizione è opportuno analizzare il contenuto dell'articolo 14 della legge Matrimoniale nella parte in cui si prevede che chiunque ne abbia interesse sia legittimato a richiedere la trascrizione.

Allo stesso modo sorge il problema se sia realizzabile la trascrizione tardiva qualora la volontà delle parti si sia espressa nel senso di non riconoscere effetti civili al matrimonio previamente celebrato.

Pertanto, riconosciuta l'ammissibilità di una trascrizione tardiva ci si chiede se sia necessaria la manifestazione del consenso alla trascrizione da parte dei coniugi; in realtà la dizione espressa dall'articolo 14 della legge matrimoniale si esprime nel senso di riconoscere la facoltà di azionare la trascrizione tardiva da parte di chiunque vi abbia interesse, escludendo al contempo che si richieda la manifestazione di volontà da parte degli sposi, anzi supponendo che l'interesse di colui che domanda la trascrizione possa anche non essere coincidente con quello degli sposi.

L'esistenza di una presunzione di volontà dei coniugi inerente la trascrizione si desume anche dai principi inerenti la trascrizione tempestiva nel senso che in tale fattispecie non vi è necessità da parte dei coniugi di un'espressa volontà in tale senso e in secondo luogo l'articolo 13 legge matrimoniale prevede che vi sia la trascrizione qualora, nonostante l'assenza di pubblicazioni emerge comunque la volontà di dare spazio al fenomeno della trascrizione.

Il citato articolo 13 legge matrimoniale, inoltre, non qualifica come obbligo dell'ufficiale di stato civile l'indagine circa la volontà delle parti, né tantomeno qualifica la dichiarazione degli sposi quale condicio sine qua non della trascrizione.

Alla luce di tali osservazioni, pertanto tale procedimento di trascrizione tardiva appare in netta contrapposizione rispetto al matrimonio celebrato in fase preconcordataria, come detto in precedenza.

Non può negarsi, pertanto ricorre una parificazione degli effetti del matrimonio sacramento celebrato dinanzi alla Chiesa ed il negozio matrimoniale posto in essere davanti all'ufficiale di stato civile.

In realtà il testo pattizio concordatario ha un valore nell'ordinamento esterno allo stato ed alla chiesa, in quanto è valso a creare l'ordinamento concordatario in cui si svolgono le relazioni tra Stato e Chiesa.

Vi è altresì da aggiungere, del resto, che seppure si affermi che le norme di derivazione concordataria costituiscano un diritto singolare e d'eccezione, non può altresì negarsi che tale diritto promana dalla volontà statale ed è parte dell'ordinamento statale, ed in ogni caso tali norme dovranno essere messe in relazione con i principi generali dell'ordinamento, al fine di valutare in quale misura ognuna di tali norme faccia eccezione al diritto comune.

Come si esprimerà anche in seguito, in tanto le norme di derivazione concordataria trovano riconoscimento nell'ordinamento nello Stato, in quanto a sostegno ricorre l'articolo 7 della Costituzione garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordinamento sia della Chiesa che dello Stato, e per tale via è riconosciuto il potere della Chiesa.

Questo riconoscimento a favore della Chiesa opera, a parere della scrivente in duplice senso, ossia nel senso che da un lato ricorre l'opportunità di riconoscere autonomia alla Chiesa e ammissione di non ingerenza da parte dello Stato nei negozi giuridici canonici e nei rapporti disciplinati dal diritto canonico, dall'altro opera nel verso di riconoscere valenza di rapporto giuridico a tali rapporti canonici, e pertanto la legislazione statale ha predisposto strumenti normativi adeguati.

Specificamente i rapporti canonici rappresentano dei presupposti di fatto, presupposti in senso tecnico di effetti giuridici che si esplicano nell'ordinamento dello Stato e pertanto divengono fatti giuridici per l'ordinamento statale a mezzo di atti di certificazione promananti dagli organi della chiesa quali l'atto di matrimoni, formato dal parroco e trasmesso all'ufficiale di stato civile.

A dire il vero altresì, nonostante la dottrina si sia interrogata in ordine al concetto di autonomia dell'ordinamento canonico, per alcuni autori tale autonomia va' intesa nel senso di indipendenza dell'ordinamento della Chiesa da quello dello Stato, nel senso cioè che il riconoscimento di tale ordinamento può rappresentare o ammissione da parte dello Stato dell'esistenza dell'ordinamento canonico quale ordinamento autonomo ed indipendente ed originario, ossia che lo Stato medesimo rispetti la competenza che la Chiesa si riserva in determinate materie.

Ritornando all'esame della rilevanza della trascrizione appare opportuno compiere un'indagine anche circa il coordinamento tra l'istituto della trascrizione ed il meccanismo operativo della volontà dei nubendi.

Difatti se in capo all'ecclesiastico è incardinata l'espressione della libertà della Chiesa di decidere circa la celebrazione del matrimonio a favore dei nubendi, ci si chiede fino a che punto possa esprimersi la volontà dei nubendi consistente nella scelta della celebrazione di un matrimonio avente solo effetto religioso o per converso anche effetti civili, ricorrendo allo strumento della trascrizione.

È opportuno ricordare che quando le parti scelgono di contrarre matrimonio civile esse sono sottoposte alle regole proprie di tale ordinamento, mentre quando scelgono di esser sottoposte al matrimonio canonico invece le regole canoniche contenute nel codex canonico troveranno spazio di applicazione.

La fattispecie pertanto esaminata, rappresentata dalla scelta tra matrimonio canonico e matrimonio avente effetti civili tiene conto sostanzialmente della differenza intercorrente tra libertà matrimoniale e libertà ecclesiastica ad opera appunto dell'autorità ecclesiastica.

La libertà ecclesiastica consiste nella riconosciuta facoltà in capo all'autorità ecclesiastica di ammettere o non gli sposi al matrimonio che non abbia effetti civili.

Diversamente, invece la libertà matrimoniale attiene alla sfera individuale religiosa di ogni fedele avente ad oggetto la scelta circa la possibilità di far sortire effetti civili al matrimonio religioso, e pertanto se ne deduce quanto segue:

- che la trascrizione possa derivare dalla manifestazione di volontà espressa dai nubendi e che la stessa non rappresenta un elemento formale che prescinde dalla volontà delle parti, quale elemento accessorio del negozio matrimoniale canonico.

E' anche veritiera la circostanza in base alla quale il negozio matrimoniale canonico può anche sussistere senza trascrizione, ma ciò non implica che tale trascrizione non mantenga il carattere autonomo strutturalmente.

Del resto bisogna aggiungere che non esiste alcuna disposizione contenuta nel Concordato, anche nella sua nuova formulazione del 1984, che imponga all'ufficiale di stato di indagare circa la rilevanza della volontà dei nubendi protesa alla trascrizione.

E' ovvio peraltro che, tanto in sede di trascrizione tardiva, quanto in sede di trascrizione tempestiva, l'ufficiale di stato civile non potrebbe o dovrebbe effettuare la trascrizione qualora nell'atto di matrimonio risultassero apposti divieti o condizioni che escludono a monte la rilevanza della volontà delle parti circa il conseguimento degli effetti civili del matrimonio .

Il compito, potere dovere dell'ufficiale di stato civile si sostanzia nell'obbligo di verificare la sussistenza della validità del rito del matrimonio celebrato (ossia preceduto da pubblicazioni e dal rilascio del nulla osta, e successivamente di operare un controllo formale al fine di verificare che lo stesso matrimonio sia stato preceduto dagli adempimenti previsti dalla legge).

Il controllo pertanto dell'ufficiale di stato civile competente (ossia l'ufficiale di stato civile nel cui comune è avvenuta la celebrazione del matrimonio) è di tipo formale, nel senso di verifica delle prescrizioni formali prevista dall'ordinamento statale per l'atto di matrimonio, ma è altresì una competenza limitata qualora si tratti di rilevare impedimenti sostanziali alla celebrazione del matrimonio che non sono stati rilevati al momento delle pubblicazioni.

Appare pertanto opportuno interrogarsi circa la valenza e la ratio di tale istituto della trascrizione; difatti, da un punto di vista squisitamente civilistico pertanto la trascrizione si qualifica come un atto dello stato civile avente le caratteristiche proprie di tali atti, ed ha una valenza probatoria di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699 c.c. e si differenzia dall'atto dell'ufficiale dello stato civile in quanto si qualifica come atto pubblico in senso privatistico.

Da un punto di vista probatorio, la trascrizione svolge un ruolo ed una rilevanza di carattere non dichiarativo, difatti secondo quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante la trascrizione assurge al ruolo di atto costitutivo, considerato che gli effetti civili promanano dalla trascrizione medesima.

In definitiva la libertà di scelta dei nubendi diviene immutabile nel regime giuridico al momento in cui i coniugi hanno effettuato la scelta, nel senso che il diritto sostanziale regolante la costituzione del vincolo, le modalità di celebrazione concernenti la sua validità e l'autorità giudiziaria competente a decidere circa le cause di impugnazione del vincolo, sono quelle cristallizzate al momento della celebrazione che consegua gli effetti civili.

La trascrizione, pertanto, rappresenta il punto d'incontro tra il matrimonio canonico e il matrimonio civile, e per tale via si può dedurre che gli effetti civili scaturiscono da un matrimonio concordatario che è frutto della mescolanza tra matrimonio canonico e matrimonio civile.

Del resto come affermato in precedenza, il diritto canonico dispone le modalità della celebrazione del matrimonio e le condizioni della sua validità, mentre il diritto statale predispone gli strumenti necessari per garantire il riconoscimento dell'efficacia civile a tale vincolo.

Peraltro tutte le prescrizioni contenute nel diritto statale dopo che sia stato creato il vincolo canonico hanno una valenza meramente accessoria, e la riprova di tale affermazione si sostanzia nelle seguenti conseguenze, ossia nel fatto che l'inosservanza di norme statali da un lato fa sorgere delle responsabilità, ma non incide sul sorgere del vincolo né tantomeno costituisce una condizione della sua validità.

La trascrizione pertanto ha un valore fondamentale per fare sorgere gli effetti civili, ma allo stesso tempo nulla aggiunge alla validità dell'atto matrimonio nel senso che questo sarà valido e non impugnabile se non è impugnabile secondo le norme del diritto canonico.

Difatti se il diritto canonico disciplina la validità di tale vincolo allo stesso modo anche i vizi relativi a tale vincolo dovranno essere valutati alla stregua del diritto canonico.

Si ritiene pertanto non aderire a quella tesi che riconosce natura giuridica di atto autonomo alla trascrizione, bensì si ritiene che tale trascrizione debba essere inquadrata alla stregua di una formalità necessaria al cui adempimento la legge subordina la produzione degli effetti civili del matrimonio canonico⁴⁴.

Tale impostazione del resto, relativa all'istituto della trascrizione, e dei suoi caratteri peculiari influisce sulla tematica circa la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, influenzandola, a parere della

⁴⁴ **F.Finocchiaro**, *Diritto Ecclesiastico*⁹, Bologna, 2003, pag. 451

scrivente, positivamente nel senso della continua permanenza.

Difatti mentre la trascrizione normale produce i suoi effetti dal momento della celebrazione del matrimonio, anche se eventualmente dopo la celebrazione, ma prima della trascrizione, mutino le circostanze che di fatto le permettevano, la trascrizione tardiva produce i suoi effetti solo se le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

Ritornando alla problematica relativa alla volontà dei coniugi quale elemento necessario al fine di realizzare la trascrizione, parte della dottrina ha ritenuto che non sono trascrivibili quei vincoli matrimoniali nei quali si incorra nei divieti di cui all'articolo 12 della legge matrimoniale e nei vincoli nei quali al momento della celebrazione del matrimonio si desume che i coniugi non volevano che il matrimonio sortisse efficacia civile.

La ratio alla base di tale interpretazione fondava le sue radici su una presunta volontà dei coniugi espressa in un comportamento concludente, a mezzo del quale tacitamente i coniugi escludevano il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico.

Qualora dovesse verificarsi la fattispecie concreta in virtù della quale la trascrizione segua a distanza di tempo dalla celebrazione del matrimonio, sul presupposto di una preventiva intesa tra i nubendi e l'autorità ecclesiastica nel senso della non trascrizione, ci si chiede se debbano essere verificati contestualmente alla richiesta di trascrizione anche l'esistenza del mutamento dei presupposti in capo ai coniugi.

Basti ricordare inoltre che il legislatore, nel disciplinare il regime dei matrimoni preconcordatari ha indicato l'articolo 21 della legge matrimoniale al fine di far conseguire alla matrimonio canonico effetti civili e per tale via fosse necessario che entrambe le parti nubendi proponessero ricorso congiuntamente.

In tale caso si nota che il legislatore ha subordinato la trascrizione tardiva all'accertata esistenza della volontà concorde delle parti, anche nella fattispecie differente in base alla quale la trascrizione medesima avvenga post mortem, sul presupposto che la medesima richiesta è stata effettuata al momento della celebrazione del matrimonio, prima della morte di uno dei coniugi⁴⁵.

Altra parte della dottrina non ravvisa nella trascrizione né un elemento autonomo, né una condicio iuris, bensì un elemento necessario facente parte di un complesso procedimento amministrativo.⁴⁶

Secondo tale interpretazione pertanto la trascrizione non sarebbe soltanto un atto giuridico in grado di determinare effetti civili al matrimonio canonico, bensì il momento conclusivo di tutto il procedimento amministrativo.

⁴⁵ **M.Tedeschi**, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*³, Torino, 2004, pag.287; Trib.Verona, sent. 14 Marzo 1996, in *Dir.Fam.* 1997, pag.995; in giur.Cass. Sez I, sent. 12 luglio 2003, n.10141, in *For.It.*,2004, pag.234.

⁴⁶ Cfr. rassegna giurisprudenziale del **Guerzoni**, *La volontà degli effetti civili del matrimonio canonico negli orientamenti della giurisprudenza*, in *Riv. Dir. Matr.*, 1966, corredata da bibliografia; **Magni**, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*.

Detto procedimento, secondo tale interpretazione inizierebbe il suo iter con l'esercizio delle funzioni svolto dal ministro di culto secondo le prescrizioni dettate dalla legge e terminerebbe con l'esercizio delle funzioni da parte dell'ufficiale di stato civile, il quale compirebbe atti integrativi quanto ad efficacia ma costitutivi della documentazione probatoria privilegiata.

Tale procedimento amministrativo determinerebbe l'efficacia civile del vincolo canonico, considerato che tale vincolo canonico è autonomo rispetto al procedimento civile per il riconoscimento di tali effetti.

L'impostazione in parola, del resto, conduce ad una serie di conseguenze nel senso che si scinde il negozio canonico dal procedimento statale, ma viene altresì richiesta una duplice volontà delle parti contraenti, l'una diretta alla celebrazione del vincolo civile, l'altra diretta alla costituzione del vincolo canonico⁴⁷.

⁴⁷ La tesi del **Magni** ha ricevuto consensi in dottrina, ed ha il merito di conferire alla trascrizione una sistemazione adeguata alla teoriche del diritto amministrativo, cfr. **Scavo-Lombardo**, *Sulla condizionalità della trascrizione civile del matrimonio canonico alla volontà degli sposi*, in *For.Ita.*, 1947.I. pag. 249; *La volontà degli sposi e la trascrizione civile del matrimonio canonico*, in *Dir.Eccl.*, 1947, pag.102

In realtà non appare in linea teorica giustificabile l'interpretazione che ravvisa l'esistenza di tale duplice volontà, sul presupposto che la trascrizione non necessiti, ad avviso della scrivente di un duplice presupposto consistente da un lato nella volontà dei nubendi di addivenire al matrimonio canonico e dall'altro nella volontà di far derivare dallo stesso effetti civili⁴⁸.

Difatti il procedimento di trascrizione, nella normalità dei casi si pone in modo del tutto indipendente da un'esplicita dichiarazione di volontà in tale senso e all'ufficiale di stato civile ogni accertamento è precluso, perché il citato articolo 13 legge matrimoniale non fa nessun esplicito riferimento alla volontà dei nubendi.

⁴⁸ Cfr. **M.Petroncelli**, *Diritto Ecclesiastico*², Società Editrice Napoletana, 1981, pag.262 e ssg.

Inoltre l'articolo 13 nella vecchia formulazione del Concordato sanciva che l'opposizione che sospende la trascrizione può avvenire solo qualora ricorrano gli impedimenti indicati all'articolo 12 della medesima legge matrimoniale⁴⁹.

Alla luce della nuova normativa in materia di impedimenti alla trascrizione si ritiene da parte della dottrina che l'articolo 13 della legge matrimoniale sia stato sostituito, nelle parti non compatibili, dalle nuove norme contenute nell'Accordo di Villa Madama, e cioè articolo 8 n.1 comma secondo e articolo 4 lettera a) Protocollo Addizionale.

Per quanto concerne invece l'istituto della trascrizione tardiva giova ricordare che l'articolo 8 n.1 comma sesto dell'accordo di Villa madama ha riformulato l'articolo 14 della legge matrimoniale, e che pertanto sarà abrogato nella parti con esso non compatibili.⁵⁰

⁵⁰ **R. Monni**, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico: l'atto di scelta*, in *Dir.fam.*, 1990, II, pag.1022;
Vercelli, *La trascrizione tardiva del matrimonio dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo tra Stato e Chiesa*, in *Stato civ.*, 1986, I, pag.6

Difatti l'articolo 14 della legge matrimoniale, prevedeva che potesse procedersi ad una trascrizione tardiva solo qualora le condizioni stabilite dalla legge sussistessero non solo al momento della celebrazione del matrimonio ma anche al momento della trascrizione del medesimo, ed anche nonostante al momento della celebrazione del matrimonio sussistevano degli impedimenti non derogabili, purchè venuti meno la momento della richiesta di trascrizione.⁵¹

Di conseguenza le innovazioni pattizie adottate dal nuovo concordato si esprimono nel senso che ora è bene possibile procedere ad una trascrizione tardiva del matrimonio anche quando al momento della celebrazione delle nozze sussistevano tra le parti impedimenti non derogabili,

⁵¹ **C.M.Bianca**, *Diritto Civile, 2, La famiglia, le successioni*³, Milano, 2001, pag.43; **Cardia**, *Principi di diritto ecclesiastico, Tradizione Europea e legislazione italiana*, Torino, 2002, pag. 326.

ad eccezione del difetto di stato libero di una delle parti, purchè tali impedimenti siano appunto venuti meno prima della richiesta di trascrizione del matrimonio.

La disamina preliminare della trascrizione è stata analizzata in quanto necessaria al fine di valutare i nessi tra un eventuale giudizio civile in ordine alla trascrizione e il giudizio di nullità matrimoniale ad opera del giudice ecclesiastico.

La questione della trascrivibilità del matrimonio canonico viene previamente conosciuta dal giudice della delibazione in via incidentale, al fine di pervenire ad un accertamento della competenza giurisdizionale del tribunale ecclesiastico ex articolo 8.2 lett a).

Il tema che verrà esaminato di qui a breve riguarda la riserva di giurisdizione in materia di nullità matrimoniale, tenendo conto degli sviluppi normativi in materia ed al contempo delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali in materia.

Si è avuto modo di riconoscere alla trascrizione efficacia di pubblicità costitutiva e pertanto ci si è chiesti circa i risvolti tra la concorrenza tra un giudicato sulla nullità del matrimonio e il giudizio di delibazione da parte del giudice ecclesiastico.

Dall'analisi del dato normativo si ritiene che le cause di nullità del matrimonio civile non coincidono o coincidono parzialmente con le cause di nullità del matrimonio canonico, pertanto a seconda delle cause di impugnativa si produrranno differenti conclusioni.

E' opportuno preliminarmente riconoscere che in taluni casi l'azione di impugnativa della trascrizione del matrimonio canonico è affine con l'azione di nullità del medesimo atto, anzi ai sensi dell'articolo 8 n. 1 lett a) e b) dell'Accordo di Villa Madama,⁵²

⁵² Si tratta dei medesimi impedimenti che nell'ordinamento statale sono causa di invalidità del matrimonio civile, e che parzialmente coincidono con le cause di nullità prescritte nell'ordinamento canonico. Appare prevedibile pertanto, che al ricorrere di una tali cause di impugnativa le parti propongano anziché l'azione di impugnativa della trascrizione quella di impugnativa del matrimonio concordatario, rispetto alla quale la validità della trascrizione si pone quale presupposto per l'esercizio dell'azione di nullità del matrimonio dinanzi al tribunale civile. In tale senso **Balena**, *Le condizioni per la delibazione*, pag. 53 e ss.

in presenza di impedimenti inderogabili, si verifica una coincidenza tra le ipotesi di intrascrivibilità con le cause di invalidità del matrimonio civile, ossia l'azione di annullamento o di nullità del matrimonio per vizi di nullità o di annullabilità secondo il diritto civile⁵³.

Difatti per tale via appare, a parere della scrivente, distinguere a seconda dei vizi che possono essere proposti in sede di annullamento di matrimonio, e pertanto, anche secondo quanto espresso dalla dottrina prevalente qualora gli impedimenti inderogabili, ostativi della trascrizione siano tali solo per il diritto canonico e non per il diritto civile, dovrà ritenersi ammissibile la sanatoria e pertanto la trascrizione tardiva, in presenza di sopravvenuti presupposti che ne consentano la trascrizione.

⁵³ **Balena**, *Le condizioni per la delibazione, op.ult.cit.*, il quale rileva che l'affinità processuale tra l'impugnazione della trascrizione...e l'azione di nullità o di annullamento del matrimonio, esclude il contrasto con cause tipiche di intrascrivibilità di cui all'articolo 8.1, 2° comma dell'Accordo, in quanto le cause di impugnativa della trascrizione rappresentano una peculiarità dell'ordinamento statale ed una parziale deroga al diritto canonico, al quale per la restante parte il vincolo matrimoniale dovrà ritenersi assoggettato, in quanto geneticamente da esso derivante. Per altra parte della dottrina, i motivi di impugnativa della trascrizione prescritti pattiziamente sono destinati a coincidere con le ipotesi di impugnabilità dello stesso vincolo coniugale davanti al giudice civile.

Pertanto quando vi è difformità tra i presupposti alla base dell'azione di annullamento di un matrimonio civile rispetto all'impugnativa del matrimonio concordatario dinanzi al giudice ecclesiastico, non ricorreranno i presupposti per un eventuale contrasto di giudicati.

Altra fattispecie in cui ad esempio non si ravvisa la possibilità di integrazione di contrasto di giudicati si verifica allorquando l'impugnazione della trascrizione avvenga non per far conseguire l'annullamento del matrimonio bensì per ottenere una sorta di rettificazione (articolo 95 Reg. Sta. Civ.), nell'ipotesi di un matrimonio contratto all'estero in un paese che ne riconosce gli effetti civili.

Si ritiene pertanto che la forza preclusiva al giudizio civile di impugnativa della trascrizione debba essere riconosciuta ma entro limiti contenuti.

A parere della scrivente, è opportuno realizzare tale distinguo in quanto la previa instaurazione del giudizio inerente la trascrizione precluderebbe il giudizio inerente la nullità dei matrimoni concordatari qualora l'impedimento prescritto dalla legge civile quale causa di invalidità della trascrizione coincidesse con un motivo di nullità del matrimonio.

Si pensi, ad esempio alle fattispecie in cui la trascrizione sia stata impugnata per vizio o per difetto di libertà del consenso, per simulazione non unilaterale o per una delle cause prescritte all'articolo 85 c.c.

In tale fattispecie, pertanto se nel corso di un giudizio di delibazione inerente la nullità matrimoniale dovesse essere eccepita la pendenza di un giudizio di impugnativa della trascrizione, non ricorrerebbe l'applicazione delle norme in tema di pregiudizialità, ex articolo 295 c.p.c.⁵⁴, in quanto tra

⁵⁴ Il dibattito dottrinale sviluppatosi intorno all'articolo 295 c.p.c. è stato ampio, e sul punto in dottrina **Giussani**, *La sospensione del processo*, in *Dig.disc.priv.*, Sez. Civ., Torino, 1998, pag.603 e ss.; **Menchini**, *Sospensione del processo civile*, in *Enc. Dir.*, per la tesi restrittiva Cass. 19 settembre 2001, n.11751, e in dottrina **Cipriani**, *La sospensione del processo civile per pregiudizialità*, in *Riv.Dir.Civile.*, 1984, pag. 239 e ss. E specificamente pag. 284

i due rapporti intercorre un nesso per così dire funzionale, in quanto la proposizione dei giudizi appartenga a sfere ordinamentali differenti, pertanto non si ravviserebbe un giudizio di pregiudizialità dipendenza che impone pertanto alla Corte d'Appello competente la necessità di sospendere il giudizio nell'attesa che venga definito il giudizio d'invalidità della trascrizione.

Del resto, si ritiene più aderente alla fattispecie in esame non ritenere applicabile tale articolo 295 c.p.c., alla luce di un orientamento per così dire restrittivo di tale articolo, in base al quale le ipotesi di sospensione sono da ricondursi esclusivamente alle fattispecie di pregiudizialità interna.

Tale valutazione, che emerge da una lettura restrittiva in combinato disposto tra gli articoli 34 e 295 c.p.c., determina come corollario la non sospensione del giudizio deliberativo a fronte dell'eccepta pendenza di un giudizio civile di invalidità della trascrizione.

Tale conclusione fonda le sue basi non tanto sulla considerazione di rilevanza differente dell'oggetto e del titolo che è alla base delle due azioni, ma sull'elemento funzionale, a meno che non si voglia riconoscere esistente tra queste due tipologie di giudizi un nesso di pregiudizialità applicando pertanto la normativa di cui all'articolo 64 lettera f) legge 218/95, in tema di pregiudizialità internazionale.

Tale presupposto di applicazione, troverebbe ragione d'essere qualora si parificasse la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale alla sentenza straniera, ma come si avrà modo di affermare tale parificazione non convince, in quanto altererebbe il contenuto della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, anche in relazione ad eventuali contrasti con l'ordine pubblico, concetto che rileva in forme differenti sia per quanto attiene all'ordine pubblico nazionale sia per quanto attiene all'ordine pubblico internazionale.

In secondo luogo, qualora poi le cause di impugnativa in sede civile della trascrizione abbiano fondamento differente rispetto alle cause di nullità dei matrimoni concordatari proposte dinanzi ai tribunali ecclesiastici tale pregiudizialità e per tale via la sospensione si ritiene non debba operare, *in quanto il petitum e la causa petendi* risultano essere differenti, come accade del resto in ambito di compatibilità tra giudizi di separazione e di divorzio e giudizi inerenti la nullità dei matrimoni concordatari.⁵⁵

La spiegazione di tale differente trattamento normativo, a parere della scrivente, risiede nella dell'azione di impugnativa della trascrizione, nel senso che, salvo i casi in cui l'impugnativa della trascrizione non coincida con una causa di nullità del vincolo rapporto matrimoniale, tale impugnativa inficia sul procedimento e conseguentemente sul matrimonio atto - negozio e non invece sul matrimonio rapporto.

⁵⁵ L'orientamento giurisprudenziale prevalso è nel senso dell'indipendenza difatti tra giudizi di separazione e di divorzio e giudizi di nullità promosso dinanzi al tribunale ecclesiastico, stante la diversità tra petitum e causa petendi, cfr. Cass. 5 marzo 2003, n.3339, in *Guida al Dir.*, 2003, n.18, pag. 50; Cass.9 giugno 2000, n.7865, in *Dir.Eccl.*, 2000, II, pag.352 e per il passato Cass.Sez Unite, 4 ottobre 1974, n.2602, in *Giu.Ital.*, 1975, I, pag.108.

Alla luce di ciò appare ragionevole considerare la natura giuridica della trascrizione quale condicio sine qua non della produzione di effetti civili per il matrimonio canonico; tale impostazione difatti ha il notevole pregio di rendere esplicita la funzione dell'ufficiale dello stato civile che è quella di accertare la regolarità dell'atto di matrimonio.

Pertanto, se , secondo quanto espresso dalla dottrina e dalla giurisprudenza la trascrizione svolge una funzione costitutiva, ciò che risulta costituito per effetto di tale procedimento è l'idoneità a produrre effetti civili, l'impugnativa in sede civile ad oggetto vizi inerenti la trascrizione, vizi che non incidono sulla nullità del matrimonio comporteranno le seguenti conseguenze: non ci sarà rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi⁵⁶.

⁵⁶ Per **Moneta**, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, pag.140, la condizione ostativa ricorrerebbe solo nel caso in cui la causa di impugnazione della trascrizione inteso quale impedimento della legge civile coincidesse con un motivo di nullità del matrimonio, ad esempio qualora la trascrizione sia impugnata per vizio o per difetto di libertà del consenso, per simulazione, o per l'esistenza di una delle situazioni invalidanti prescritte negli articoli 85 e ssg..

A parere della scrivente, ove poi il giudizio di impugnazione della trascrizione travolga anche anche il rapporto matrimoniale, nel senso di coincidenza delle cause di impugnativa e della medesima rilevanza nell'ordinamento canonico e civile, allora il giudicato da parte del giudice civile sull'invalidità della trascrizione non potrà produrre in tale caso, nel nostro ordinamento i medesimi effetti riconducibili alla delibazione della sentenza ecclesiastica, considerato che la dichiarazione di nullità della trascrizione fa venire meno il presupposto per l'azione di delibazione solo da un punto di vista procedurale.⁵⁷

La dichiarazione di nullità della trascrizione, difatti, fa venire meno gli effetti civili del matrimonio canonico che viene restituito al suo carattere esclusivamente religioso, e la riprova dell'impossibilità di sospensione e dell'applicabilità dello strumento di pregiudizialità è confermata dalla fatto che si potrebbe verificare nella fattispecie concreta un'ipotesi di rigetto della domanda di

⁵⁷ Per **Finocchiaro**, la previa pendenza di un giudizio di nullità o di annullamento della trascrizione ostacola il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità. Il presupposto di partenza di tale premessa è dato dalla competenza in capo al giudice dello Stato di conoscere della validità dell'atto in cui si sostanzia il procedimento di trascrizione, sostenendo altresì che l'assetto dei rapporti coniugali tra le parti agli effetti civili è l'obiettivo comune delle cause di nullità del vincolo e civile di nullità della trascrizione.

impugnativa della trascrizione e successivamente un accoglimento di una sentenza ecclesiastica che si pronunci sulla nullità, qualora l'impugnazione della trascrizione sia stata richiesta per un impedimento che costituisce anche motivo di nullità del matrimonio canonico, ed in tale caso non potrà essere contrasto tra giudicati.

Si può altresì ritenere che tale ragionamento poggi le sue radici sulla considerazione, che tra l'altro è posta alla base della permanenza della riserva di giurisdizione di cui innanzi, in base alla quale i piani di operatività delle azioni sono differenti, essendo differenti gli ordinamenti destinatari degli effetti, l'uno l'ordinamento civile, l'altro quello ecclesiastico, il primo incidente sul matrimonio atto, l'altro incidente sul matrimonio rapporto.

CAPITOLO III

**-LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA IN MATERIA
MATRIMONIALE – QUESTIONI CIRCA L'OPERATIVITA'
DELLA LEGGE 218/95 RINVIO FORMALE O MATERIALE EX
ARTICOLI 796 e 797 c.p.c. -**

Il coordinamento tra le diverse normative operanti in tale settore di riferimento essenzialmente deve tenere conto della ratio tesa all'armonizzazione costituzionale che rappresentava già l'oggetto e lo scopo principale della revisione concordataria, e questo fine, appunto per una parte della dottrina avrebbe comportato il superamento della riserva di giurisdizione⁵⁸. Un tale tipo di conflitto pertanto necessiterebbe l'intervento di regole idonee a risolvere le problematiche connesse alla confliggenza tra norme poste da accordi e dalla loro successione cronologica, nello specifico il coordinamento e le interferenze dettate tra il Concordato del 1929 e il Concordato del 1984.⁵⁹

⁵⁸ I piani di incompatibilità sono di carattere oggettivo, nel senso che l'incompatibilità va accertata con riguardo all'oggetto della tematica, stante l'identità soggettiva tra le parti contraenti l'accordo. L'epicentro di tale raccordo trova le sue radici sull'applicazione di una interpretazione autentica. Il fattore interessante è rappresentato dalla circostanza in base alla quale l'interpretazione comune che viene data dalle parti ad un trattato si afferma come interpretazione autentica e può anche comportare una modifica del trattato stesso, vincolando le parti tra le quali interviene. In tale senso **cfr. Maria Cristina Folliero**, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e diritto internazionale privato*, Edisud, Salerno, pag. 80 e ssg.

⁵⁹ La forma della sopravvivenza o dell'abrogazione dei trattati può avvenire difatti mediante un espresso accordo abrogativo successivo, ossia con le clausole abrogative espresse. Allo stesso modo l'abrogazione può avvenire anche tacitamente, secondo quanto dispone l'articolo 59 lett. b) della Convenzione di Vienna. Del resto la ratio dell'abrogazione non rappresenta un'eccezione della regola generale *pacta servanda sunt*, anzi in un certo senso la

L'unico limite riguarda le regole che disciplinano la successione tra gli accordi e i principi costituzionali e i loro rapporti, alla luce ad esempio delle norme di cui all'articolo 30 e 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, in riferimento all'applicazione nel caso concreto della clausole di compatibilità o di incompatibilità ai fini della vigenza del principio della relatività degli accordi contenuti nei trattati⁶⁰.

Analogamente dovrà tenersi conto anche del principio *lex posterior derogat priori*, per il quale le relazioni tra Stati

rafforza, in quanto attribuendo al consenso delle parti valore di fatto estintivo dell'efficacia o sospensivo dell'applicazione del trattato stesso, accentua la natura volontaria delle regole internazionali pattizie e il principio dell'inapplicabilità della modifica delle medesime a mezzo di scioglimento unilaterale, in tale senso cfr. Giuliano Scovazzi Treves, *Diritto Internazionale*, pag. 458 -465;

⁶⁰ cfr. **M. Cristina Folliero**, op.ult.cit., pag 80 e 81. Presupposti per l' applicazione dell' articolo 30 si ravvisano nell' identità oggettiva della materia disciplinata, ambito soggettivo di applicazione coincidente, e impossibilità da parte delle normative degli accordi successivi di applicazione contestuale. Nell'ordine successivo poi l' articolo 30 conferisce grande rilievo al principio *pacta servanda sunt*, ossia il principio della santità dei trattati, con conseguente impossibilità degli Stati contraenti di non violare gli obblighi assunti. Del resto appare lecito altresì che nel Concordato del 1929 manchi sia l' indicazione di una clausola di compatibilità preclusiva per il futuro della presenza di accordi finalizzati all' estinzione della riserva di giurisdizione ecclesiastica. L' autrice sottolinea altresì che neppure la conclusione opposta sarebbe soddisfacente nel senso dell' ammissione della clausola di compatibilità per la quale la disciplina concordataria matrimoniale indicata nel 3° comma dell' articolo 8 del Nuovo Accordo sia considerata subordinata alle norme contenute nell' articolo 34 del Concordato del 1929 nella parte in cui è prevista espressamente una competenza canonica in materia di giurisdizione matrimoniale.

Il principio *pacta servanda sunt* rappresenta la norma base sulla produzione giuridica che consente ad un accordo quale espressione di volontà delle parti di creare o di modificare il diritto tra le parti. Ne deriva che quel principio non può essere in alcun modo da Accordi che traggono la loro forza normativa da tale principio. Aggiunge l' autrice che ogni valutazione nel merito della validità o dell' invalidità dell' accordo, inteso come atto giuridico, potrà effettuarsi alla stregua della norma base sulla produzione giuridica e non invece alla luce delle disposizioni di un altro accordo con il quale il primo risulti in conflitto. Cfr. **B. Conforti**, *Diritto Internazionale*, cit. 106 e ss.

⁶⁸ Il principio in esame tiene conto della relatività dell' efficacia dell' accordo alle parti contraenti; le situazioni giuridiche generate da tali trattati sono valide erga omnes; Ai sensi dell' articolo 34 della Convenzione, si esplica tale principio. Per il principio della relatività degli accordi, ogni trattato costituisce un semplice fatto nei confronti dei contraenti di altro eventuale trattato con esso configgente. Pertanto esso potrà avere una valutazione di liceità o di illiceità alla stregua dell' accordo configgente e nei confronti delle parti di quest' ultimo. Pertanto ove la conclusione di un accordo risulti contraria alle disposizioni di una precedente convenzione, di una o di alcune parti, tale accordo successivo potrà essere qualificato come fatto illecito, e tale qualifica sarà rilevante sotto il profilo della costituzione di un rapporto giuridico di responsabilità. Invece tra le parti contraenti il successivo accordo sarà comunque produttivo di efficacia, purchè validamente concluso alla stregua del principio *pacta servanda sunt*.

che siano parti due successivi accordi, relativi alla stessa materia, vanno determinate alla stregua dell'accordo successivo. In base a tale principio l'accordo successivo prevale, in quanto espressione più recente della volontà normativa dei contraenti, allo stesso modo in cui, negli ordinamenti interni una legge successiva sostituisce in una data materia la norma precedente.

L'applicazione del principio *lex posterior derogat priori* determinerà l'abrogazione o la sospensione del trattato precedente, in ossequio all'articolo 59 della Convenzione di Vienna. Nel caso in cui invece non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 59 si dovrà ammettere l'applicazione congiunta dell'accordo precedente con quello successivo, nei limiti della compatibilità⁶¹.

La problematica pertanto si infittisce di considerazioni al vaglio dell'interprete che realmente non possono giungere drasticamente ad alterare i rapporti tra le fonti normative ad libitum, ma che al contempo, dovranno tenere conto della realtà istituzionale e sociale sottesa al divenire del dato

⁶¹ In tale senso **M.C.Folliero**, op ultima cit., pag. 84 e ssg.

normativo così evolutosi nel corso del tempo, forse per tali ordini di ragioni le conclusioni in ordine alla questione matrimoniale sono state differenti così come analizzate dalla giurisprudenza costituzionale o di legittimità.

In un'ottica critica interpretativa, se metro valutativo non è più la legge ma l'interpretazione della medesima, così come al concetto di certezza del diritto si è sostituito il concetto di prevedibilità del diritto, si intuisce come la materia della normativa concordataria dia esiti differenti a seconda del tipo di interpretazione, ossia nel senso di interpretazione facendo riferimento ai principi di legalità costituzionale oppure isolando un singolo profilo e raccordandolo con una determinata norma parametro.

Da tale tipo di valutazione, ne deriva pertanto una multiforme varietà di interpretazioni anche del testo concordatario, senza considerare poi che le medesime interpretazioni possono subire uno scollamento radicale nel momento in cui il processo interpretativo viene compiuto sulla base di un "pregiudizio ideologico", che riesce a

delimitare il tipo di modalità di svolgimento di tale attività e di indirizzare il contenuto di tale valutazione⁶².

E' altresì utile ricordare che dalle leggi si giunge all'interpretazione attraverso l'utilizzo di un criterio unificante dato dalla compenetrazione tra valori e interessi, valori che saranno perciò utili ai fini della determinazione di una gerarchia tra valori, e tra questi quelli considerati preminenti saranno utilizzati al fine dell'interpretazione dell'apparato normativo in questione⁶³.

Ed è questo tipo di ragionamento quantomeno necessario per portare avanti le due differenti metodologie di orientamenti in materia matrimoniale da parte della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, riassumibili in due stereotipi riserva sì/ delibazione speciale e riserva no/ delibazione ordinaria, che sono espressione dell'astratto archetipo determinante le relazioni ed i rapporti tra i vari ordinamenti⁶⁴.

⁶² I limiti derivanti da un approccio fortemente ideologico alla problematica in esame risultano affrontati anche da **Mario Tedeschi**, *Ancora su giurisdizione canonica e civile. Problemi e prospettive*, in *Dir. fam. per.*, 1993, pag.1222;

⁶³ cfr. **Pietro Perlingieri**, *Diritto Comunitario e legalità costituzionale*, ESI, 1992, 28 e ss.;

⁶⁴ La ragione d'essere di tale polemica ravvisa la sua esistenza nella necessità di fissare i paletti ed i limiti delle rispettive prerogative e competenze nel sistema considerato nel suo complesso.

Tali rapporti, pertanto hanno sortito uno stravolgimento nei termini della questione della delibazione a seguito dell'avvento della legge 218/95, normativa che contribuisce ad alterare i rapporti intercorrenti tra il concetto di sovranità e quello di giurisdizione.

Per il primo giudice costituzionale difatti, la legalità della vigente normativa è segnata dalla regola in base alla quale i principi generali dell'ordinamento o principi supremi danno la misura generale della normalità costituzionale dei trattati e rappresentano la misura della legalità dei Concordati⁶⁵ Qualora difatti una fonte convenzionale operi nel contesto ordinamentale in contrasto con i suddetti valori, al cui vertice della gerarchia si rinvergono i principi supremi dell'ordinamento, si realizzerà la violazione in concreto della legalità costituzionale e per tale via si determinerà la disapplicazione o abrogazione della norma di adattamento, che comunque continuerà a sopravvivere nell'ordinamento internazionale.

⁶⁵ In tale senso cfr. **M.C.Folliero**, op. ultima citata, pag 44 e ssg.. Pertanto nello specifico settore matrimoniale i termini della questione sarebbero improntati sul seguente sistema ossia principi supremi, principio di laicità e non mantenimento della riserva di giurisdizione in un'ottica di armonizzazione del sistema nel suo complesso.

Nel caso di specie è di non sempre facile integrazione l'identificazione del rapporto intercorrente tra il sistema concordatario e l'ordinamento statale, alla luce della considerazione in base alla quale in tale ambito si rispecchia in tutta la sua interezza l'esplicazione concreta della garanzia costituzionale rappresentata dalla libertà religiosa, ex articolo 19 Cost., riducendo per tale via la violazione della stessa nei singoli settori della normativa concordataria⁶⁶.

Alla luce di tale ordine di considerazione, pertanto, secondo un approccio critico, se si permea il ragionamento tenendo come presupposto il valore dominante, in ambito di questione matrimoniale, del principio della libertà religiosa, all'istituto della delibazione sarà applicabile la seguente sequenza che si concreta in tali termini: la libertà religiosa costituisce un valore costituzionale preminente, l'autonomia confessionale rappresenta espressione positiva di quel valore, le sentenze di nullità emesse dai tribunali

⁶⁶ Cfr. **F.Finocchiaro**, per il quale il problema della questione matrimoniale nel rapporto con la giurisprudenza costituzionale è da sempre esistito, in *Matrimonio concordatario, giurisdizione ecclesistica e divorzio civile davanti alla Corte Costituzionale, studi in onore di P.A.D' Avack*, vol II, Milano 1976, pag.432

ecclesiastici sono a loro volta espressione di quell'autonomia confessionale, non delibare le sentenze equivale a ledere il principio dell'autonomia confessionale⁶⁷.

Il tema del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si riconnette necessariamente con il procedimento da utilizzare per tale riconoscimento, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative rappresentate dalla legge 218/95, ossia dalla legge di riforma del diritto internazionale privato.

L'eventuale applicazione di tale normativa comporta problematiche relative ai rapporti intercorrenti con l'applicazione dell'articolo 796 e 797 c.p.c , nel senso della continua applicazione dei medesimi articoli nonostante sia intervenuta la citata riforma del diritto internazionale privato.

⁶⁷ Cfr. **S. Berlingò**, *Spunti per una riflessione sulla metodologia della rilevanza dell'ordinamento confessionale e dell'ordine pubblico matrimoniale*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, II*, Perugia, 1984, 818. Rileva difatti l'autore che non pare opportuno, alla luce di ragione di coerenza sistematica predisposte dal costituente, che espressioni positive dell'autonomia confessionale siano colpite da un giudizio di disvalore e di illiceità, quando anzi proprio quella stessa autonomia risulta essere riconosciuta e positivamente qualificata in virtù del ruolo che l'ordinamento italiano si propone di assumere quale potenziatore di valori etici.

In tale senso si veda altresì **M.C.Folliero**, op. ult. cit., pag. 14 e 15 e ss.

In pratica le maglie del ragionamento che sfoceranno, a parere della scrivente, in un'adesione circa la sopravvivenza di applicabilità degli articoli in parola tengono conto di diverse motivazioni che di qui a breve saranno elencate.

A tale proposito, circa la problematica relativa alle sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti in ambito statale, è opportuno tenere conto del rapporto intercorrente tra lo Stato e la Chiesa.

Il rapporto tra Stato e Chiesa presenta una notevole differenza con gli accordi di altra natura.

Difatti tali accordi risultano basati su un rapporto di tendenziale reciprocità nel senso che lo Stato riconosce le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio canonico trascritto e la Chiesa riconosce le sentenze di nullità di tale rapporto che fossero state pronunciate dal giudice statale⁶⁸

⁶⁸ Da un diverso angolo prospettico teso a rivalutare la concorrenza tra giurisdizioni civile ed ecclesiastica, al fine di riconoscere alle sentenze matrimoniali rese dai giudici ecclesiastici la stessa efficacia imperativa più in generale riconosciuta alle sentenze straniere, si esprime **M.C.Folliero**, op.ult.cit. pag 123 e ssg., la quale valorizza l'abbandono delle prerogative di inderogabilità e di tendenziale universalità della giurisdizione interna, fatte salve le specifiche dismissioni di sovranità giurisdizionale espresse negli accordi internazionali.

L'Autore, muovendo la Sua indagine dall'interpretazione dell'articolo 4 della legge 218/95 che ha oramai sostituito l'art. 2 c.p.c, facendo riferimento alla salvezza dell'operatività delle Convenzioni Internazionali, sostiene che la disposizione di cui all'articolo 8.2 dell'Accordo del 1984 debba essere letta nel senso di riconoscere la facoltà in capo al cittadino itali anodi instaurare il giudizio di nullità del matrimonio concordatario sia innanzi al giudice dello Stato sia davanti al giudice ecclesiastico.

In particolare, nell'ordinamento canonico vige il principio in base al quale, data la materia sacramentale del matrimonio tra battezzati, solo il giudice ecclesiastico mantiene la giurisdizione su tale vincolo⁶⁹.

L'indagine speculativa del resto ha tenuto conto della formulazione di cui all'articolo 34 comma 4 del Concordato del 1929 legge n.810 che stabilì che le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio super rato e non consumato fossero da attribuirsi ai tribunali ed ai dicasteri ecclesiastici.

La situazione concreta che ha fatto sorgere dubbi e contrasti in merito è dipesa dalla circostanza in base alla quale il contenuto di tale articolo testè indicato non è stato esplicitamente riportato nell'Accordo del 1984, tanto da far

⁶⁹ Nel senso del concorso tra giurisdizioni **M.C.Folliero**, *op.ult.cit.*, pag.94 e 95, la quale sostiene la rilevanza del principio dell'inderogabilità della giurisdizione statale a cui corrisponde la continua vigenza del principio dell'esclusività della giurisdizione canonica. L'Autrice ritiene pertanto sulla base di tale premessa che <<entrambe le giurisdizioni venivano reciprocamente riconosciute ed in quanto non rinunziate affermate>>. Pertanto, in sede di applicazione del testo neo concordatario, non poteva ammettersi un'abrogazione tacita, e mancando altresì un'abrogazione espressa, era opportuno riconoscere la concorrenza tra le giurisdizioni, e tale sistema sarebbe ancora più coerente alla luce dell'applicazione della legge 218/95, ossia della nuova disciplina di d.i.p., che legittimerebbe il ricorso all'uno o all'altro giudice liberamente, essendo venuta meno l'esclusività delle giurisdizioni.

presumere la sussistenza di un'implicita abrogazione della riserva in parola.

Difatti, a differenza di quanto espresso nel Concordato del 1929, in cui si ammetteva la riserva di giurisdizione ecclesiastica, l'articolo 8. 2 dell'Accordo del 1984 è stato formulato prudentemente, senza nulla menzionare in merito, di modo che sono stati sollevati dubbi circa la sussistenza o il venire meno della riserva⁷⁰.

La formulazione dell'articolo 8 paragrafo 2) dell'Accordo del 1984, accordo di revisione del Concordato del 1929 si esprime nel seguente tenore letterale, ossia nel senso che le sentenze concernenti l'invalidità del vincolo matrimoniale concordatario sono dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello competente quando sia accertato :

⁷⁰ A sostegno dell'inderogabilità della giurisdizione statale ricorre l'articolo 13 dell'Accordo, formulato nel senso di riconoscere valore modificativo del Concordato del 1929 alle disposizioni contenute nel nuovo accordo, e quelle non riprodotte per converso erano da intendersi nel senso dell'abrogazione.

Analogamente invece il principio di esclusività della giurisdizione cattolica emergeva dall'interpretazione della formulazione dell'articolo 8.3 dello stesso Accordo, interpretato nel senso di ammettere la ratio dell'operato della Santa Sede consistente nell'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio.

Per **M.C.Folliero** tali presupposti giungevano ad un'interpretazione di fondo che giustificava come corollario il concorso di giurisdizione, e comportando in capo al giudice statale la facoltà, in aderenza all'applicazione delle norme di conflitto, di effettuare il controllo di validità sui matrimoni concordatari applicando il diritto canonico, e garantendo per tale via l'istanza da parte dell'ordinamento canonico che rivendicava l'esclusiva circa il controllo di validità sui matrimoni canonici.

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa;

a) che è stato garantito il diritto di agire e di resistere in giudizio, seguendo i parametri e i principi fondamentali e propri dell'ordinamento italiano⁷¹;

b) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere

c) che è opportuno altresì tralasciare il contenuto di riferimento espresso nel secondo comma del medesimo articolo 8 nella parte in cui è previsto che la Corte d'Appello competente potrà statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo,

⁷¹ Circa il valore da attribuire a tale controllo, v. **C. Marino**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 2005, pp. 101-104.

oppure nella parte in cui è previsto che bisognerà quanto meno tenere in debita considerazione la peculiarità propria dell'ordinamento canonico⁷², sul presupposto che non si potrà procedere al riesame nel merito.

Non appare semplice riconoscere a priori la validità della tesi della permanenza della riserva di giurisdizione su quella dell'abrogazione della medesima, considerato che l'approccio metodologico in esame deve essere coordinato necessariamente dalla lettura di tale articolo 8 con i principi supremi, in un'ottica di lettura tesa a valorizzare il diritto costituzionale vivente e a soddisfare, attraverso l'esaltazione del principio di laicità di cui all'articolo 7 della Costituzione due contrapposte esigenze:

⁷² Cfr. **C. Cardia**, *Il matrimonio concordatario...*, cit., pp. 412-413. Circa il significato da attribuire all'esclusione del riesame del merito inteso non quale prova della sopravvivenza della giurisdizione ecclesiastica, ma alleggerimento della procedura di riconoscimento, alla stregua di quanto sancito in numerosi convenzioni internazionali, cfr. **G. Badiali**, op. cit., p. 15. Cfr. **C. CARDIA**, *Ordinamenti religiosi...*, cit., p. 218. Cfr. **F. Margiotta Broglio**, *Sulle condizioni per la deliberazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli 1992, p. 231, che limita la rilevanza della specificità ai soli tre casi enunciati: luogo del giudizio, non passaggio in giudicato delle sentenze canoniche e non riesame del merito. Contra **N. Colaianni**, *Sulla deliberazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992, p. 233, che ne estende la portata, al di là delle tre eccezioni espressamente indicate, ritenendola generica per l'espressione «in particolare». **R. Botta**, *La deliberazione delle sentenze ecclesiastiche negli ultimi tre anni...*, cit., rispettivamente pag. 173 e 175.

la costituzione di un <<fattore di orientamento interpretativo>> e la <<designazione di un valore privilegiato>>⁷³.

Del resto la discontinuità nell'ambito della questione matrimoniale, affermata dalla validità di entrambe le situazioni di fatto costituite dai principi di inderogabilità della giurisdizione statale e della specialità della giurisdizione canonica, comportarono lo sviluppo indipendente dei due sistemi, ma allo stesso tempo problematiche circa la riconduzione ad unità ed unicità del sistema matrimoniale concordatario.

A tale fine, cioè di armonizzazione dell'intera disciplina sottesa la Corte Costituzionale, nella citata sentenza del 1982, ha rivalutato l'efficacia limitativa e preclusiva dei principi supremi, intesi quale limite e parametro preventivo e preclusivo della legalità concordataria.⁷⁴

⁷³ L'oscillazione tra queste due caratteristiche di fondo connota l'interpretazione costituzionale dei principi supremi nell'ambito dell'attività concretizzatrice della Corte, si veda **A.Cerri**, *il principio come fattore di orientamento interpretativo e come valore privilegiato*. In *Giur. Cost.*, 1987, 1826.

⁷⁴ In tale senso **M.C.Folliero**, ult.op.cit., pag 98 e ssg. L'Autore sottolinea che tale *reductio ad unum* da parte della Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 18 del 1982 sia il frutto di una prassi interpretativa e metodologica tesa a non valorizzare soltanto l'interpretazione autentica letterale della legislazione concordataria, bensì a coordinare e limitare la medesima con i principi supremi dell'ordinamento, di cui all'art. 7² com. della Costituzione. Per tale via, il

Pertanto l'analisi della giurisprudenza costituzionale, è stata tesa a salvaguardare e rafforzare l'unità formale e di principio del sistema concordatario alla luce della valorizzazione dei principi supremi, quali il principio di adeguata tutela giurisdizionale o il principio inviolabile connesso al diritto di difesa, senza peraltro riconoscere analogo rango al principio di esclusività della giurisdizione italiana.

Analoghi sviluppi ideologici si sono rappresentati all'interprete allorquando è mutata la dimensione normativa afferente all'apparato concordatario, nel senso che con l'avvento dell'Accordo del 1984 si è dovuto realizzare un'opera di coordinamento con la successiva legge 218/95

principio di esclusività della giurisdizione ecclesiastica sopravvive in virtù dell'ottica conservatrice. Viene altresì ribadita la considerazione in base alla quale in tanto si giunge a tale conclusione in quanto se il limite per la discrezionalità dei contenuti delle norme prodotte mediante accordi è dato dai principi fondamentali insieme alle altre regole costituzionali, diversamente per la legislazione concordataria funzione di sbarramento è rappresentata solo dai principi supremi.

sul presupposto che il nuovo sistema di d.i.p si è sviluppato sull'armonizzazione dei singoli ordinamenti nazionali in uno con le grandi convenzioni internazionali teso alla costruzione di uno spazio unico giudiziario europeo, teso cioè alla determinazione di un equilibrio.

I criteri normativi paradigmatici di riferimento si fondavano sul principio della nazionalità e sul criterio dell'inderogabilità della giurisdizione italiana, le cui radici causali si rinvenivano sulla considerazione in base alla quale la giurisdizione italiana integrasse un interesse generale da difendere rispetto agli altri⁷⁵.

⁷⁵ La sintesi di tali considerazioni è espressa da **M. C. Folliero** in *Giurisdizione ecclesiastica Matrimoniale e diritto internazionale privato* pag. 114 e ssg, in cui si analizza il regime della riforma di cui in parola sul presupposto che la riforma citata abbia determinato modifiche sia in ordine alla ridefinizione della giurisdizione italiana, sia in ordine alle regole che disciplinano la scelta del diritto applicabile sia in ordine al regime collegato all'efficacia delle sentenze straniere. Circa il procedimento di armonizzazione del resto pare opportuno tenere conto del fatto che le convenzioni internazionali fissano principi generali in particolari settori del diritto privato, imponendone l'armonizzazione con la normativa generale. Tale considerazione implica che il diritto interno degli Stati aderenti alla convenzione viene modificato per adeguarlo ai principi fissati dalla convenzione stessa. Tale processo di armonizzazione facilita ed incrementa il traffico internazionale.

La differenza tra l'ordinamento canonico e l'ordinamento italiano e l'impossibilità di equiparare l'ordinamento canonico con l'ordinamento straniero comporta che vi sia l'esclusione dell'applicazione dell'istituto della prevenzione, come già richiamato nella parte che precede, il quale criterio, tra l'altro, è stato già esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza richiamata 1824/93.

Difatti, lo spirito di tale pronuncia fondava le sue radici sull'applicazione del criterio temporale della prevenzione nel senso che il giudice preventivamente adito sarebbe stato da considerarsi giudice esclusivamente competente, alla luce dell'impostazione della giurisdizione concorrente seguita dalla Corte⁷⁶.

⁷⁶ Nel senso dell'operatività del criterio della prevenzione e dell'applicazione dell'articolo 7 del sistema di d.i.p. come modificato anche al sistema del regime pattizio della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, si veda **M.C.Folliero**, *op. ult.cit. pag 126 e ssg.* Difatti nel sistema previgente, secondo l'Autore, si rinveniva la non incidenza nei rapporti intercorrenti tra l'azione di nullità dinanzi ai Tribunali Ecclesiastici e il medesimo giudizio proposto in sede civile. Del resto la prevalenza della giurisdizione civile sulla giurisdizione ecclesiastica assegnata dalle norme sulla litispendenza comportava che l'instaurazione del giudizio civile impedisse di procedere alla delibazione della sentenza ecclesiastica e quindi di attribuire rilievo all'attività giurisdizionale svolta dall'ordinamento della chiesa fino a quando il primo non si fosse concluso e la relativa sentenza non fosse passata in giudicato. L'attuale articolo 7 si esprime nel senso di disporre che quando nel corso del giudizio nazionale venga eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto ed il medesimo titolo innanzi ad un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene il provvedimento straniero idoneo a produrre effetto per l'ordinamento italiano, può sospendere il giudizio in attesa della decisione straniera.

L'orientamento posto alla base di tale sentenza era nel senso dell'ammissibilità della proposizione del regolamento di giurisdizione al fine di far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la competenza giurisdizionale dei Tribunali Ecclesiastici in ordine alla declaratoria di nullità del matrimonio celebrato in forma concordataria.

Ammettere, secondo quanto sostenuto da autorevole dottrina l'applicazione alla fattispecie concreta degli articoli 41 e 37 c.p.c., contrasterebbe con gli elementi strutturali e funzionali proprio dell'ordinamento canonico.

Del resto paragonare il giudice ecclesiastico ad un giudice straniero, e ritenere applicabile al caso de qua l'articolo 3 c.p.c. apparve quantomeno una forzatura, anche in relazione all'ampliamento della portata applicativa dell'articolo 37 c.p.c.⁷⁷

⁷⁷ Cfr. **Mario Tedeschi**, *La Riserva di giurisdizione alla prova*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 3, 1993, pag 542 e ssg.

L'Autore, tra l'altro, sostiene che il riconoscimento dell'equipollenza degli effetti circa lo strumento della questione di giurisdizione non può riguardare la fattispecie intercorrente tra giudici italiani e giudici ecclesiastici, sul presupposto che non sussiste in tale caso il principio della reciprocità. Del resto l'articolo 11 della Costituzione consente limitazioni alla sovranità ma solo per il mantenimento della pace, della giustizia tra le Nazioni, e il favore verso le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo, non certo per altri interventi sul piano giurisdizionale, su questioni di status o su questioni personali o confessionali, quali il matrimonio sacramento, per cui poco importerebbe se in altri settori vi sono convenzioni internazionali che rinunziano alla giurisdizione⁷⁸.

⁷⁸ La convenzione di Bruxelles del 1968, riguarda questioni di carattere personale entrata in vigore il 1 novembre 1986 è stata sottoscritta tra i sei membri originari della CEE, e non concerne quindi la S.Sede. Cfr. **E.Vita**, *Corso di diritto internazionale privato e processuale*, 4° edizione a cura di F.Marconi, Torino, 1991, pag.88.

Tale dottrina autorevole del resto, sostiene che la forzatura del sistema teso ad un' equiparazione tra la giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile garantisce la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ma senza entrare nel merito di tale sentenza della Corte, tende ad evidenziare le discrasie sostanziali intercorrenti tra le due giurisdizioni.

Rileva difatti, a sostegno della sua tesi, che l'elemento di estraneità presente nell'ordinamento canonico rileva dal punto di vista soggettivo, nella misura in cui il matrimonio canonico attinge la sua disciplina sostanziale ad un ordinamento diverso da quello statale, un ordinamento sui generis,⁷⁹ e che pertanto le parti di tale matrimonio restano assoggettate alle norme previste dall'ordinamento canonico.

⁷⁹ **F. Finocchiaro**, Relazione conclusiva, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992, p. 257, 253. Nello stesso senso: **G. Balena**, Sui rapporti tra il giudizio ecclesiastico e il giudizio civile, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992, pp. 227-228. Cfr. **G. Balena**, Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992, p. 44. Cfr. **R. Botta**, I limiti degli sforzi interpretativi..., cit., p. 43; **V. Carbone**, La giurisprudenza della Cassazione..., cit., pp. 16-17. Cfr. App. Ancona, 13 novembre 1985 e App. Reggio Calabria, 13 novembre 1985, in R. BOTTA, La "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche negli ultimi tre anni..., cit., rispettivamente pp. 208 e p. Di recente, sulla stessa scia, cfr. Cass. civ., sent. 11 novembre 2005, n. 21865, in <http://www.olir.it/Documenti>. Auspica un accertamento d'ufficio, trattandosi di «un'esigenza di ordine pubblico»: G. LAUDANI, *Contraddittorio e ordine pubblico*, in Studi in onore di C. Sanfilippo, Milano, 1984, p. 468

L'estraneità di cui parla la Cassazione, non può attecchire in ordine all'ordinamento canonico, in quanto dovrebbe riguardare solo gli ordinamenti statuali, non quello canonico, ordinamento universale e valido per tutti i fedeli ed operante in Italia.⁸⁰

La questione del resto assurge maggiore dignità se si ritiene necessario analizzare la portata dell'applicazione del regolamento di giurisdizione e del criterio giuridico della prevenzione alla luce del principio della libertà matrimoniale.

Il presupposto in esame, teso a valorizzare il requisito della libera volontà degli sposi, ossia il principio di autodeterminazione, teso cioè a distinguere tra matrimonio canonico e il matrimonio civile, avrebbe dovuto a monte escludere l'intersecazione dal punto di vista effettuale dei rapporti tra le varie giurisdizioni.⁸¹

⁸⁰ Cfr. in tale senso **M. Tedeschi**, *op.ult.cit.*, pag 543 e ssg

⁸¹ Cfr. **Mario Tedeschi**, *la volontà degli effetti civili nel regime della trascrizione del matrimonio canonico*, in *Dir. Eccl.*, 1972, II, pag. 36 e ssg., in *Vecchi e nuovi saggi...*, *cit.* pag. 3 e ssg.

Anzi a sostegno della tesi della permanenza della riserva di giurisdizione, dotata di efficacia garantista, è opportuno aggiungere le ulteriori considerazioni, che si riconnettono alla critica del sistema del principio della prevenzione e del principio della concorrenza tra le giurisdizioni applicabile in tale fattispecie.

Infatti, se è vero, alla luce di tale pronuncia della Corte di Cassazione che alle parti è liberamente consentito adire indifferentemente i Tribunali dello Stato o i Tribunali Ecclesiastici, da un lato si finirebbe con il creare nuove riserve di giurisdizione ecclesiastica⁸², ma non ricorrerebbero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 39 c.p.c., che riguarda la litispendenza e la continenza di cause, in quanto i giudici diversi fanno capo allo stesso ordinamento, mentre quello canonico è un ordinamento estraneo.

⁸² Cfr. **Botta**, *Giurisdizione concorrente del pretore del lavoro in tema di giusta paga del sacerdote*, in *il Corriere Giuridico*, 1990, pag. 1267 e ssg. **R. De luca Tamajo**, *Il servizio del clero nella diocesi*, nel vol. *Rapporto di lavoro e fattore religioso*, Napoli, 8-9-10 ottobre 1987, Napoli, 1988, pag. 175 e ss.

Si finirebbe con il ridurre tale giurisdizione ad una tipicamente arbitraria, non eliminando del resto la possibilità di contrasto tra giudicati, in modo tale che le parti potrebbero adire entrambe le giurisdizioni, concorrenti, senza che il giudice civile possa dichiarare la litispendenza, sul presupposto che questa non sussiste sul piano esterno, e che per i Tribunali Ecclesiastici non hanno alcun valore le decisioni dei tribunali civili, perché non riconoscono appunto il principio di reciprocità.⁸³

Non si comprende del resto, l'accezione utilizzata da parte della dottrina⁸⁴, nel senso di riconoscere il concorso in esame quale concorso cumulativo e non meramente alternativo, e per tale via, fatta eccezione l'ipotesi concreta in cui la sentenza canonica sia stata già deliberata dall'autorità giurisdizionale italiana con sentenza passata in giudicato, il processo civile potrà sempre essere instaurato.

⁸³ Cfr. in tale senso **M. Tedeschi**, *op.ult.cit.*

⁸⁴ Cfr. **C.Cipriani**, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, nel Vol. *Concordato e legge matrimoniale*, pag. 618 e ssg., e in *Rivista Diritto di Famiglia e delle persone*, 1989, pag. 1021.

La prevenzione, peraltro, in tale accezione avrebbe il senso di complicare i rapporti tra giudicato canonico e giudicato civile, sul presupposto altresì che il giudicato canonico non esiste, e che tale via procedimentale non garantirebbe un'esplicazione concreta ed al contempo la garanzia della libertà matrimoniale, anzi lederebbe in via sostanziale il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Invece, la logica contraria di tali impostazioni richiede le seguenti considerazioni, ossia l'applicazione del criterio della prevenzione, inteso nel senso di escludere che la prevenienza di un processo dinanzi al giudice straniero potesse impedire la proposizione della domanda medesima innanzi al giudice italiano, essendo irrilevante la concorrenza tra giurisdizione italiana e giurisdizione straniera nei riguardi di una stessa lite⁸⁵.

⁸⁵ Per il testo del giudicato si vede **Lariccia**, *Dalla riserva di giurisdizione dei Tribunali Ecclesiastici al concorso di giurisdizione civile e canonica: una giusta ma tardiva affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale*, in *For.Ita.*, 1993, I,734; **Cipriani**, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, pag.1021, 1989.

Se tra l'altro si considera che le pronunce giurisprudenziali si sono espresse nel senso di riconoscere forza preclusiva alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche alla previa pendenza di un giudizio civile ai sensi dell'articolo 796 n. 6) c.p.c. (ante riforma), ma non forza preclusiva alla previa pendenza del giudizio canonico di nullità matrimoniale, ritenendo altresì che il giudizio civile possa essere paralizzato solo dall'avvenuta delibazione della sentenza ecclesiastica, si addivene per tale via alla conclusione che sembra violare in modo sostanziale il principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Il risultato in parola sembrava trovare la sua ratio nel tentativo di frustrare il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, ed anche di improntare su un evidente favor la giurisdizione italiana, alla cui preclusione non sarebbe valsa la previa pendenza del giudizio di delibazione.

Per altra via, secondo un'interpretazione autorevole, si ritiene sussistente un concorso di giurisdizione, ossia un rapporto concorrente in quanto le stesse vengono reciprocamente riconosciute ed in quanto non rinunciate, affermate⁸⁶.

Tale nuova disciplina sarebbe stata di portata tale da riconoscere il concorso tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale, la cui scelta appare libera e discrezionale.

Come segnale di critica a tale interpretazione ricorre, a parere della scrivente, un nesso tra l'inderogabilità della giurisdizione italiana e la riserva a favore dei tribunali ecclesiastici,

⁸⁶ Cfr. in tale senso **M.C.Folliero**, op.ult.cit., pag. 94 e 95; a conclusioni opposte perviene **Licastro**, *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale*, pag.154, il quale accenna al presupposto interpretativo dato dal nesso intercorrente tra inderogabilità della giurisdizione italiana e riserva a favore dei tribunali ecclesiastici e giunge alla conclusione in base alla quale la materia matrimoniale, nonostante l'introduzione della legge 218/95 non ha subito modifiche, nel senso che pertanto continuerà ad operare la riserva di giurisdizione, vertendo su diritti indisponibili. Analogamente **Botta**, *il matrimonio*, pag. 290, secondo il quale caduto il mito dell'illimitatezza della giurisdizione dello Stato, la riserva di giurisdizione ecclesiastica sembrerebbe trovare maggiori conferme di sopravvivenza.

considerato anche la particolarità dei diritti su cui si verte, connotati dal carattere di indisponibilità, per cui il venir meno di tale riserva circa le questioni matrimoniali si scontrerebbe sostanzialmente con il sistema teso a rivalutare in concreto l'ottica garantista per l'individuo-cittadino-fedele.

Alla luce di ciò, a sommo parere della scrivente non sembra si possa ammettere che il criterio della prevenzione operi, nei rapporti tra ordinamento canonico ed ordinamento statale, neppure secondo modalità particolari.

Sulla scia di tale opinione, le limitazioni alla delibazione, non possono essere volontariamente derogate dai cittadini, né tantomeno possono essere rimesse all'interpretazione sistematica dell'impianto normativo, bensì possono e devono risultare da un'espressa disposizione normativa;

a tale proposito ci si riferisce alle condizioni espresse ai numeri 5) e 6) articolo 797 c.p.c., nella parte in cui il legislatore ha previsto che la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale sia impedita qualora siano configurabili categorie di impedimenti giuridici dettagliatamente elencati, tra cui la contrarietà all'ordine pubblico, oppure da una lettura interpretativa sistematica sottesa al sistema nel suo complesso, tendendo comunque conto delle peculiarità proprie dell'oggetto, dei soggetti, della materia che è investita nel procedimento in esame.

Per l'impostazione a cui si ritiene non aderire, pertanto, come corollario della tesi della non sopravvivenza della riserva di giurisdizione in capo ai tribunali ecclesiastici, la prevalenza è assicurata e garantita alla pronuncia che per prima avesse ricevuto la stabilità di giudicato, indipendentemente dall'organo giudicante.

Per tale ottica di interpretazione il paradigma normativo era rappresentato dal Concordato del 1984 come modificato e della legge 218/95, e dai relativi criteri di collegamento. Secondo tale interpretazione difatti, il tratto saliente del nuovo sistema consiste nel fatto che il cittadino che ha contratto matrimonio concordatario può scegliere liberamente se affidare il controllo di validità alla giurisdizione ecclesiastica oppure per converso a quella civile⁸⁷.

Quest'ultima può essere prorogata o derogata, quindi ci sarà un atto di libera scelta, e pertanto alla prescelta purchè previamente adita, competerà la decisione⁸⁸.

⁸⁷ **M.C.Folliero**, *op. ultima citata*, Il rinvio al diritto straniero è caratterizzato dalla regola dell'equivalenza tra i diritti applicabili, ed è altresì anche subordinato all'individuazione dell'ordinamento con cui la fattispecie da regolare presenti caratteristiche di più stretta connessione. Tale stretta connessione è il diritto concretamente applicabile va individuata utilizzando i titoli di giurisdizione e i criteri di collegamento generali e speciali di cui questa legge fa menzione negli specifici ambiti di riferimento. Giova altresì ricordare che tale valutazione va compiuta in relazione al limite dell'ordine pubblico che di fatto paralizzava e vanificava di fatto la concreta operatività della norma di conflitto. In ordine alla scelta cfr. **Vitale**, *ordinamento giuridico ed interessi religiosi*, Milano 1996, pag. 440, 441 e **R.Botta**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 1994, a76 e ss.

⁸⁸ **M.C.Folliero**, *op.ult.cit.*, pag.141 e ssg.

Secondo tale impostazione lo scenario normativo nel quale rintracciare il diritto applicabile all'impugnativa del matrimonio concordatario, deve rinvenirsi nell'applicazione degli articoli 3, 4 e 32 della legge 218/95, nel senso che il giudice italiano cui spetti o a cui sia stata affidato il controllo di validità di un matrimonio concordatario deve preliminarmente svolgere un'attività di qualificazione, ossia deve ricercare in base a quale ordinamento (quello del foro o quello canonico) esistano le norme sostanziali più idonee a disciplinare la fattispecie sottoposta al suo esame. Secondo autorevole dottrina, difatti, la procedura assume una particolare connotazione: il giudice italiano potrà procedere all'applicazione della giurisdizione italiana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 e 32 legge 218/95, qualora uno dei coniugi è cittadino italiano oppure qualora il matrimonio sia stato celebrato in Italia.

Per tale via, pertanto i criteri prescelti designeranno prevalentemente la legge italiana come disciplina sostanziale dell'azione di nullità instaurata in sede civile, salvo poi considerare un'ampia interpretazione del criterio relativo alla prevalente localizzazione della vita matrimoniale, che può servire a designare l'ordinamento canonico come il luogo rispetto a cui la vita familiare sia stata condotta nel rispetto dei dettami di tale ordinamento.⁸⁹

La seconda alternativa, secondo tale tesi, che può venire in rilievo, deve e può tenere conto dell'applicazione dell'articolo 28 della legge 218/95, ossia il criterio del locus celebrationis.

Se tale criterio avesse come margine di afferenza quello relativo all'ambito di validità o di vigenza spaziale territoriale degli ordinamenti stranieri richiamabili, allora l'ordinamento canonico risulterebbe non applicabile.

⁸⁹ M.C.Folliero, *op.ult.cit.*, pag.142 e ssg

Del resto, a quest'idea preliminare si oppone la rilevanza assegnata all'articolo 2 della legge ai principi convenzionali, e quindi all'Accordo del 1984, nella misura in cui l'ordinamento confessionale, nell'esplicazione dei suoi poteri giurisdizionali ha accettato di apparire come un ordinamento straniero e di utilizzare il sistema di collegamento proprio del d.i.p.⁹⁰.

Tali percorsi interpretativi delimitano pertanto la fase della qualificazione.

In assenza altresì di un sistema organico di collegamenti, il tenore complessivo delle norme canoniche rende impraticabile il rinvio alla legge italiana, sulla base di una lettura in combinato disposto tra l'Articolo 8.3 dell'Accordo e tra il principio della competenza esclusiva della chiesa sul matrimonio dei battezzati.

⁹⁰ Cfr. in tale senso **M.C.Folliero**, *op.ult.cit.*, pag 143; si veda altresì il richiamo al contenuto del n. 4) lett. b) del Prot. Add. , laddove si precisa che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio si intendono riferiti al diritto canonico, nonché si consideri il vigente articolo 23 Tratt. Later. che si esprime in tale senso “ *Per l'esecuzione nella Repubblica delle sentenze emanate dai Tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale*”.

Per tale via, si ricorrerà all'applicazione della legge canonica per come viene intesa ed interpretata nel tempo nell'ordinamento richiamato, alla stregua degli articoli 14 e 15 legge 218/95. Tale rinvio del resto non comporterà a detta dell'Autore, un adattamento oppure una manipolazione sulla base dei principi e dei criteri di interpretazione propri della legislazione nazionale in materia.⁹¹

In ogni caso, sarà opportuno tenere in debita considerazione gli interessi di fondo che ogni sistema di d.i.p tende a realizzare, ossia l'omogeneità internazionale delle soluzioni delle controversie e la salvaguardia dell'armonia interna del foro.

⁹¹ Cfr. **M.C.Folliero**, *op.ult.cit.*, pag 146

In tale prospettiva, nella determinazione dell'equilibrio tra armonia normativa internazionale e coerenza interna di un ordinamento statale, che la posizione della lex fori sia privilegiata e diversa rispetto alla legge straniera è evidenziato in ogni sistema di diritto internazionale privato ed in particolare a mezzo della presenza di tecniche e principi quali ad esempio: a) le disposizioni unilaterali; b) le norme di applicazione necessaria; c) i limiti di ordine pubblico internazionale; d) la frode alla legge, oltreché di specifici criteri valutativi tra cui si segnala l'articolo 13 della legge 218/95 e l'articolo 31 comma 2, a proposito della disciplina della separazione personale o dello scioglimento del matrimonio che comportano un valore del diritto straniero inferiore rispetto alla lex fori.⁹²

⁹² E' stato altresì egregiamente osservato dall'Autore che le nuove norme di diritto internazionale privato debbano essere applicate, ai sensi dell'articolo 2 della Legge di Riforma, in modo da non pregiudicare l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Ne discenderebbe altresì che deve essere sempre favorita l'interpretazione idonea ad operare il coordinamento tra i due tipi di norme, poste allo stesso livello gerarchico, tenendo conto del rispettivo ambito di competenza e della funzione a ciascuno assegnata. Pertanto, le modalità di tale coordinamento, più che garantire l'applicazione esclusiva delle norme di diritto internazionale convenzionale sulle corrispondenti norme italiane, devono limitarsi a non pregiudicare la piena operatività delle norme di diritto convenzionale, nella misura e con gli effetti da esse volute, in tal senso **M.C.Folliero**, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento automatico e procedimenti speciali*, 2, *Dir. Eccl.*, 1999, I, pag. 717.

Un altro punto di grande rilievo consiste nella precisazione contenuta nell'articolo 15 della predetta legge 218/95, in base al quale l'interpretazione e l'applicazione nel tempo del diritto straniero devono essere assoggettati ai criteri propri di tale diritto, essi cioè valgono anche quando si fa luogo all'applicazione di norme straniere sulla base del diritto internazionale privato.

Ciò equivale a riconoscere che il diritto straniero viene assunto in quanto sistema giuridico, avvalendosi degli strumenti interpretativi in esso elaborati e delle regole concernenti la sua efficacia nel tempo, le quali ne fanno parte integrante.

Il limite all'applicazione è rappresentato dalla contrarietà all'ordine pubblico, nel senso che laddove si verifichi la presenza di un'interpretazione o di metodi di interpretazione della norma straniera nel suo ordinamento di origine,⁹³

⁹³ **P.Consorti**, *La tutela della buona fede come principio di ordine pubblico nelle sentenze di nullità del matrimonio canonico*, in *Dir. Eccl.*, 1985, II, 163-164; **Uccella**, *Sentenze canoniche di nullità matrimoniale ed ordine pubblico italiano, prime riflessioni*, in *Dir. Eccl.*, I, pag. 556 e ssg.; **F.Finocchiaro**, "Principi supremi", *ordine pubblico italiano e auspicata parità tra divorzio e nullità canonica del matrimonio*, in F.Cipriani.

con esiti contrari ai valori normativi fondamentali della lex fori, non si potrà adattarne i contenuti ad essi, ed anzi si dovrà disapplicare tale norma straniera perché appunto in contrasto con l'ordine pubblico, sul presupposto che tale principio di ordine pubblico è per definizione indisponibile, ed è un valore tutelabile erga omnes, e sottratto alla disposizione da parte dell'autonomia privata.

A sostegno invece del principio del mantenimento della riserva di giurisdizione vengono in rilievo, a parer della scrivente, le seguenti argomentazioni che di qui a poco saranno esaminate, alla luce del non verificarsi di contrasti tra giudicati, e sul presupposto della non assimilazione alle pronunce straniere delle pronunce emesse nell'alveo dell'ordinamento canonico⁹⁴.

⁹⁴ Cfr. **Sarti**, *Le ragioni di inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, in *Dir. Eccl.*, 1998, II, pag.341; in giurisprudenza si veda Cass. 2 marzo 1995, n.3314, in *Fam. e Dir.*, 1995, pag.334 e ssg. E Corte Cost. 1 dicembre 1993 n.421 con nota di **Cipriani**, *Alla ricerca della riserva perduta*. Alla specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine, quale criterio di cui occorre tener conto fa riferimento l'articolo 4 lett b) Prot. Add.

E' opportuno altresì ricordare che la negazione del rapporto di equivalenza tra pronunce straniere e pronunce ecclesiastiche produce come corollario l'esclusione del meccanismo della litispendenza internazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 218/95 e dell'articolo 64 lettera f) legge 218/95. In primo luogo l'analisi prende le mosse dall'aspetto procedurale del sistema matrimoniale concordatario, nel senso che per le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale vige ancora il giudizio costitutivo di exequatur per la loro efficacia interna, sia dichiarativa sia esecutiva⁹⁵.

⁹⁵ L'entrata in vigore di questa nuova **legge** ha inevitabilmente contribuito a sollevare ulteriori interrogativi circa la questione della **delibazione** delle **sentenze** ecclesiastiche di **nullità** matrimoniale, andando ad aumentare il già esistente caos. Iscrivendosi all'interno di quel processo volto a favorire la libera circolazione delle **sentenze** straniere, la l. n. 218 del 1995, nel suo Titolo IV, ha radicalmente riformato la disciplina dell'efficacia sul territorio dello Stato italiano delle **sentenze** e degli atti emanati in ordinamenti stranieri. Ha previsto, infatti, il riconoscimento automatico di tali provvedimenti, sempre che siano rispettati i requisiti fissati nell'art. 64 (gli stessi sostanzialmente che prima regolavano il procedimento di **delibazione** delle **sentenze** straniere ex artt. 796 e ss. c.p.c., ora abrogati), relegando ad un'ipotesi meramente eventuale l'instaurazione di un processo deliberativo (in caso di mancata ottemperanza spontanea, di contestazione del riconoscimento o qualora sia necessario un procedimento di esecuzione forzata ex art. 67).

Poiché storicamente si è registrata la tendenza volta ad equiparare i destini italiani delle **sentenze** straniere a quelle delle **sentenze** ecclesiastiche, è sorto il dubbio di un'eventuale estensione della nuova disciplina internazionale al regime concordatario matrimoniale, «formalizzando» il ritorno a quell'automatismo vigente nel 1929.

L'argomento a sostegno di tale orientamento è quello volto a considerare il rinvio agli artt. 796 e 797 c.p.c. come un rinvio dinamico alle condizioni previste dalla **legge** italiana per la dichiarazione di efficacia delle **sentenze** straniere che va quindi a sostituire i precedenti **con** gli attuali artt. 64 e ss. della l. n. 218. In tal senso, **G. Badiali**, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in «Rivista di diritto internazionale», 1, 2000, pp. 50-70; **F. Finocchiaro**, *Profili problematici del riconoscimento civile del matrimonio canonico*, in «Il diritto ecclesiastico», 1, 1999, p. 42; **M.C. Folliero**, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento "automatico" e procedimenti "speciali"*, in «Il diritto ecclesiastico», 4, 1997, pp. 946-979

In un'ottica evolutiva storica del sistema della delibazione, il codice del 1942 parlava genericamente di efficacia o di dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, indicandosi nella terminologia utilizzata come delibazione tutto il procedimento necessario per attribuire alla sentenza straniera i possibili effetti ad essa ricollegabili come atto

Circa il supporto giurisprudenziale, cfr. app. Firenze, sent. 31 marzo 2000, in «Il diritto ecclesiastico», 2, 2000, pp. 244-251.

Altra argomentazione l'art. 2 della **legge** in questione che fa salva l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia, tra le quali vi rientra il testo pattizio. A questa se ne aggiungono altre: l'impossibilità per una **legge** unilaterale dello stato di modificare il Concordato, richiedendosi un preventivo accordo **con** la Santa Sede; il considerare il rinvio agli artt. 796-797 del c.p.c., attualmente abrogati, come un rinvio fisso, consistente nell'averne introdotto il contenuto nel testo concordatario; nonché la recente riforma dell'ordinamento dello stato civile approvata **con** D.P.R. 30 novembre 2000, n. 396, che sembra aver risolto ogni dubbio considerando le **sentenze** pronunciate all'estero di **nullità**, scioglimento o cessazione degli effetti civili direttamente trascrivibili, salvo contestazioni, diversamente dalle **sentenze** ecclesiastiche per le quali prevede espressamente la strada obbligata della **delibazione** da parte della Corte d'appello ai fini della trascrizione ed annotazione nei registri dello stato civile. Sostengono tale impostazione: **G. BARBERINI**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2005, p. 222; **M. CANONICO**, *op. cit.*, pp. 41-42; **C. MARINO**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche...*, *cit.*, pp. 26-47, in part. pp. 33-34; **P. MONETA**, *Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali*, in «Il diritto ecclesiastico», 3, 1997, pp. 819-820; **M. RICCA**, *Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. «Vecchie eccezioni» che assurgono a regole e «regole vecchie» che degradano ad eccezioni*, in «Il diritto ecclesiastico», 3, 1997, pp. 671-700. Una recente conferma in tal senso: cfr. Cass. civ., sent. 10 luglio 1999, n. 7276, in «Nuova giurisprudenza civile e commerciale», 1, 2000, pp. 62-64, **con** nota di U. ROMA, *Inapplicabilità della l. 31.5.1995, n. 218 ai provvedimenti ecclesiastici di dispensa super rato ed alle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio*; Cass. civ., 30 maggio 2003, n. 8764, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 3, 2003, pp. 942-944. La situazione paradossale che si è venuta a creare di regime processuale più favorevole per le giurisdizioni straniere, provoca forti critiche per la disparità di trattamento che viene a crearsi tra i cittadini italiani, quali soggetti principali delle **sentenze** ecclesiastiche, e gli stranieri. Critiche che, a ben vedere, quando si tratta di instaurare un rapporto particolare tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale, sembrano svanire per magia, affermando come sia l'evidente specificità dell'ordinamento canonico a giustificarne l'attuazione. Cfr. in tale senso **M.C.Folliero**, *op.ult.cit.*, pag. 154 e ssg.

giurisdizionale, non solo quelli esecutivi ma anche quelli relativi all'efficacia di cosa giudicata.

In tale ottica la delibazione si inquadrava come una condicio iuris, un atto di accertamento costitutivo, come tale necessario per l'attribuzione di efficacia della sentenza straniera.

Inoltre il principio per il quale il riconoscimento di efficacia della pronuncia straniera si riferisce ad essa in quanto tale, ne deriva che gli effetti decorrevano non già dal passaggio in giudicato della sentenza di delibazione, bensì dal momento del loro prodursi nell'ordinamento straniero.

A tale riguardo si parlava di retroattività degli effetti della sentenza straniera delibata⁹⁶.

Del resto, nell'ambito della sentenza ecclesiastica sarebbe quantomeno opportuno distinguere tra efficacia accertativa ed efficacia esecutiva, funzionale alla trascrizione delle

⁹⁶ Di conseguenza l'azione di delibazione di sentenza straniera era soggetta, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, alla prescrizione ordinaria decennale ex articolo 2946, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza straniera, Cass. 23 Ottobre 1993, n.10557, in *Giu.Ita.*, 1994, I, 1, 1019;

sentenze di nullità matrimoniale nei registri di stato civile.

La legge di riforma invece stravolge la dinamica procedurale sottesa al codice del 1942, introducendo il principio dell'automatico riconoscimento delle sentenze straniere.

L'effetto di tale automatico riconoscimento delle sentenze straniere consiste nel fatto che queste producono effetti di giudicato sia sul piano del diritto sostanziale sia sul piano del diritto processuale, nel senso di preconstituire l'obbligo delle parti e del giudice di conformarsi alla decisione straniera e di impedire la formazione del giudicato sostanziale sulla medesima lite.

Si ritiene, peraltro, che un eventuale automatico riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità priverebbe da un lato lo Stato del potere proprio caratterizzato dall'operatività del meccanismo di exequatur, e pertanto sottrarrebbe allo stesso il potere di controllo⁹⁷.

⁹⁷ Quanto al riconoscimento delle sentenze straniere l'art. 64 della legge 218/95 riproduce sostanzialmente le condizioni previste all'articolo 797 c.p.c., anche in ordine al requisito della non contrarietà all'ordine pubblico, inteso in senso ampio come espressione dei principi quali risultano attualmente da una visione complessiva dell'intero ordinamento, quale portato delle ideologie presenti in campo sociale, morale ed economico.

E' stato sostenuto altresì che il procedimento di delibazione così mutato nell'ottica della riforma di d.i.p. si evince anche dalle norme che sono poste a fondamento di tale procedimento, ossia l'articolo 64 e l'articolo 67 della legge 218/95⁹⁸.

Per altra strada, forse spinta da ragioni conservatrici e di garanzia di tutela dell'elemento fideistico, si ritiene che il giudizio eventuale di delibazione comporti il sopravvivere del procedimento di delibazione, inteso nella maniera anteriore alla riforma, considerato che l'avvento della nuova normativa di cui alla legge 218/95 non si ritiene applicabile a tale ambito, le cui ragioni normative si ispirano a principi di cooperazione e della libera circolazione ed integrazione tra i valori di riferimento dei diversi ordinamenti.

⁹⁸ Cfr M.C.Folliero, op.ult.cit., pag.162. Secondo l'Autore l'eventuale giudizio di contestazione di cui all'articolo 67 della legge 218/95 non può essere assimilato al giudizio di delibazione inteso alla vecchia maniera, in quanto non nonostante ricorrano i presupposti per il giudizio di contestazione del riconoscimento, la sentenza straniera è già di per sé efficace, e il giudizio di contestazione mira semplicemente a realizzare una verifica formale dei presupposti di legge. Anche dal punto di vista temporale, gli effetti che si realizzano sono differenti, nel senso che vigente il regime della delibazione, l'efficacia della sentenza straniera dipendeva dalla sentenza italiana di delibazione, mentre la riforma attuale prevede che sulla base dell'art. 64 della legge 218/95 gli effetti siano direttamente riconosciuti e connessi all'esistenza della sentenza straniera che è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento e questo anche in presenza di un giudizio di contestazione del riconoscimento ex art. 67. Questo ad indicare che in tale giudizio di contestazione la Corte d'Appello deve comunque limitarsi a verificare formalmente la presenza dei requisiti di legge necessari al fine del completamento della procedura.

Per altra via, seguendo il percorso interpretativo che ravvisa l'assimilazione concettuale delle sentenze canoniche rispetto alle sentenze straniere, tale premessa comporterà un adeguamento formale sostanziale dell'art. 8.2 N.A. con l'articolo 64 della 218/95, e tale tipo di equipollenza determinerà anche un'interpretazione di adeguamento coordinativo nell'ottica di un rapporto tra legge speciale e legge generale⁹⁹.

Difatti il coordinamento tra legge speciale e legge generale si esprime in modo appropriato nell'articolo 2 della legge 218/95, nel senso che l'articolo 2 non parla di prevalenza delle norme di diritto internazionale convenzionale sulle norme di diritto privato e processuale, bensì precisa come queste ultime debbano essere applicate in modo tale da non

⁹⁹ **C. Marino**, *Ancora in tema di riconoscimento delle delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in Riv. Tri.dir.proc.civ., 2000, pag.702, e **C. Marino**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel sistema italiano di diritto internazionale e privato e processuale*, Milano, 2005, pag.47;

pregiudicare la conseguente applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia¹⁰⁰.

Si tratta oltremodo anche di riconoscere l'attualità di un processo di adattamento tra il contenuto normativo di cui all'articolo 8.2 N.A e l' articolo 64 della Legge 218/95, se si ritiene operare la delibazione alla stregua di tale nuova normativa¹⁰¹.

Del resto la considerazione volta a ricercare una coesistenza ed un coordinamento troverebbe sostegno alle sue tesi sul presupposto che l'inserzione di norme dal carattere speciale non vale a pregiudicare l'applicazione o a restringere la medesima rispetto alla norma generale. Tale considerazione vale ad indicare che la disciplina convenzionale speciale e quella comune generale coesistono tra di loro in rapporto di

¹⁰⁰ Cfr. **M.C.Folliero**, *op.ult.cit.*, pag. 169 e 170 e ssg, ravvisa l'esigenza di coordinamento tra la normativa generale e speciale tenendo in debita considerazione l'interesse di non snaturare la specifica funzione assegnata alla disciplina convenzionale. Questo presupposto si verifica nonostante non sia presente nella norma di diritto internazionale convenzionale il carattere dell'imperatività. Tra le norme che delimitano il confine e l'applicazione delle norme di diritto convenzionale internazionale si ravvisa l'esistenza delle norme di diritto materiale uniforme, norme che si caratterizzano per il fatto di indicare in via diretta ed immediata, senza utilizzare cioè il tramite della disciplina nazionale un proprio ambito normativo di operatività inderogabile sia da parte dei soggetti interessati al rapporto in tale modo disciplinato sia da parte degli stessi Stati contraenti.

¹⁰¹ **G.Comolli**, *La Legge 218/95 ed il riconoscimento nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, a proposito di una recente sentenza*, in *Dir. di famiglia*, 1997, II, pag.1655

alternatività, salvo che la normativa speciale escluda espressamente il ricorso a quella generale.

Le modalità di coordinamento in buona sostanza si esplicano non nella prevalenza in toto delle norme di diritto internazionale convenzionale sulle norme di diritto internazionale privato e processuale, bensì occorrerà individuare i contenuti necessari delle norme convenzionali, in quanto questi ultimi costituiscono un campo inderogabile di applicazione, un limite *ratione materiae et personarum* tale che le norme di d.i.p. dovranno cedere al fine di non pregiudicarne l'operatività¹⁰².

Tale conclusione operativa prende le mosse dalla considerazione in base alla quale la disciplina convenzionale speciale e quella comune generale coesistono tra di loro in un rapporto di specialità relativamente ai requisiti della delibabilità:

¹⁰² Nel senso dell'applicazione delle norme di cui all'art.796 e 797 c.p.c. **M. Tedeschi**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 199, pag.284;**P.Di Marzio**, *Diritto giurisprudenziale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale:rispetto del diritto di difesa e dell'ordine pubblico*, nota a Cass. Sez.I, sent 31 maggio 2003, n.8764;

ossia la competenza internazionale, l'istituto del riesame nel merito, l'eventuale controllo sul diritto applicato fermo restando il riferimento al codice di rito per quanto riguarda il procedimento salvo che la normativa speciale escluda il ricorso a quella di carattere generale.¹⁰³

Per tale tesi pertanto si è realizzato un superamento del concetto di riserva di giurisdizione in un'ottica di bilanciamento tra i vari ordinamenti, in un ordinamento che mette a disposizione dell'interlocutore esterno una piattaforma normativa estremamente amichevole nella quale quest'ultimo può ritrovare tutte le garanzie di cui si rendeva portatore l'ordinamento canonico rivendicando il principio della riserva di giurisdizione¹⁰⁴.

¹⁰³ Cfr in tale senso **M.C.Folliero**, *op.ult.cit.*, pag. 173, 174 e 175 e ssg.

¹⁰⁴ Cfr. **M.C.Folliero**, *op.ult.cit.*, pag.182 e ssg.

Oggi, secondo tale orientamento dottrinario, invece il sistema normativo esprime una piena pariteticità/concorrenza di rapporti tra gli ordinamenti e le loro giurisdizioni che si sostanzia nel consentire al cittadino italiano di rinunciare convenzionalmente alla giurisdizione nazionale, o di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano nel primo atto del giudizio in cui sia stato convenuto, oppure nel riconoscere automaticamente le sentenze di ordinamenti alla cui giurisdizione il cittadino ritenga di sottoporsi¹⁰⁵. Per converso riconoscere in capo alla Chiesa il potere di compiere tale controllo, che si sostanzia nel permanere della riserva di giurisdizione, trova la sua ratio nell'affermazione della separazione dei poteri, spirituale e temporale e nell'affermazione dell'espressa previsione della reciproca sovranità ed indipendenza, come del resto espresso nell'articolo 7 della Costituzione vigente.

¹⁰⁵ **M.C.Folliero**, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento automatico e procedimenti speciali*, *Dir.Ecl.*, 1999, I, pag.707, e in particolare nota 40 e 42

Del resto, non pare opportuno riconoscere apoditticamente alla Chiesa e al suo ordinamento la legittimazione a conoscere circa le cause matrimoniali, ma ad avviso della scrivente i presupposti di tale soluzione interpretativa trovano i loro appigli normativi nel generale sistema ordinamentale, che possono enuclearsi nei seguenti:

valorizzazione del principio di uguaglianza sostanziale, del principio concordatario, del principio della separazione formale e sostanziale tra l'ordinamento statale e confessionale e di infine valorizzazione della natura giuridica dell'elemento trascrizione e del rapporto intercorrente tra matrimonio atto e matrimonio rapporto.

Tali principi affermati poc'anzi, del resto, sono determinanti al fine di consentire in capo all'interprete che sposi posizioni più garantiste per l'ordinamento la soluzione tesa al mantenimento della riserva di giurisdizione¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Sul punto **Ballarino**, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1997, pag. 175 e ssg.; **Consolo**, *Il procedimento di exequatur dei giudicati stranieri fra vaghezza, irrisolti aneliti legislativi e circolari di tamponamento*, in *Fam e Dir.*, 1997, pag. 175 e ssg.

Entrando nello specifico, viene in rilievo la considerazione su cui si fondano le relazioni intercorrenti tra lo Stato e Chiesa, in base alla quale se il matrimonio come atto, ossia il matrimonio in fieri è regolato dal diritto canonico, per ragioni di aderenza logica anche il giudizio circa la validità di tale matrimonio non può che essere di spettanza dei tribunali ecclesiastici.

Del resto, anche alla luce di quanto emerge successivamente all'entrata in vigore della Legge 218/95, emergono sostanziali differenze tra la giurisdizione ecclesiastica e quella di uno stato straniero, a tal punto da far venir meno quel *quid commune*, quella *ratio iuris* che consentirebbe l'estensione analogica dell'intera procedura prevista nel c.p.c (ante riforma) per la delibazione delle sentenze straniere, ed oggi delle norme contenute nella citata legge di riforma¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Del resto, come sostenuto anche nella Sent. Cass. Sez. I., 31 maggio 2003, n.8764, la sentenza ecclesiastica non è una sentenza straniera in senso tecnico, bensì una sentenza estranea, pronunciata non da un giudice straniero, bensì da un giudice di un altero ordinamento che opera sul territorio italiano. Mancando la sentenza straniera, pertanto, difetterebbe il requisito principale per l'applicazione della legge 218/95. **F.Finocchiaro**, *Relazione Conclusiva, in Matrimonio Concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di Cipriani, Napoli, 1992, pag. 257.

Le note che si esprimono tale divario si sostanziano nella finalità propria del riconoscimento delle sentenze straniere rispetto al riconoscimento operato sulle sentenze ecclesiastiche: nel primo caso, ai provvedimenti già muniti di efficacia temporale, viene conferita una più ampia efficacia nello spazio, mentre nel secondo caso la finalità è quella di rendere efficaci civilmente i provvedimenti canonici, i cui effetti sono originariamente circoscritti ad un terreno spirituale¹⁰⁸.

A sostegno della esclusione della giurisdizione ecclesiastica non può giovare neppure l'argomento testuale di cui all'articolo 34 del Concordato come abrogato: difatti se è vero che l'articolo 34 del Concordato nella sua originaria formulazione è sparito, è anche vero che si tratta di una formulazione dal carattere meramente redazionale,

¹⁰⁸ Cfr. **E. Sarti**, *Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, nota a Corte d'Appello Firenze, sent. 28 maggio e 1 ottobre 1997, in *Dir. eccl.*, 2000, II, pag. 341; **L. Lacroce**, *Giurisdizione sul matrimonio concordatario e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: dalla giurisdizione alternativa del giudice civile alla giurisdizione eventuale del giudice ecclesiastico*, nota a Cass. Sez I, sentenza 16 novembre 1999, n. 12671, in *Giu.civ.* I, 2000, pag. 1436; e **G. Lagomarsino**, *Ordine pubblico concordatario e buona fede affidamento ostacolano la delibazione delle sentenze di nullità per simulazione?*, in *Dir.Eccl.*, 2002, I, pag. 688.

considerato che il riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica e della sua esclusività è in re ipsa e si ricava altresì dal complesso del sistema, nell'ottica appunto di una interpretazione non meramente formale della normativa¹⁰⁹.

Altro elemento teorico su cui si fonda il permanere, a parere della scrivente, della riserva di giurisdizione si fonda sulla ratio sottesa all'articolo 7 della Costituzione, ossia il principio concordatario, nel senso che se non venisse rispettato tale principio si finirebbe con il ridurre la Chiesa in balia delle scelte operate dall'altro contraente a livello interno e quindi senza limiti di natura pattizia.

Difatti si ritiene pertinente a sostegno della permanenza della riserva di giurisdizione considerare che le norme pattizie, stante la loro natura e rilevanza costituzionale, non possono essere derogate unilateralmente dal legislatore nazionale, né con legge ordinaria né con legge costituzionale, in quanto il titolo costitutivo di tali accordi

¹⁰⁹ Cfr. **G.Balena**, *sui problemi derivanti dal concorso tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile in materia di nullità di matrimonio*, nota a sent. Cass. Sez. I, 9 dicembre 1993, n. 12144, in *Foro Italiano*, 1995, I, pag. 284;

non si ravvisa nella legge bensì negli accordi, atti negoziali la cui modifica non rientra nella disponibilità delle parti ¹¹⁰.

Neppure peraltro si ritiene che possa essere richiamato il criterio dell'omologia tra i due ordinamenti giuridici, in modo da concretizzare un concorso tra giurisdizioni, stante il carattere a base secolare in uno e a base spirituale nell'altro.

Pertanto dal presupposto della mancata identità funzionale sostanziale tra i due ordinamenti, nel senso che nelle sentenze statali la materia di riferimento è di natura prettamente temporale, mentre in ordine alle sentenze ecclesiastiche la materia è di carattere spirituale, ed infine sul presupposto in base al quale le sentenze sullo stato delle persone non passano mai in giudicato, derivano come corollario a sostegno della permanenza della riserva di giurisdizione le seguenti considerazioni: la natura

¹¹⁰ Cass. Sez I, sent. 31 maggio 2003, n.8764, in *Dir. Eccl.*, 2004, II, pag. 157, con nota di **P. Di Marzio**, *Diritto giurisprudenziale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*; ed in *Giur. Ital.* 2004, 1, pag. 967, con nota di **G. Cerreto**, *Delibazione della sentenza di nullità ecclesiastica di nullità matrimoniale, la giurisprudenza si consolida*; **S. Ferlito**, *Il Concordato nel diritto interno*, Napoli, 1997, pag.68.

dell'ordine della Chiesa e dello Stato si ha riguardo ai connotati di autonomia ed indipendenza¹¹¹: lo Stato è incompetente a conoscere dei rapporti che si radichino nell'ordine proprio della Chiesa, altrimenti si correrebbe il rischio di ammettere e di legittimare il giudice statale a giudicare secondo la legge canonica, invadendo l'ordine proprio della Chiesa e negando allo stesso modo le basi sui cui riposa il suo ordine proprio, e di conseguenza le parti potrebbero mutare il vincolo e allo stesso tempo anche la disciplina giuridica dello stesso ad libitum¹¹².

Altresì sembra essere contrario al principio garantista espresso nella Costituzione, avente ad oggetto la supremazia dello Stato di diritto sostenere, come ritiene parte della dottrina¹¹³, che il recupero della giurisdizione italiana e della sovranità nazionale a seguito del Concordato del 1984 non necessitava di ricevere esplicitazione concreta, sul

¹¹¹ Cfr. in tale senso **M.Tedeschi**, *La riserva di giurisdizione alla prova. Prospettazioni teleologiche e realtà ontologica*, *op.ult.cit*, pag. 544 e ssg.

¹¹² Cfr. in tale senso **M.Tedeschi**, in AAVV, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile* a cura di S.Berlingò e V.Scalisi, Milano, 1994, pag.325; **A.C.Jemolo**, *Diritto della Chiesa e diritti stranieri*, in *Arch.giur.* 1934, pag. 29

¹¹³ Cfr. **Mantuano**, *Ordine proprio della Chiesa e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, pag.361

presupposto in base al quale, essendo l'Italia uno Stato indipendente e sovrano, non ha bisogno di ricordare all'interlocutore in genere di avere un illimitato potere di giurisdizione.¹¹⁴

A parere di chi scrive, si ritiene che lo Stato non rivendica, non avoca a sé direttamente la facoltà di ius dicere, e dall'altro lato la Chiesa non rinuncia espressamente alla giurisdizione in tale materia.

Del resto, la terminologia utilizzata dal legislatore, non lascia spazio a dubbi, e neppure può dirsi che è stata utilizzata ad pompam: basti pensare all'espressione "specificità dell'ordinamento canonico e del sacramento del matrimonio canonico", che necessita per tale via di un'autonoma e propria disciplina sia relativamente al momento della creazione del vincolo sia al momento dello scioglimento del medesimo.

¹¹⁴ Questa è la replica di **Cipriani**, *nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, pag. 608, in quanto lo Stato Italiano non aveva bisogno di ribadire formalmente e solennemente di avere il potere giurisdizionale anche in materia matrimoniale

Si deve altresì riconoscere che se nei rapporti tra ordinamenti giuridici secolari può realizzarsi un concorso tra giurisdizioni in quanto queste compiono valutazioni ancorate a parametri differenti ma pur sempre omologhi, al contrario¹¹⁵ in un ordinamento a base secolare ed in uno a base spirituale è assente tale omologia e pertanto dovrà farsi ricorso alla separazione e distinzione tra i vari ordini e tra le relative giurisdizioni.

La specificità pertanto dell'ordinamento canonico e l'autonoma regolamentazione del medesimo si ricavano dalla lettura in combinato disposto del punto 4 del Protocollo Addizionale, in riferimento al n 2) dell'articolo 8 dell'Accordo, ed una prova tangibile ulteriore del divario intercorrente tra i due ordinamenti¹¹⁶ si manifesta nella

¹¹⁵ In dottrina è stato anche sostenuto che lo <<Stato Italiano ...non attribuisce alcun automatico riconoscimento alla giurisdizione ecclesiastica, neppure relativamente alla materia dell'invalidità dei matrimoni concordatari...oggetto del possibile riconoscimento non è la giurisdizione ecclesiastica in sé, bensì la sentenza di nullità del matrimonio>>, **G.Balena**, *Sui problemi derivanti dal <<concorso>> tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile in materia di nullità del matrimonio*, nota a Cassazione, sez. I, sent. 9 dicembre 1993, n.12144, in *Foro Italiano*, 1995, I, pag.284.

¹¹⁶ Nell'ottica della parificazione tra le sentenze ecclesiastiche e le sentenze pronunciate dal giudice straniero al riguardo tale dottrina **C.Dell'Agnesse**, *Brevi note in tema di riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali Ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale*, nota a Trib. Di Padova, sent. 7 gennaio 1995, in *Dir.Eccl.* 1997, II, pag. 145; e **F.Uccella**, *Sul riconoscimento della sentenza straniera con attenzione alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico trascritto:primi cenni*, in *Giu.Civ.*,1996, II, pag. 144.

considerazione in base alla quale le sentenze sullo stato delle persone non passano mai in giudicato (can. 1643 c.j.c.), bensì diventano esecutiva dopo la conferma in grado di appello con un divieto o con una seconda sentenza che conferma la sentenza di primo grado dichiarativa della nullità del matrimonio (can. 1864).

Pertanto il corollario di tale impostazione si ravvisa nel non riconoscere l'identità funzionale e strutturale, e per tale via l'identità di disciplina normativa, alle sentenze ecclesiastiche e alle sentenze straniere, e per tale via l'innegabile peculiarità della disciplina convenzionale rispetto a quella ordinaria si esplica ad esempio sulla considerazione in base alla quale, ai fini del riconoscimento degli effetti civili si considera passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico, ai sensi dell'articolo 4 lettera b), n. 2, del Proto.Add.¹¹⁷ .

¹¹⁷ **G.Balena**, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e processo di divorzio, (commento), op.ult.cit.*; **G.Comolli**, *La legge 218/95 ed il riconoscimento nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio: a proposito di una recente sentenza*, in *Dir.fam.*, 1997, II, pag. 1657.

Anzi a riprova ulteriore della permanenza della riserva di giurisdizione ricorre la considerazione in base alla quale, la specialità si ravvisa anche nella disciplina che deroga ai principi generali dell'ordinamento, nel senso che il procedimento peculiare previsto per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche comunque prevale sulla disciplina di cui alla Legge 218/95, benché sia anteriore, argomentandosi tale tesi sul noto principio secondo cui “ lex posterior derogat legi priori generali”¹¹⁸.

Un'ulteriore differenza, oltre quelle elencate afferenti la materia oggetto di tali sentenze, inerisce l'ambito territoriale di riferimento delle sentenze straniere¹¹⁹.

¹¹⁸**M.Canonico**, *L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. Fam.*, 1996, I, pag.320.

¹¹⁹**M.E. Casellati Alberti**, *Incidenza dell'ordine pubblico sopra l'efficacia civile delle dichiarazioni ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. Eccl.*, 1982, pag. 545; **G.Lagomarsino**, *Ordine pubblico concordatario e buona fede affidamento ostacolano la delibazione delle sentenze di nullità per simulazione?*, in *Dir.Eccl.*, 2002,I, pag. 688, e le osservazioni in materia per larga parte proposte dal **C.Magni**, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*, II ed., Padova, 1965, pag. 160 e ssg.

Difatti, in ordine alle sentenze straniere il controllo operato dallo Stato ha lo scopo di estendere i confini spaziali territoriali di riferimento, mentre in ordine alle sentenze ecclesiastiche la delibazione consente di rendere efficaci civilmente dei provvedimenti i cui effetti sono originariamente circoscritti al solo terreno spirituale.

Del resto, inevitabili contrasti tra giudicati potrebbero realizzarsi altresì qualora si interpreti in senso letterale l'espressione concorso delle due giurisdizioni. Tale definizione, difatti, si presta a molteplici interpretazioni. Difatti, essa potrebbe essere intesa nel senso di alternatività tra le giurisdizioni, sia civile sia ecclesiastica, oppure *nel* senso che per rendere efficaci nell'ordine civile le sentenze ecclesiastiche, la giurisdizione canonica operi con l'ausilio della Corte d'Appello competente, e tale ultimo significato esprimerebbe la collaborazione tra Stato e Chiesa nella concreta realizzazione di un importante aspetto della libertà religiosa¹²⁰.

¹²⁰ Per uno studio circa la libertà religiosa si ceda al riguardo **M.Tedeschi**, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa, in Coscienza e Libertà*. 1990, n.16-16-A, pag.29 e nel Vol. *Vecchi e nuovi saggi*, cit. pag.135

Il problema relativo all'alternatività o al concorso tra le giurisdizioni va confrontato e rapportato con l'esigenza di rispettare la sovranità della Chiesa, consacrata nell'articolo 7 della Costituzione, la quale esigenza pertanto non può non comportare il mantenimento della riserva di giurisdizione .

Del resto, l'espressione utilizzata all'articolo 8 n. 2) del 1984 in raffronto con l'articolo 34 del 1929 è chiara nella misura in cui non viene ribadita l'esclusività della giurisdizione ecclesiastica, e nella misura in cui riconosce in capo alla Corte d'Appello la competenza ad accertare che il giudice ecclesiastico era quello competente, in quanto se si dovesse invece considerare il giudice civile competente in modo concorrente rispetto al giudice canonico, si attribuirebbe alla giurisdizione statale l'esame del merito vietato espressamente dal Protocollo Addizionale¹²¹.

Per quanto concerne la problematica relativa all'indipendenza e all'autonomia tra i due ordini quello dello Stato e quello della Chiesa si veda **M.Tedeschi**, *La riserva di giurisdizione alla prova. Prospettazioni teleologiche e realtà ontologica*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1993, n.3, pag.544. L'autore difatti sottolinea i requisiti di cui in parola, nel senso che i due ordinamenti agiscono in due distinte sfere di competenza che talora possono intersecarsi per consentire di non perdere le connotazioni originarie e di snaturarsi. Si veda altresì **G.Catalano**, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione Repubblicana. Contributo ad un'interpretazione sistematica dell'articolo 7*, Milano, 1974, pag.11.

¹²¹ nel senso della caduta della riserva di giurisdizione sembra **Vitali**, *Prime impressioni sul nuovo Accordo*, in *Dir. Eccl.*, 1984, 3, pag. 697; si veda anche **F.Finocchiaro**, *Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio concordatario nell'Accordo del 18 Febbraio 1984 tra Italia e Santa Sede*, in *Riv.Dir.Proc.*, 1984, pag. 401; si veda anche **P.Moneta**, *Il matrimonio nel nuovo concordato con la Santa Sede*, in *Dir. Fam.*, 1984, pag. 1205 e ss.

Le motivazioni, peraltro alla base del mantenimento della riserva sono e non possono essere smentite neppure alla luce della considerazione in base alla quale è possibile che si verifichi nella realtà giuridica che una fattispecie sorta in un determinato ordinamento giuridico, quanto alla sua nullità venga valutato in un altro ordine.

L'esempio a cui si fa rinvio è quello di cui all'articolo 22 della legge matrimoniale del 1929 in base al quale si stabiliva che i matrimoni civili precedenti al 1929 potessero essere dichiarati nulli dai tribunali ecclesiastici e che successivamente le sentenze ecclesiastiche di nullità avrebbero potuto essere recepite nell'ordinamento italiano.

Secondo un'autorevole dottrina, difatti, tale argomentazione, avrebbe la finalità di avvalorare la sussistenza del concorso tra giurisdizioni¹²².

¹²²C.Cardia, *L'indirizzo politico parlamentare e la disciplina pattizia della materia matrimoniale*, 347 e ssg., secondo il quale << la norma del 1929 aveva chiaramente effetto retroattivo, e concerneva indubitabilmente un rapporto giuridico, che in quanto matrimonio civile era sorta esclusivamente nell'ambito civile >>.

Altresì si ritiene che il generale potere di giurisdizione dello Stato si esprima anche implicitamente, ricavandosi a contrario dal contenuto delle disposizioni presenti nell'Accordo del 1984, eseguito in Italia giusta legge 25 marzo 1985 n. 121.

Secondo tale Legge e precisamente all'articolo 13 comma 1, risulta esplicitato che vengano abrogate tutte le disposizioni del Concordato non riprodotte nel nuovo testo, e allo stesso tempo la stessa non contiene una norma che riserva espressamente a favore dei tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulle domande di nullità matrimoniale¹²³.

Pertanto in un'ottica di lettura critica dell'articolo in esame, sostenere apoditticamente che per effetto del combinato disposto tra l'articolo 8 del Concordato e l'articolo 13 in esame appare eccessivo, sia in quanto la norma in esame appare una norma di chiusura e sia in quanto la Chiesa non ha mai rinunciato alle sue tradizionali concezioni in materia

¹²³ Cfr. in tale senso **M. Tedeschi**, *La riserva di giurisdizione alla prova, op.ult.cit.*, pag. 544 e ssg. Si veda Cass.Sez.Un. 13 Febbraio 1993, n. 1824, in *Foro Italiano*, 1993, I, pag. 723;

matrimoniale, che ha esplicitamente riconfermato nell'articolo 8 n.3 del Concordato,¹²⁴ e sia infine in quanto si ricorrerebbe il rischio di far derivare il requisito della sacramentalità¹²⁵ dall'adesione che in un atto bilaterale quale un concordato perverrebbe alla Chiesa Cattolica da parte di un ordinamento statale.

Orbene, secondo tale impostazione dottrina, se il Concordato del 1984 avesse voluto escludere in toto l'applicazione di tale disposto normativo, sarebbe dovuta intervenire un'espressa previsione in tale senso operante.

¹²⁴ Cfr. **M. Tedeschi**, *op.ult.cit.*, pag. 546 e ss.; **M. Condorelli**, "Scherz und Ernst" sul nuovo Concordato, in *Dir. Eccl.*, 1984, I, pag. 363 e ss.

¹²⁵ Cfr. **M. Tedeschi**, *op.ult.cit.*, pag.541; *Per uno studio sul diritto della libertà religiosa, nel Vol. Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa* (Arcos de la Frontera 1 y 2 de febrero de 1985), Madrid, 1989, pag. 213 e ssg., in *Riv. Esp.der. can. XLVII*, 1990, pag.169 e ss., ed in *Coscienza e libertà*, n.16-16-A, pag. 25 e ss., e nel Vol. *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, Milano, 1990, pag. 135 e ss.

Del resto come riconosciuto da parte della dottrina, l'abrogazione della riserva di giurisdizione rappresentava da parte dello Stato il recupero del potere temporale su quello della Chiesa potere spirituale, sul presupposto che stante il Concordato del 1929, era stata concretamente riconosciuta alla Chiesa una concessione inerente tale oggetto di giurisdizione, ai sensi dell'articolo 34 comma 4 del Concordato¹²⁶, nonostante si badi bene la riserva in parola fu frutto di una creazione dottrinarie e giurisprudenziale¹²⁷.

Altresì sembra essere contrario al principio garantista espresso nella Costituzione, avente ad oggetto la supremazia dello Stato di diritto sostenere, come ritiene parte della dottrina, che il recupero della giurisdizione italiana e della sovranità nazionale a seguito del Concordato del 1984 non necessitava di ricevere esplicitazione concreta,

¹²⁶ **V.Carbone**, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Matrimonio Concordatario e tutela giurisdizionale*, Napoli, 1992, pag.10 e ssg. **F.Cipriani**, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, in *Concordato e legge matrimoniale*, pag.595 e ssg., il quale afferma che il potere dello Stato di ius dicere circa le sentenze di nullità matrimoniali non ha bisogno di essere affermato pertanto **formalmente e solennemente**, e pertanto potrà anche non essere proclamato nel testo del nuovo Concordato

¹²⁷ **M.Tedeschi**, *Prime Impressioni sul nuovo Accordo*, in *Dir.Eccl.*,1984,I, pag.685; Id., *L'Accordo di modificazioni del Concordato Lateranense tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio del 1984*, in *Rev.esp.der.can.*,1985, pag.61

sul presupposto in base al quale, essendo l'Italia uno Stato indipendente e sovrano, non ha bisogno di ricordare all'interlocutore in genere di avere un illimitato potere di giurisdizione.

A parere di chi scrive, si ritiene che lo Stato non rivendica, non avoca a sé direttamente la facoltà di ius dicere, e dall'altro lato la Chiesa non rinuncia espressamente alla giurisdizione in tale materia.

Di conseguenza non si possono surrettiziamente, sulla scorta di mere presunzioni, o quanto meno di un'interpretazione letterale del testo del Concordato capovolgere il sistema normativo de qua¹²⁸.

Si ritiene, pertanto alla luce di un'interpretazione sistematica complessiva dell'impianto normativo, che il permanere della riserva in parola deriva dal fatto che le disposizioni contenute nell'Accordo del 1984 abrogano le

¹²⁸ Di contrario avviso, nel senso che nel silenzio legislativo, si deve ritenere che in base all'articolo 13 dell'Accordo, la riserva di giurisdizione sia venuta meno, si veda **M.C.Folliero**, *Giurisdizione in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Salerno, 1992, pag. 178, nota 47; e **F. Finocchiaro**, *Sentenza VII) Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche*, in *Enc.giu.Treccani*, XXVI-II, Roma, 1992, pag. 7

disposizioni contenute nel Concordato del 1929 solo in quanto espressamente incompatibili.

Altro argomento ricorrente su cui si fonda il principio richiamato dell'inammissibilità del concorso tra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica, trova i suoi appigli normativi nell'articolo 8 del Concordato nella parte in cui è previsto l'obbligo in capo alla Corte d'Appello competente di accertare che ricorrano le condizioni richieste dalla legge per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, sul presupposto che tale controllo abbia solo una valenza formale e non sostanziale e non intacchi appunto per tale via la riserva.

Altro riferimento normativo cui dare conto si ravvisa nella lettera del Protocollo Addizionale che fa rinvio esplicito all'articolo 796 e 797 c.p.c. n.6) ante abrogazione, nella parte in cui consente al giudice italiano di conoscere l'oggetto della causa, purchè il relativo giudizio sia stato instaurato prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.

Del resto la sopravvivenza del procedimento di delibazione e della riserva di giurisdizione viene ad essere avvalorata anche dalla lettura del contenuto dell'Articolo 8 nella parte in cui si sostiene che le sentenze ecclesiastiche sono dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana.

La motivazione adottata è la seguente: la terminologia è nel senso di riconoscere efficaci le sentenze ecclesiastiche, pertanto bisogna chiedersi cosa si intenda per efficacia.

Se per efficacia si intende la produzione di effetti non inter partes, bensì opponibilità ai terzi, allora la sentenza di nullità dei matrimoni concordatari sarà efficace nel momento in cui sarà stata sottoposta al procedimento di delibazione.

Per converso, se distinguiamo tra efficacia ed esecutività della sentenza ecclesiastica, allora pare opportuno che il procedimento di delibazione da cui discende la valida circolazione¹²⁹ delle sentenze medesime, sia connesso all'esecutività, mentre l'efficacia sia da collegarsi in senso ampio al concetto di validità di atto promanante dall'autorità giuridica competente.

Tale corollario, a parere della scrivente, risulta ammissibile alla luce dell'interpretazione sistematica complessiva dell'impianto normativo da un lato e alla luce della considerazione in base alla quale il riconoscimento o l'esclusione della giurisdizione statale o della giurisdizione ecclesiastica relativamente alla materia matrimoniale in esame dovrebbero essere il frutto di un'espressa previsione normativa.

¹²⁹ **Cipriani**, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile, in Concordata e legge matrimoniale*, pag. 609.

Inoltre la previsione stabilita nel nuovo accordo (punto 4 lettera b) n.3 del Protocollo Addizionale) in base al quale è stabilito che la Repubblica Italiana e le Corti d'Appello specificamente non possono riesaminare il merito nel giudizio in sede di delibazione, implica che alla giurisdizione italiana sia riconosciuta la facoltà di valutare la corrispondenza ai soli requisiti formali del provvedimento di nullità emesso dai Tribunali Ecclesiastici, al fine di attribuire, mediante il procedimento stesso efficacia nell'ordinamento italiano e garantire la possibile trascrizione nei registri di stato civile.

Inoltre a sostegno della permanenza della riserva di giurisdizione occorre ricordare che l'articolo 8 lettera a)¹³⁰ enuncia "il giudice ecclesiastico competente";

¹³⁰**C.Punzi**, *Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, in *Riv.Dir.civ.*, 1985, I, pag. 563 e ssg.; cfr **L.De Luca**, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale esclusiva o concorrente?*, in *Dir. Eccl.*, 1985, 3, pag. 312 e in *studi in memoria di P. Gismondi*, vol.I, Milano, 1987, pag. 625 e ssg.

il che significa che l'aggettivo competente non include in sé un'ipotesi tacita di fori concorrenti, bensì è riferito al criterio territoriale di competenza appunto del giudice ecclesiastico.

Il testo pattizio si esprime letteralmente nel senso di riconoscere “effetti civili” al matrimonio canonico e tale argomentazione, a parere della scrivente, viene utilizzata a ragione,¹³¹ per avvalorare la permanenza della riserva di giurisdizione in capo ai Tribunali Ecclesiastici.

Difatti, a mezzo dello strumento della trascrizione viene riconosciuta efficacia civile al matrimonio canonico il che significa che il matrimonio canonico disciplinato secondo le regole dell'ordinamento canonico può ottenere effetti nell'ordinamento italiano solo attraverso il sistema di controllo formale pubblicitario della trascrizione.

Se nella fase fisiologica, a parere della scrivente operano tali strumenti di controllo nei confronti dei provvedimenti emessi in ordinamenti diversi da quello italiano, e pertanto ci si chiede per quale motivo tale ratio non debba trovare

¹³¹ Cipriani, *op. ult. cit.*, pag. 611-612.

adeguata realizzazione anche nella fase patologica, ossia nella fase di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Sulla base di tali premesse, pertanto come la trascrizione è uno strumento proprio dell'ordinamento civile attualmente operante in tale fattispecie, così analogamente la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici circa i giudizi di nullità pare opportuno che si affida in modo esclusivo agli stessi tribunali ecclesiastici, territorialmente competenti, e per tale via, come corollario sia negato il preteso criterio del concorso o dell'alternatività tra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica, con esclusione pertanto dell'applicazione della litispendenza ed anche della litispendenza internazionale di cui al 3° comma dell'articolo 7 alla luce delle recenti modifiche in tema di diritto internazionale privato^{132 133}.

¹³² **Malaga Dieuguez**, *La nuova disciplina italiana della litispendenza internazionale*, in *Riv.Tri.Dir.Proc.Civ.*, 1997, pag. 1063; ci si è interrogati anche sul rapporto sospensione pregiudizialità. Per **Balena**, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità*, pag. 1323, il quale si interroga sull'applicabilità dell'art 7 comma 3° e della sospensione tra il giudizio di divorzio e il giudizio di nullità matrimoniale pendente davanti ad un giudice ecclesiastico e ritiene inapplicabile al caso di specie tale disciplina. In *Giurisprudenza*, sentenza 19 sett. 2001., n.11751, in *Giu.Civ.*, 2002, I, pag. 3171 e ssg.;

¹³³ Per l'analisi sulla litispendenza si veda **Lupoi**, *Litispendenza internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere in Italia*, in *Riv.Dir.pr.Civ.*, 1998, pag. 1215 e ssg. e più di recente **Marengo**, *La Litispendenza internazionale*, Torino, 2000

Ed inoltre si deve ricordare che tale riserva non può ritenersi venuta meno alla luce della modifica relativa al procedimento di delibazione, non più di carattere ufficioso ed automatico, come espresso nel Concordato del 1929, bensì azionabile ad istanza delle parti, come riconosciuto nell'Accordo del 1984.

A dire il vero sono anche sorti in dottrina dubbi circa la conciliabilità tra il procedimento di delibazione oggetto di espresso rinvio in tale fattispecie e l'abrogazione di tale procedimento a seguito dell'avvenuta legge 218/95.

Difatti, nell'ottica di una libera circolazione e cooperazione internazionale è stato prospettata un'apertura verso un sistema di coordinamento tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile, sul presupposto dell'abbandono della sovranità giurisdizionale¹³⁴.

¹³⁴ Così specificamente **Folliero**, *op.ult.cit.*, pag.123, la quale forte dell'articolo 2 della Legge 218/95 conclude nel senso di riconoscere in capo al cittadino italiano la facoltà di instaurare il giudizio di nullità del matrimonio concordatario sia davanti al giudice ecclesiale sia davanti al giudice civile, con conseguente maggiore apertura dell'ordinamento canonico verso il regime dell'automatico riconoscimento.

I rischi peraltro dell'abrogazione della riserva giurisdizione appaiono notevoli; da un lato difatti devolvere ai giudici civili le cause di nullità dei matrimoni canonici implicherebbe riconoscere a tale giudice la facoltà di giudicare secondo la legge canonica e di conoscere fattispecie tipicamente canonistiche¹³⁵.

Del resto la questione che ha dato luogo a vivi contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza fonda le sue basi sul silenzio delle parti contraenti l'Accordo di Villa Madama, e circa il silenzio si è parlato di "esegesi di silenzio"¹³⁶.

Del resto ad avvalorare la tesi della permanenza della riserva di giurisdizione, ad avviso della scrivente vengono in rilievo le ulteriori argomentazioni:

a) Interpretare l'Accordo del 1984 nel senso di attribuire anche o soltanto alla giurisdizione civile le cause concernenti la validità dei matrimoni concordatari da un lato amplierebbe il potere giurisdizionale dello Stato, senza peraltro prevedere un'apposita normativa che regolamenti la

¹³⁵ **Navarro Valls**, *El matrimonio religioso*, in AAVV, *Derecho eclesiastico del estado espanol*, Pamplona, 1993, pag. 436; **J.M. Gonzales del Valle**, *Derecho eclesiastico espanol*, Madrid, 1991, pag.377

¹³⁶ **Botta**, *L'esegesi del silenzio (Nuovo Concordato e riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio)*, *Materiali di diritto ecclesiastico. Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, Bologna, 1993, pag. 56, nota 107

disciplina, e dall'altro non garantirebbe l'effettività di attuazioni del diritto di difesa in capo alle parti;¹³⁷

b) Sostenere la scissione in ordine alla legittimazione all'esercizio del potere giurisdizionale consentirebbe anche una maggiore tutela degli interessi delle parti contraenti, nel senso che il giudice dello Stato avrebbe solo il potere dovere di giudicare della validità dell'atto di iniziativa del procedimento di trascrizione in cui si consente la scelta dei nubendi tra matrimonio civile e matrimonio canonico¹³⁸. Inoltre allo stesso giudice dello Stato è riconosciuto il potere esclusivo di statuire in ordine alle domande di separazione e di divorzio, il che implica concretamente che lo Stato comunque detiene un certo controllo in ordine alla fattispecie matrimoniale.¹³⁹

¹³⁷ Del resto ammettere il riconoscimento automatico degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, significherebbe non solo tradire la lettera della norma, ma anche lo spirito normativo sotteso all'Accordo del 1984, e la inequivoca volontà espressa in quella sede dalla Alte Parti contraenti.

Punzi, *Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, *Riv.Dir.Civ.*, 1985, I, pag. 563 e ssg.

¹³⁸ In ordine al diritto di difesa al riguardo si veda Cass. Sez. I., 3 aprile 1973, n.913, in *For. Ita.*, 1973, I, pag.1007, con note di **V. Andrioli**, *Sul diritto di difesa e sulla procedura di esecutorietà di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*;

¹³⁹ **S. Lariccia**, *Il principio del contraddittorio nel procedimento di esecutorietà dei provvedimenti ecclesiastici in materia matrimoniale*, in *For.Ital.*, 1973, I, pag.2079; *Giur.Ital.*, 1974, I, pag. 93, con nota di **C. Mandrioli**, *Il diritto alla difesa nei procedimenti ad iniziativa ufficiosa o camerale*.

Del resto, assumere posizioni o a favore della Chiesa o a favore dello Stato non rappresenta una mera scelta di principio, anzi è sottesa a tale scelta una valutazione circa i concreti interessi inerenti tale procedimento.

Difatti sembra che da un'interpretazione sistematica gli interessi sottesi all'intero procedimento appaiono essere di tipo privatistico, e non di carattere pubblicistico, tant'è che l'articolo 797 n.6 c.p.c. (ante abrogazione) non si ritiene possa trovare spazio di applicazione per le sentenze di nullità matrimoniale equiparandole a quelle straniere¹⁴⁰.

Se difatti si ritenesse realizzata tale equiparazione e si ritenesse operante il concorso di giurisdizione, allora la giurisdizione ecclesiastica sarebbe svuotata della sua efficacia, con la conseguenza che ogni coniuge potrebbe porre nel nulla la domanda di nullità davanti al Tribunale dello Stato, paralizzando l'attività processuale ecclesiastica

¹⁴⁰L'articolo 797 n.6) c.p.c. è nel senso che la Corte d'Appello competente dovrà verificare che non sia pendente davanti ad un giudice italiano con il medesimo petitum e avente le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.

svolta, considerando altresì che le sentenze di nullità emesse dai Tribunali Ecclesiastici non passano mai in giudicato¹⁴¹.

Si osserva a detta di un autore¹⁴², che nonostante la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 1993 si sia espressa nel senso di ammettere il concorso tra giurisdizioni, le conseguenze di tali pronunce sarebbero oltremodo lesive del potere della Chiesa, e lo Stato realizzerebbe un'indebita ingerenza in una materia quale quella sacramentale che non gli può essere attribuita¹⁴³.

Del resto, si potrebbe ipotizzare che, come ritenuto da parte della dottrina, l'accezione concorso di giurisdizione sia da intendersi nel senso di intendere che le sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità del matrimonio, per essere operanti nella giurisdizione dello Stato necessitano

¹⁴¹ Se si ammettesse per converso il concorso tra le giurisdizioni si porrebbero problemi di litispendenza e di possibile contrasto tra giudicati, che tra l'altro sono consueti nell'ambito degli ordinamenti giuridici. Del resto la concorrenza di giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio è fenomeno non infrequente in ordinamenti giuridici stranieri, si fa l'esempio della Spagna e del Portogallo.

¹⁴² **Gherro**, *Riserva o concorso di giurisdizione? In Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, pag. 178.

¹⁴³ **Santosuosso**, *Problemi sulla riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale*, in *Quad. di dir. pol. Eccl.*, 1988, pag. 78 e ssg;

del concorso della giurisdizione statale, e pertanto nel senso che la Corte d'Appello competente dovrà procedere a mezzo di impulso di parte, a rendere la sentenza canonica di nullità efficace anche di fronte allo Stato.

In conformità a tale assunto la Santa Sede pertanto non potrà riconoscere legittimità ad eventuali sentenze pronunciate dai Tribunali Civili circa la nullità dei matrimoni concordatari contratti secondo le regole del diritto canonico, anche se trascritti nei Registri di Stato Civile.

Peraltro anche parte della giurisprudenza si era espressa in tale senso in netta contrapposizione con quanto richiamato nella sopracitata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1824 del 1993¹⁴⁴.

Del resto l'orientamento che si allineava al mantenimento della riserva di giurisdizione veniva spiegato, come sostenuto da talune pronunce di merito, alla luce dell'argomentazione in base alla quale, secondo quanto espresso dalla normativa relativa al procedimento di

¹⁴⁴ Cfr. Trib.Catania, sent. Ottobre 197, in *Dir. Fam.*, 1988, pag.369 e ssg; Trib. Napoli, sent. 22 aprile 1989, in *Foro Italiano*, 1989,I, pag.3480 e ss.; vedi anche Trib.Napoli, 27 gennaio 1989, in *Rass.dir.civ.*, 1990, II, pag.90

delibazione, sarebbe del tutto irragionevole precludere per un verso l'indagine sul merito della causa alla Corte d'Appello in sede di delibazione, e contemporaneamente riconoscerla a favore del Tribunale civile in primo grado e alla stessa Corte d'Appello in secondo grado nella causa di nullità¹⁴⁵.

Pertanto, secondo una ricostruzione meramente formalistica e letterale, ma a parere della scrivente, più tuzioristica e garantista della ratio sottesa alla materia de qua, appare opportuno riconoscere la sopravvivenza della riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali Ecclesiastici, in quanto una deroga al sistema contenuto nel Nuovo Accordo del 1984 non poteva essere implicitamente ricavabile dall'interpretazione sistematica del corpus normativo disciplinante i rapporti tra Stato e Chiesa.

Del resto, ad ulteriore sostegno della tesi della sopravvivenza fin qui espressa giova ricordare che qualora il legislatore ha voluto attribuire specifiche competenze in

¹⁴⁵ Trib. Benevento, 13 Febbraio 1990, in *Dir. Eccl.*, 1990, II, pag.77. Già Trib.Torino, sent. 30 giugno 1990, in *Quad.di dir. Pol. Eccl.*,1990,I,pag. 610. Il Tribunale conclude ammettendo che ammettere una doppia giurisdizione sul matrimonio concordatario equivale a riconoscere in capo al giudice italiano l'applicazione del diritto canonico, contrastando con il requisito del divieto del riesame nel merito proprio della sentenza ecclesiastica delibanda.

ambiti predefiniti ha provveduto espressamente, non lasciando delle zone d'ombra non disciplinate, soprattutto qualora le fattispecie da regolamentare siano state previamente attribuite ad organi diversi da quelli statali.

Quindi non può ingenuamente ritenersi che la carenza di un'organicità di normativa in materia sia il frutto di un difetto di coordinamento, addebitando ad una svista del legislatore oppure ad un'implicita e sottesa intenzione del medesimo la modifica delle competenze in ambito di nullità matrimoniale.

Tenendo presente tale considerazione preliminare, pertanto, seppure l'articolo 34 comma 4, non sia espressamente richiamato nel nuovo testo del Concordato del 1984, non può ritenersi abrogato semplicemente in quanto l'articolo 13 del nuovo accordo del 1984 si esprime con il seguente tenore letterale "si intendono abrogate le norme del Concordato del 1929 in tale testo non esplicitamente riprodotte", alla luce della considerazione in base alla quale tale norma non può riguardare né direttamente né indirettamente la materia della riserva di giurisdizione.

Tali considerazioni, pertanto, in aggiunta a quelle precedentemente elencate, consentono di sostenere la tesi della sopravvivenza della riserva di giurisdizione, la cui validità pertanto non risulta essere compromessa neppure dalla entrata in vigore della legge 218/95¹⁴⁶.

Difatti, oggi che la riforma ha enucleato un sistema agevole di circolazione delle sentenze straniere, improntato sul carattere dell'automatismo, i cui connotati procedurali si sostanziano nell'articolo 64 e ss. della citata legge, ci si è chiesti se fosse possibile scardinare il sistema di riconoscimento delle sentenze di nullità dei matrimoni

¹⁴⁶ Si ritiene pertanto che dovrà continuare ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 796 e 797 c.p.c.. Questa è la soluzione richiamata ed adottata dall'autorità amministrativa, a tale proposito **M.C.Folliero**, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali*, pag.701, si richiama a tale proposito un'istruzione impartita dal Ministero di Grazia e di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle libere professioni, Ufficio I, prt.n. 1/50- FG-67 (98) 2471/u485 del 2 febbraio 1999, fornita all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Prato, nella quale si indicava che alle sentenze di nullità dei matrimoni celebrati con il rito concordatario non si applicano le nuove disposizioni sul riconoscimento automatico delle decisioni dei giudici stranieri previste dagli articoli 64 e sgg. Della legge 218/95, atteso il disposto dell'articolo 2 della legge 218/95. Pertanto l'efficacia in Italia delle sentenze pronunciate dai Tribunali Ecclesiastiche nelle cause concernenti la nullità dei matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto cattolico continua ad essere subordinata alla prevista dichiarazione di esecutività da parte delle Corti d'Appello Italiane. Allo stesso modo significativa risulta essere la precedente istruzione fornita dallo stesso Ufficio, prot. 1/50/FG/29 1227 all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza il 9 aprile 1997, con la quale si dichiarava che le sentenze concordatarie emesse dai Tribunali Ecclesiastici devono continuare ad essere rese esecutive agli effetti civili secondo la precedente procedura e non possono ottenere il riconoscimento previsto agli articoli 64 e ss. della legge 218/95. L'istruzione è stata altresì confermata dalla stessa Autorità con missiva prot. 1750/FG/12 (98) 7 del 9 marzo 1988, indirizzata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Camastra .

concordatari, e per tale realizzare quell'equiparazione tanto combattuta e osteggiata¹⁴⁷.

In realtà, a parere della scrivente, l'analisi che poi ha portato alle conclusioni citate circa il permanere della riserva di giurisdizione, risponde ad una ratio di tutela di interessi sia pubblici che privati, e per tale via la non equiparazione non potrà ravvisarsi in una *svista* del legislatore o in un *difetto* di coordinamento, bensì in una consapevole esigenza di assumere concretamente posizioni tuzioristiche in materia così delicata.

Del resto, la tesi dell'assimilazione tra matrimonio regolato dal diritto canonico e matrimonio con elementi di estraneità, tra giudice ecclesiastico e giudice straniero, tra sentenza ecclesiastica e sentenza straniera non pare possa trovare fondamenti giuridici,

¹⁴⁷**M.Canonico**, *L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, pag.320, secondo il quale la disciplina prevista dall'accordo di Villa Madama persegue lo scopo di evitare l'automatica recezione delle sentenze di nullità ecclesiastiche, esattamente opposto al principio dell'automatismo nel riconoscimento delle pronunce straniere adottato dal sistema italiano di diritto internazionale privato.

in quanto ha il difetto di attentare al rapporto tra il sistema delle fonti statali unilaterali e la disciplina concordata tra Stato e Chiesa, e di essere altresì contraddetta dal nuovo ordinamento dello stato civile (art.63.2,lett. h e art.69 lett d) d.p.r. n.396/2000), e dal regolamento europeo n.2201 del 2003 (art.63).

Si riconosce, per tale via la peculiarità procedimentale degli Accordi Concordatari, e tale procedimento di delibazione risulta essere, alla luce delle considerazioni esposte, insensibile ai nuovi principi ed ai valori sottesi alla legge di riforma 218/95, in riferimento appunto alla vigente disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere.

Anzi, la strada percorribile al fine di creare un'armonizzazione dell'articolo 8.2 del Nuovo Accordo con gli articoli 64 e ssg. della legge 218/95 appare quella di una convenzione modificativa tra Stato e Chiesa Cattolica¹⁴⁸

¹⁴⁸ Cfr. **M.C.Folliero**, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento automatico e procedimenti speciali*, cit. pag. 698. L'Autore ritiene che il medesimo risultato sarebbe perseguibile mediante il ricorso ad una conforme interpretazione comune della Alte Parti, attraverso uno scambio di note diplomatiche.

Alla luce dell'analisi compiuta dalla scrivente, anche lo strumento della delibazione rappresenta un elemento di contemperamento tra il potere giurisdizionale ecclesiastico e la sovranità nazionale, e perciò si è ritenuto che le regole sostanziali di tale procedimento siano quelle previste ante riforma, ossia l'articolo 796 e 797 c.p.c, e non l'articolo 64 e ss. della legge 218/95, considerando la previsione di cui all'articolo 8 n.2 lettera c) dell'Accordo del 1984, espressione di un rinvio materiale o recettizio, nella parte in cui stabilisce che sia necessario fare riferimento *”alle condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”*¹⁴⁹ .

Del resto si è ritenuto inoltre che lo stesso contenuto normativo della legge di riforma sopracitata abbia escluso la parificazione tra sentenze ecclesiastiche e sentenze straniere, e ci si riferisce all'analisi del combinato disposto normativo di cui agli articoli 2 e 32 della Legge 218/95 .¹⁵⁰

¹⁴⁹ Le condizioni sono sia di carattere formale sia sostanziale, quali ad esempio la tutela del diritto di agire e di resistere in giudizio , ed i controlli in senso formale di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 64. In tale senso sentenza Cass. 17 Febbraio 1983, n. 1225, in *Dir. Eccl.*, 1983, II, pag.77 e ssg., con nota di **Petroncelli**, *L'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso ed il nodo dei suoi riflessi in campo matrimoniale delle parti*.

¹⁵⁰ Per una rassegna in tale senso si veda **Botta**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche negli ultimi tre anni (1984-1986), dalla concordanza sul merito alla discordanza sul rito*, in *Dir.Eccl.*, 1986,II, pag.122 e sgg.

Difatti la disposizione di cui all'articolo 2¹⁵¹ della Legge di Riforma stabilisce che è fatta salva l'applicazione delle Convenzioni Internazionali in vigore per l'Italia, tra cui si ritiene rientrino anche i Patti Lateranensi, e di esse si terrà conto per l'esigenza di una loro applicazione uniforme¹⁵².

Pertanto, l'unico strumento che avrebbe consentito un'equiparazione tra le due fattispecie sarebbe stato il ricorso all'analogia, ai sensi dell'articolo 12 e articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale, criterio interpretativo di carattere eccezionale, e inapplicabile qualora l'oggetto della controversia inerisca fattispecie riguardanti lo status dei soggetti di diritto.

¹⁵¹ In ordine alla salvaguardia dettata dall'articolo 2 della Legge 218/95 e del rispetto del principio pattizio si veda Cass. Sez. I, sent. 10 luglio 1999, n.7276. in *Nuova giur.civ.comm.*, 2000, I, pag.62, con nota di **U. Roma**, *Inapplicabilità della legge 218/95 ai provvedimenti ecclesiastici di dispensa super rato ed alle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio*; ed in *Giu.it.* 2000, 1, pag.32, con nota di **P.Colella**, *Sulla non riconoscibilità delle dispense canoniche per rato et non consumato*; cfr anche Cass. Sez. I., sent. 8 giugno 2005, n.12010, in *Quad. dir. pol. Eccl.*, 3/2005

¹⁵² In ordine alla natura del rinvio inteso come fisso, materiale, recettizio, **M.Tedeschi**, *Manuale di diritto ecclesiastico*², Torino, 1999, pag. 284; e **P. Di Marzio**, *Diritto giurisprudenziale e delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale*, nota a Cass. Sez I, 31 Maggio 2003, n.8764.

In giurisprudenza Cass. Sez I. sent. 10 maggio 2006 n.10796, in *Fam e Dir.*, 1 /2007, pag.40, con nota di **E.De Feis**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: rispetto del diritto di difesa ed ordine pubblico*

Sulla base di tali valutazioni, stante la diversità di *petitum* e di *causa petendi* si è ritenuto che non operi la litispendenza ai sensi dell'articolo 34 c.p.c. e la conseguente sospensione ex articolo 295 c.p.c., nè tantomeno la litispendenza internazionale di cui all'articolo 7 della legge 218/95, in quanto non si è ravvisato in tale fattispecie l'operatività di un conflitto tra giurisdizioni.

Del resto anche l'articolo 11 del Regolamento n. 1347/2000 dispone l'operatività della litispendenza nel suo ambito di applicazione, e per tale via anche la sospensione, altresì delimita l'ambito oggettivo di applicazione di tale strumento giuridico, prevedendo che la sospensione operi qualora le domande pendenti innanzi a giudici diversi siano relative alla separazione, al divorzio e all'annullamento del matrimonio, ma non fa riferimento alla nullità del matrimonio concordatario.

Anzi come specificato nell'elaborato, anche l'articolo 32 della Legge 218/95, tradisce la sua estraneità alla materia concordataria: 1) la disposizione letterale della norma difatti si esprime nel senso di “scioglimento del matrimonio o annullamento dello stesso” e non dell'eventuale giudizio (civile) sull'invalidità del matrimonio concordatario; 2) non si fa riferimento al diritto della Chiesa disciplinante il vincolo matrimoniale.

E' apparso pertanto maggiormente conforme alla ratio della disposizione in esame in combinato disposto con l'articolo 2 della medesima legge riconoscere per implicito un difetto di competenza del giudice italiano in relazione alle cause sulla nullità del matrimonio concordatario, piuttosto che ampliare la competenza del giudice italiano a casi non espressamente disciplinati dal legislatore.

Del resto, appare ragionevole sostenere che la riserva di giurisdizione sussista in uno Stato di diritto come quello italiano, i cui connotati peculiari si identificano nella laicità, come del resto espresso dai principi costituzionali¹⁵³.

Come corollario della laicità dello Stato Italiano deriva la seguente argomentazione: la giurisdizione civile ha ambiti di competenze circoscritti a fatti giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale e non invece per un ordinamento estraneo ed indipendente a quello italiano quale è quello canonico.

Come si riesce ad interpretare un vincolo quale quello religioso espresso nel matrimonio canonico, rappresenta per l'ordinamento statale un mero presupposto per la successiva eventuale trascrizione e non consente allo stesso di modificare la sua natura di fatto giuridicamente irrilevante per l'ordinamento statale medesimo, a meno che non si voglia ritornare ad uno Stato confessionista o giurisdizionalista.

¹⁵³ **V. Del Giudice**, *La questione romana e i rapporti tra Stato e Chiesa fino alla conciliazione*, Roma, 1947, pag. 296; **G. Catalano**, *Sovranità dello Stato ed autonomia della Chiesa nella Costituzione Repubblicana*, Milano, 1974, pag. 82

Tale tesi del presupposto- matrimonio canonico, consente di individuare “rationae materiae” la differenza di disciplina del matrimonio religioso propria dell’ordine canonico ed estranea all’ordinamento dello Stato.

Appare opportuno altresì, al fine di sostenere la tesi della permanenza della riserva di giurisdizione in capo all’autorità ecclesiastica, compiere un’indagine circa lo scopo dell’attività giudiziaria e la natura giuridica della sentenza nelle cause di nullità del matrimonio.

Il concetto di giustizia nell’ordinamento ecclesiastico trae origine della giustizia divina, considerato che il giudice canonico deve interpretare la giustizia di Dio, secondo i canoni e i principi non solo del diritto, ma anche altresì ispirarsi all’ “aequitas canonica” ideale.

Difatti come l'interprete nell'ordinamento civile deve attenersi ai principi generali del diritto, allo stesso modo l'*aequitas canonica* rappresenta il principio interpretativo del diritto canonico.

Per tale via, pertanto, si ottiene un superamento dell'equità legale ed il continuo tendere all'idea di giustizia coincidente con la "*voluntas dei*", e la giustizia amministrata dalla Chiesa, pertanto, si arricchisce di tale ulteriore criterio interpretativo, ed il convincimento del giudice ecclesiastico sarà pertanto permeato ed orientato dai valori di carità, misericordia, perdono, considerato che il fine ultimo della Chiesa è la "*salus animarum*".

Altro elemento formale da cui si evincerebbe il permanere della riserva di giurisdizione si ravvisa nel contenuto del codice canonico; ci si riferisce difatti al canone 1041, ad esempio il cui contenuto letterale di tale canone esprime, difatti, la valenza della giurisdizione ecclesiastica, anche nel rispetto delle altre giurisdizioni.

Secondo tale norma, infatti la Chiesa applica un diritto suo proprio da esercitare liberamente e senza l'ingerenza di alcune potestà o autorità, pertanto nelle materie di competenza della Chiesa, la medesima non riconosce la giurisdizione di altre autorità, avendo previsto un meccanismo di riserva di giurisdizione.

Inoltre, come si ricava dal contenuto della norma in esame, le materie di competenza funzionale della Chiesa, nelle quali la stessa detiene il potere giurisdizionale sono riconducibili alle seguenti categorie: materie spirituali, materie annesse a quelle spirituali, materie relative alla violazione delle leggi ecclesiastiche.

Ulteriore appiglio normativo a favore della riserva si rinviene nella norma del canone 1671, in cui è previsto che le cause relative alla nullità dei matrimoni spettano al giudice ecclesiastico.

In realtà si è cercato di fare anche chiarezza in ordine all'interpretazione non solo letterale ma anche sistematica della portata di tale canone, in base alla considerazione che non si fa affatto menzione del concetto di giurisdizione esclusiva della Chiesa; sulla scorta di tale assenza definitoria, pertanto ci si è posti il seguente interrogativo.

In particolare, difatti, l'interrogativo concerne il significato da attribuire al concetto di esclusività della giurisdizione, ossia se deve essere considerata esistente tale esclusività ogniqualvolta, data la natura della situazione, pare opportuno compiere un'interpretazione in senso restrittivo, in quanto le circostanze impediscono di delegare la potestà giudiziaria ad una diversa autorità.

Pertanto la tutela del carattere sacro della realtà matrimoniale, e l'esigenza di tutela e di salvezza dei fedeli spinge a ritenere che nel processo dichiarativo di nullità matrimoniale la giurisdizione sia esclusiva in ragione del matrimonio sacramento (canone 1055), di tale guisa che ogni competenza sulla declaratoria rientri nella giurisdizione della Chiesa (canone 1041).

Se per converso, a parere della scrivente, per esigenze di armonizzazione del sistema nel suo complesso si riconoscesse il potere concorrente dello Stato a giudicare in ordine alle cause di nullità dei matrimoni concordatari, si finirebbe con il riconoscere l'esistenza di un ordinamento statale giurisdizionalista, riconoscendogli ad libitum il potere di giudicare circa la validità del vincolo religioso, invece che di occuparsi soltanto degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Invece il Concordato del 1984, prevede per la disciplina del negozio di matrimonio religioso, la normativa ecclesiale, privilegiando la fede e rappresentandosi quale eccezione alla normativa statale.

Capitolo IV
-LIMITI ALLA DELIBAZIONE RAPPRESENTATI
DALL'ORDINE PUBBLICO RELATIVO ASSOLUTO, E
GARANZIE DEI PRINCIPALI DIRITTI DI DIFESA-

Il richiamo compiuto alla sentenza emessa dalla Corte Europea¹⁵⁴ nel 2001 (causa Pellegrini c. Italia) riveste un senso che va' oltre il mero valore interpretativo, in quanto si inserisce nell'ottica dell'esigenza di una progressiva armonizzazione della tutela dei diritti umani contemperando esigenze nazionali e sovranazionali.

Il limite alla delibazione, espresso dalla pronuncia testè richiamata, è espresso dall'ordine pubblico, di cui si cercherà di tratteggiarne i connotati peculiari, e la sentenza si esprime nel senso della violazione da parte dell'Italia dell'articolo 6 CEDU¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Pellegrini c. Italia, 20 luglio 2001, ricorso n.30882/96, divenuta definitiva il 20 ottobre 2001, reperibile in <http://hudoc.echr.coe.int>, pubblicata nella traduzione in italiano in Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali, a cura di **S. Gherro**, Padova, 2003, pp. 249-265, viene qui riprodotta nei Documenti.

¹⁵⁵ L'art. 6 par. 1 della CEDU così recita: «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni

In linea generale l'ordine pubblico costituisce il limite proprio di ogni istituto giuridico, limite che a sua volta è da qualificarsi anche come mezzo e fine di ogni ordinamento giuridico.

Del resto, la funzione nomofilattica di ogni ordinamento si sostanzia anche nell'esigenza di stabilizzazione di determinate aspettative, attraverso l'instaurazione di un ordine normativo che può essere disatteso dai consociati stessi.

Se, è principio affermato quello fondato sul carattere mutevole e contingente del diritto, in funzione del divenire sociale-culturale, anche l'apparato complessivo concordatario risentirà di tale divenire, alla luce della considerazione in base alla quale gli stessi principi generali dell'ordinamento costituiscono un limite all'attività normativa.

accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia».

Nell'attuale sistema concordatario, difatti, si esprime la funzione direttiva che i principi costituzionali sono chiamati a svolgere, e pertanto l'ordine pubblico rappresenta un parametro ed un limite che consente o impedisce l'efficacia delle pronunce di nullità matrimoniale nel nostro ordinamento.

Con l'avvento di tale sentenza, pertanto, i giudici europei sono stati chiamati a pronunciarsi sul rispetto delle garanzie processuali, all'interno dell'apparato concordatario, con l'ulteriore considerazione che la pronuncia cui si fa espresso richiamo indica l'intento di rivolgere attenzione alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Nel caso in esame, il diritto, oggetto della ricostruzione esegetica in esame, è il diritto di difesa, quale espressione di un più ampio diritto volto a garantire un equo processo.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Per un'ampia e completa rassegna dei testi internazionali in cui viene consacrato il diritto all'equo processo: cfr., **C. Focarelli**, *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Contributo alla determinazione dell'ambito di applicazione dell'art. 6*, Padova, 2001, pp. 4-5 e pp. 21-46 per un'analisi accurata dei lavori preparatori che portarono alla formulazione attualmente vigente della disposizione contenuta nella CEDU.

F. Lattanzi, *Diritti di difesa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, *Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003*, Milano, 2004, pp. 34-37.

La ratio posta alla base di tale pronuncia, in chiave teleologica-interpretativa, è volta a valorizzare il valore attribuito a tale diritto, esplicitandosi da un lato nel definire il contenuto di tale diritto, dall'altro nell'ampliarne lo spazio di tutela.

Tali valutazioni, compiute dalla Corte Europea, dovevano opportunamente inquadrarsi con i caratteri di genericità ed indeterminatazza sottesi alla formulazione generica delineata dall'articolo 6 CEDU, intendendosi per esso il complesso dei mezzi utilizzabili dall'individuo al fine di consentire al medesimo la difesa dall'arbitrio delle autorità giurisdizionali statali nell'esercizio dei loro poteri.

Nel caso concreto, pertanto la Corte sancisce il contenuto ed i requisiti propri di un equo processo inteso non come uno strumento di realizzazione di diritti sostanziali, ma quale diritto sostanziale esso stesso, consistente nel riconoscimento e nella predisposizione concreta di una serie di garanzie durante l'intero iter processuale.

Difatti, gli elementi che ruotano intorno ad un'effettiva e compiuta realizzazione di tale diritto, si ravvisano

nell'inviolabilità del diritto all'informazione endoprocessuale, nella dialogicità interna e nella prova, elementi che si riscontrano nello stesso diritto di difesa nazionale.

Ricorre, ad esempio, il riconoscimento espresso dall'articolo 24 della Costituzione, con il rafforzamento rappresentato dall'articolo 111 Costituzione (come modificato), per la cui formalizzazione si è tratta ispirazione dall'articolo 6 CEDU, cosicchè non è risultato difficile enucleare le differenze intercorrenti tra il sistema processuale delineato in Italia e quello delineato in Europa, differenze che del resto giustificano anche la maggiore disponibilità verso le sentenze canoniche di nullità matrimoniale da parte dell'ordinamento italiano.

La pronuncia in esame, si inquadra nell'ottica di un'affermazione della sensibilità europea tesa al perseguimento di una giustizia equa.

E del resto, tale visione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio e del contenuto proprio di tali diritti adottato dai giudici italiani, non passa inosservato a Strasburgo¹⁵⁷.

Le istanze nazionali, e la diversità del contenuto interpretativo del diritto di difesa si giustificano alla luce della maggiore considerazione e disponibilità verso le sentenze canoniche di nullità matrimoniale da parte dei giudici italiani, rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte Europea, che si fondano essenzialmente sull'elemento "fiducia" che l'uomo-soggetto di diritto ripone nell'apparato giustizia.

¹⁵⁷ Cfr. **C. Cardia**, *Giurisdizione ecclesiastica...*, cit., p. 226. Per un'aspra critica dell'operato dei giudici italiani, più che dei giudici canonici, cfr. **M. Tedeschi**, *L'affaire Pellegrini c. Italia*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, *Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003*, Milano, 2004, pp. 211-214; **C. Cardia**, *Principi di diritto ecclesiastico...*, cit., p. 332.

Di conseguenza, si comprendono le differenze inerenti la valutazione del diritto di difesa nel caso Pellegrini tra giudici italiani e la Corte Europea¹⁵⁸.

Tale diritto viene pertanto riaffermato nell'ordinamento europeo, che adotta una visione sostanziale e dinamica delle garanzie processuali, rispetto a quelle nazionale, formale e statica¹⁵⁹.

Volendo pertanto schematizzare i rilievi mossi dalla Corte di Strasburgo al sistema deliberativo- concordatario, si può sostenere come la medesima Corte si sia concentrata essenzialmente su due aspetti:

¹⁵⁸ . Individua una diversa impostazione, confondendo però il piano operativo del diritto di difesa, **M. Moschella**, op. cit., p. 263: « ...ove da tale violazione, in ipotesi quella di un termine troppo breve per approntare una difesa utile del diritto sostanziale dedotto in causa, il nostro ordinamento non conosce tutela. La Corte di Strasburgo invece ci fa riflettere sul fatto che l'interesse tutelato dalle norme poste a presidio della difesa è l'affidamento che l'uomo deve poter fare sulla giustizia, elevando così ad interesse sostanziale, tutelato dalle leggi che prevedono i diritti della difesa , il rispetto delle forme processuali stesse , e rendendo così giustiziabile la mera violazione delle norme del processo quante volte la loro violazione abbia compromesso l'interesse ad un processo equo, a prescindere se poi tale violazione abbia compromesso l'esercizio della difesa o l'interesse sostanziale sottoposto all'esame giudiziale

¹⁵⁹ Cfr. **R. Botta**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche...*, cit., p. 174. Fornisce una lettura totalmente opposta, contrapponendo al contraddittorio formale perseguito da Strasburgo, un contraddittorio reale dei giudici italiani e canonici, **M. Finocchiaro**, *Il nostro Paese...*, cit., pp. 99-100, sostenuto in tale impostazione da **P. Moneta**, *Il matrimonio nullo*, cit., p. 271 e **G. Dalla Torre**, *Postfazione*, cit., p. 217. Per un'interessante panoramica del processo d'integrazione europea, sviluppatosi sul doppio binario Unione Europea-Consiglio d'Europa, coinvolgente nello specifico la tutela della libertà religiosa, v. **M. Ventura**, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Torino, 2001.

- 1) l'interpretazione restrittiva delle garanzie processuali in sede deliberativa, che contribuisce a svuotare di fatto il contenuto del diritto di difesa quale diritto inseritosi progressivamente nel patrimonio dei diritti inviolabili dell'individuo;
- 2) l'eccessiva disponibilità dei giudici italiani nei confronti di un processo matrimoniale canonico, tenuto conto altresì delle particolari garanzie processuali.

Del resto, tale sentenza della Corte, si colloca nell'alveo di un sistema teso a garantire equità e giustizia sostanziale da troppo tempo offuscata, anche se l'intromissione della Corte di Strasburgo nel sistema concordatario è stata criticata in quanto si collocherebbe in una posizione dissonante rispetto all'atteggiamento comunitario che tende a preservare i sistemi di crisi nazionali¹⁶⁰.

¹⁶⁰ Tale intromissione della Corte di Strasburgo nel sistema concordatario è stata criticata in quanto si collocherebbe in una posizione dissonante rispetto all'atteggiamento comunitario che tende a preservare i sistemi di crisi nazionale. Lo dimostrerebbe l'espreso richiamo contenuto nell'art. 40 del regolamento Ce 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (il regolamento può essere letto in «Il diritto di famiglia e delle persone», 3-4, 2000, pp. 1443-1460) il quale afferma: «la Spagna, l'Italia e il Portogallo hanno concluso concordati prima che le materie coperte dal presente regolamento fossero comprese nell'ambito del trattato. È necessario assicurare che questi Stati non violino i loro impegni internazionali con la Santa Sede». In tal senso, cfr. **C. Dalla Villa**, Valori comunitari e diritto di difesa, in La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 79; J. LOBELL, Il diritto all'equo processo..., cit., p. 879. Tale regolamento, noto come «Bruxelles II», ispirandosi alla Convenzione di Bruxelles, nasce con lo scopo di assicurare la libertà di circolazione dei provvedimenti di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, così da realizzare una valutazione giuridica omogenea delle relazioni giuridiche matrimoniali, mediante la loro continuità nello

Ma tale pronuncia non appare né tantomeno può apparire un isolato caso del quale non tenere conto in relazione ad eventuali successive pronunce di nullità ecclesiastica, e difatti in relazione a tale tematica acceso è stato il dibattito dottrinale.

Tale scontro dottrinale in materia, rappresenta una conferma dei riflessi che tale sentenza potrà esplicitare in futuro, in relazione a fattispecie concrete analoghe che potranno essere sottoposte al vaglio delle aule giudiziarie europee¹⁶¹.

spazio europeo: cfr. **F. MOSCONI**, *Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000*, in «Rivista di diritto processuale», 2, 2001, pp. 406-407. Attualmente tale fonte comunitaria è stata sostituita dal regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (tale regolamento può essere letto in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1, 2004, pp. 256-288) che all'art. 63, comma 4, recita, riproducendo il precedente: «L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3». Un'ultima integrazione si è avuta con il regolamento n. 2116/2004 del Consiglio del 2 dicembre 2004, che ha esteso a Malta quanto previsto in relazione ai concordati spagnolo, italiano e portoghese con la Santa Sede.

¹⁶¹ In realtà, l'interesse di quest'ultimi, fino ad ora, risulta essere meno intenso degli altri, suscitando il rammarico da parte di colleghi per la rilevanza dei punti di contatto che la sentenza in questione risulta aver con il processo civile. In tal senso, **A. NASI**, *Il principio della difesa nel processo civile*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, *Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003*, Milano, 2004, p. 4 Cfr. **M. TEDESCHI**, *L'affaire Pellegrini...*, op.cit., p. 213: «se altre sentenze di nullità subissero in seguito il vaglio della Corte, l'esito non potrebbe essere molto diverso, poiché le garanzie processuali appaiono esigue sia nell'ambito del diritto canonico che in quello civile e il sistema matrimoniale italiano tentennante».

Difatti, anche se con esito negativo, di recente sono stati emessi alcuni pronunciati in materia¹⁶².

Volendo però analizzare il confronto tra le prospettive di partenza da cui muovono i giudici italiani ed i giudici europei si evince una profonda discrasia sostanziale tra i due ordinamenti, e l'espressione del mutevole divenire dei valori sociali e dei piani ordinamentali di riferimento.

Da tale prospettiva, pertanto, emerge la considerazione in base alla quale il fenomeno religioso assume connotazioni e sfaccettature particolari, nel senso che risente delle interferenze dei rapporti tra i diversi ordinamenti, con la graduale consapevolezza in base alla quale, i campi che erano di esclusiva competenza statale vengono ad assumere una dimensione europea.

¹⁶² Cfr. Cass. civ, sent. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. civ. , sent. 11 novembre 2005, n. 21865; Corte d'appello di Perugia, 20 ottobre 2005, n. 396. Tutte e tre le sentenze possono esser lette in <http://www.olir.it/documenti>.

Nell'ottica di una progressiva internazionalizzazione pertanto, gli stessi rapporti tra Stato e Chiesa trovano una nuova dimensione, e vengono valutati alla luce della concreta tutela di quei diritti umani di cui la Corte Europea si rende garante, a discapito di quel principio di specialità che caratterizzava il settore dei Concordati Cattolici.

Il mutamento dei rapporti tra i vari ordinamenti, pertanto, trova la sua ragione giustificatrice nel fatto che la sovranità dello Stato non coincide più con la custodia del proprio assetto normativo, ma per contro si identifica con l'affermazione concreta dei principi della cooperazione e della libera circolazione ed integrazione dei valori di riferimento tra i diversi ordinamenti.

Alla luce di tali considerazioni, l'aver assunto rilevanti impegni internazionali comporterebbe la necessità di una generale reimpostazione del sistema concordatario, che sia anche funzionale all'attuazione del principio di laicità, al fine di garantire la tutela concreta di un diritto, quale quello del giusto processo, inderogabile dalle norme concordatarie¹⁶³.

Si è giunti, attraverso tale pronuncia europea, ad analizzare alcuni principi generali sottesi all'affermazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio <<capisaldi e valori processuali inderogabili e irrinunciabili nel moderno sistema processuale>>, espressioni di esigenze etiche e sociali¹⁶⁴.

¹⁶³ Cfr. **G. D'Angelo**, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, contrasto tra giudicati e tutela dell'ordine pubblico interno: certezze ed incertezze della più recente giurisprudenza di legittimità*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 3, 2003, p. 92

¹⁶⁴ Cfr. **N. Picardi**, *Audiat et altera pars (le matrici storici-culturali del contraddittorio)*, in *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, a cura di S. Gherro, Padova, 2003, p. 141; **F. Dotti**, *Diritti della difesa e contraddittorio: garanzia di un giusto processo? Spunti per una riflessione comparata del processo canonico e statale*, Roma, 2005, p. 234. L'interpretazione del principio del contraddittorio fatta propria dalla Corte europea è stata ulteriormente criticata per essersi discostata dalla stessa normativa comunitaria che accoglierebbe la stessa nozione di contraddittorio fatta propria dai giudici italiani nel caso in esame

Tali valutazioni, inoltre, permeate dallo spirito proprio della Corte Europea sensibile ai mutamenti sociali e all'evolversi dei sistemi democratici, hanno condotto ad un'eccessiva dilatazione di valutazione in ordine al diritto di agire e di difendersi in giudizio.

La strada percorribile è quella di realizzare un'armonizzazione del testo concordatario con i principi europei delineati, attraverso un coordinamento raggiungibile in via interpretativa tra le forme di tutela e di disciplina delle garanzie processuali con quelle internazionali.

La strada, difatti, percorribile, non potrà identificarsi nella totale abrogazione del Concordato, sul presupposto che questa rappresenterebbe la scelta più comoda ma meno garantista delle istanze dei fedeli¹⁶⁵.

¹⁶⁵ Suggestisce un'eliminazione delle norme concordatarie che disciplinano il riconoscimento delle sentenze matrimoniali canoniche **A. TORRES GUTIÉRREZ**, El derecho a contraer matrimonio (Art. 12 CEDU), in *La Europa de los Derechos: El Convenio Europeo de Derechos Humanos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 633-635. Cfr. **P. PIRRONE**, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2004, pp. 57-58.

Del resto anche gli articoli 41 e 46 CEDU ¹⁶⁶si esprimono in tale senso, ossia esprimono la circostanza in base alla quale l'impegno dell'Italia di conformarsi alle sentenze definite dalla Corte nelle controversie, non può sostanzarsi in una restituito ad integrum oppure in una completa eliminazione della violazione commessa, non essendo difatti prevista in Italia la riapertura dei processi per riparare alle violazioni compiute.

Pertanto un passo concreto tendente all'armonizzazione suddetta potrebbe essere compiuto dall'Italia attraverso il meccanismo di intensificazione dei controlli che fungono da sbarramento alla ricezione delle sentenze ecclesiastiche nel nostro ordinamento, tra cui vi rientra appunto il controllo

¹⁶⁶Contrariamente in Svizzera, art 139 primo capoverso della legge federale sull'organizzazione giudiziaria stabilisce che «la domanda di revisione di una sentenza del tribunale federale o di una decisione di un'istanza inferiore è ammissibile quando la Corte europea o Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della CEDU e la riparazione è possibile solo mediante la revisione», cfr B. RANDAZZO, op. cit., pp. 241-242

relativo al diritto di difesa al fine di privilegiarne l'effettività della tutela^{167 168}.

A dire il vero, la compenetrazione tra i diversi livelli ordinamentali dovrebbe costituire l'effetto automatico dell'adesione italiana alla CEDU, in quanto con essa sia le norme ivi contenute, che l'interpretazione che di esse ha dato la Corte Europea, sono divenute direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, rientrando tra i principi fondamentali di quest'ultimo e rispetto ai quali il giudice dell'exequatur deve fare riferimento nel valutare il rispetto delle condizioni deliberative ai sensi dell'articolo 8 del Concordato¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Cfr. **G. D'ANGELO**, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, contrasto tra giudicati e tutela dell'ordine pubblico interno: certezze ed incertezze della più recente giurisprudenza di legittimità*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 3, 2003, p. 928

¹⁶⁸ Cfr. **C. Cardia**, *Giurisdizione ecclesiastica...*, cit., p. 227. Cfr. **S. Domianiello**, *I matrimoni "davanti ai ministri di culto"*, in *Famiglia e matrimonio*, a cura di G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello, Milano, 2002, p. 480: «non è da escludersi, a fronte di così autorevole interpretazione del contenuto indefettibile di tale diritto, un ripensamento dell'intera tematica da parte dei giudici italiani (e, forse, anche da parte dei giudici ecclesiastici onde prevenire difficoltà alla deliberazione), soprattutto ove la giurisprudenza europea si consolidasse ...

¹⁶⁹ **L. Montanari**, *Giudici comuni e Corti soprannazionali: rapporti tra sistemi*, in *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di **P. Falzea**, **A. Spadaio**, **L. Ventura**, Torino, 2003, p. 126. Cfr. **F. Uccella**, *La deliberazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale tra diritto processuale comune, convenzioni internazionali e diritti dell'uomo: qualche considerazione*, in «Il diritto ecclesiastico», 3-4, 1988, p. 523.

Lo scopo principale è altresì quello di garantire la tutela concreta di tali diritti in un'ottica di integrazione e di conseguente circolazione europea degli stessi, in modo da assicurare agli individui sottoposti ad una giurisdizione una tutela analoga quella offerta dal sistema sopranazionale che si sostanzia per tale via in una piena condivisione di valori nazionali¹⁷⁰.

Sulla base di tali prospettive, pertanto, si ritiene, che la ratio sottesa alla pronuncia europea sia tesa ad incitare i giudici dell'exequatur a riappropriarsi del ruolo lo riconosciuto che si sostanzia in quello di reale garante e promotore di una giustizia sostanziale e procedurale, nonostante tale funzione incontri limiti dettati dalla clausola normativa contenuta nel testo protocollare, e che si sostanzia nel divieto di sindacare il merito da parte della Corte d'Appello competente, e per

¹⁷⁰ Sottolinea particolarmente la forza espansiva della pronuncia europea, facendo un parallelismo tra gli artt. 64-65-67 l. 218/95 e art 8 del Concordato del 1984: **P. PIRRONE**, Il caso Pellegrini..., cit., p. 2063. Cfr. **M. MOLE**, From Rome to Bruxelles via Strasbourg, Pellegrini v. Italy and Bruxelles II, in «International family law», 9, 2002, pp. 9-17, che evidenzia come i principi enunciati nella sentenza Pellegrini possano influenzare il comportamento degli stati membri l'Unione europea nel riconoscimento automatico di quei provvedimenti riguardanti il tema della famiglia, e quindi in particolare l'operatività dell'art. 15 del regolamento comunitario Bruxelles II.

tale via andando a delimitare in negativo l'oggetto del giudizio di delibazione.

Al riguardo sono stati sviluppati diversi orientamenti:

un primo, eccessivamente restrittivo e rigoroso, riduce notevolmente l'indagine compiuta dalla Corte d'Appello, limitandone le possibili valutazioni alla sola sentenza ecclesiastica impugnata¹⁷¹.

Secondo tale impostazione, la Corte deve formare il proprio convincimento sulla sussistenza o meno delle condizioni cui subordinare il riconoscimento civile del giudicato canonico, sulla base dei soli fatti così come risultanti dal provvedimento canonico. Conseguenza è che qualora da questo si desuma una valutazione del giudice canonico su elementi funzionali all'accertamento delibativo, il giudice

¹⁷¹ In tal senso cfr. Cass. civ. 15 maggio 1982, n. 3024, cit; Cass. civ. 6 luglio 1983, n. 4526, in «Il diritto ecclesiastico», 3, 1983, pp. 298-301; Cass. civ. 15 ottobre 1984, n. 5166, in «Il diritto ecclesiastico», 1-2, 1985, pp. 182-184; Cass. 6 settembre 1985, n. 4644, in «Il diritto ecclesiastico», 3, 1985, pp. 298-300. Cfr. Cass. civ. 19 marzo 1985, n. 2025 in «Il diritto ecclesiastico», 1-2, 1985, pp. 90-97. Cfr. Cass. civ. 6 maggio 1985, n. 2824, in «Foro italiano», I, 1985, cc. 1962-1968; Cass. civ. 10 gennaio 1991, n. 188, in «Il diritto ecclesiastico», 2-3, 1991, pp. 353-365. Cfr. Cass. civ., 9 dicembre 1985, n. 6215, in «Il diritto ecclesiastico», 1, 1986, pp. 103-109; più di recente Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8764, cit., («il giudice della delibazione è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico, anche se la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alle sentenze ecclesiastiche e agli atti del processo canonico eventualmente prodotti, non essendovi luogo in fase delibatoria, ad alcuna integrazione di attività istruttoria») e 6 marzo 2003, n.3339, in «Il diritto ecclesiastico», 2, 2004, pp. 159-167; Cass. civ. 29 aprile 2004, n. 8205, in «Il corriere giuridico», 6, 2004, p. 71

nazionale non può far altro che confermarla, poiché seppur non finalizzati all'accertamento della nullità matrimoniale, tali elementi rientrerebbero nel giudicato canonico e una loro riconsiderazione equivarrebbe ad un riesame nel merito. Conseguenza è pertanto la negazione di un'apposita attività istruttoria anche nelle fattispecie in cui si profila la necessità di accertare, per escludere la contrarietà all'ordine pubblico, l'esistenza della riserva mentale da parte di uno dei coniugi.

Abbandonata tale impostazione, si è fatta avanti un'altra impostazione volta a consentire alla Corte delibanda l'utilizzazione di «ogni congruo elemento di giudizio, da desumersi dalla stessa sentenza da delibare, dagli atti del processo canonico eventualmente prodotti, dal comportamento delle parti e da eventuale apposita istruttoria, secondo i principi del processo civile ordinario»¹⁷²

¹⁷² Cass. civ., 13 giugno 1984, n. 3535, in «Il diritto ecclesiastico», 4, 1984, p. 434; Cass. civ., 2 maggio 1985, n. 3083, cit.; Cass. civ. 10 giugno 1987, n. 5051, in «Il diritto ecclesiastico», 1-2, 1988, pp. 274-278. Si esprime criticamente **S. GHERRO**, Simulazione unilaterale di matrimonio concordatario e tutela dell'affidamento: ulteriori riflessioni, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1, 1985, p. 56.

L'ammissione di un'autonoma attività istruttoria non andrebbe a violare il divieto del riesame del merito, in quanto diretta ad accertare fatti non rientranti nell'oggetto Canonico, e di conseguenza andrebbe ad operare non solo in caso di assenza di valutazione nella sentenza canonica degli elementi interessati, ma anche nel caso contrario.

Alla luce di tale impostazione pertanto, un' autonoma attività istruttoria è consentita, poiché giudizio canonico e giudizio deliberativo mirano ad obiettivi diversi ed eventuali accertamenti funzionali, e l'attività istruttoria rivestirebbe un mero accertamento incidentale.

Difatti, al provvedimento delibando vengono affiancati gli atti e i documenti del processo canonico, eventualmente prodotti dalle parti in sede deliberativa¹⁷³.

La Corte d'Appello, pertanto, seppur non può liberamente valutare nuove prove, può riconsiderare le medesime del giudizio ecclesiastico, dandone una propria valutazione¹⁷⁴.

¹⁷³ Cass. civ., 13 giugno 1984, n. 3535, in «Il diritto ecclesiastico», 4, 1984, p. 434; Cass. civ., 20 maggio 1985, n. 3083, cit.; Cass. civ. 10 giugno 1987, n. 5051, in «Il diritto ecclesiastico», 1-2, 1988, pp. 274-278. Si esprime criticamente **S. Gherro**, *Simulazione unilaterale di matrimonio concordatario e tutela dell'affidamento: ulteriori riflessioni*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1, 1985, p. 56.

¹⁷⁴ Cfr. Cass. civ., 17 giugno 1985, n. 3634, in «Il diritto ecclesiastico», 3, 1985, p. 316: «l'indagine sulla ricorrenza del suddetto presupposto va condotta, tenendo conto dei limiti e delle peculiarità del procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, nonché, in particolare, del divieto di un riesame del merito della vicenda matrimoniale con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda e ai fatti posti all'esame del giudice che l'ha resa, mentre una valutazione

Tale impostazione, anche con l'ulteriore ampliamento dell'oggetto dell'indagine al comportamento processuale delle parti tenuto nel processo canonico e in quello civile ha il merito «da un lato, di non appiattare il giudizio di delibazione su quello canonico e di non confondere i due piani di interpretazione»>>.

degli atti del procedimento canonico può ritenersi consentita solo nei limiti in cui sia diretta a superare dubbi nell'interpretazione di detta pronuncia, cioè ad evidenziare elementi, circa l'esternazione o la riconoscibilità della simulazione unilaterale, che il giudice ecclesiastico abbia sia pure implicitamente considerato»

Capitolo V

- *RAPPORTI TRA SENTENZE DI NULLITÀ E*

REGOLAMENTI COMUNITARI-

Altra questione inerente la tematica in esame è quella relativa al riconoscimento garantito dallo Stato Italiano in ordine a pronunce rese dai tribunali ecclesiastici stranieri intercorrenti tra cittadini stranieri¹⁷⁵.

Basti pensare al Concordato tra Santa Sede e Repubblica Dominicana, oppure al Concordato tra Santa Sede e Repubblica di Polonia¹⁷⁶.

In base a tali Concordati viene riconosciuto il principio della riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali Ecclesiastici, con la considerazione aggiuntiva in base alla quale nel Concordato tra Santa Sede e Repubblica di Polonia vi è uno sdoppiamento di competenza del tribunale ecclesiastico a sentenziare circa la validità del matrimonio canonico e del

¹⁷⁵ Nell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica di Malta del 3 Febbraio 1993, all'art.5 prevede espressamente che le sentenze ecclesiastiche devono essere riconosciute con appositi effetti civili in seno ad un apposito giudizio da svolgersi innanzi alla Corte d'Appello competente; **Bettetini**, *L'Accordo 3 febbraio 1993 tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sul matrimonio: brevi annotazioni*, in *Dir.Eccl.*, 1997, I, pag. 103 e ss.

¹⁷⁶ **Rozkrut**, *Il matrimonio concordatario in Polonia*, in *Ius Ecclesiae*, 2000, pag.715 e ssg.

tribunale civile per sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione polacca.

Del resto, i rapporti intercorrenti tra sentenze di nullità pronunciate nei Tribunali Stranieri che necessitano di riconoscimento nell'ordinamento italiano tengono conto delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto gli atti giurisdizionali ecclesiastici, anche se pronunciati all'estero, assumono nell'ordinamento canonico lo stesso valore che deve essere assegnato alle pronunce ecclesiastiche di nullità emesse nell'ordinamento italiano.

Altro principio da tenere in considerazione è il presunto principio di territorialità degli Accordi Pattizi, nel senso che gli Accordi valgono a disciplinare solo i rapporti formatisi nell'ambito del territorio dello Stato stipulante, e non si comprenderebbe altresì in quale misura potrebbe e dovrebbe realizzarsi il recepimento di tali sentenze nell'ordinamento italiano.

Del resto non appare singolare la considerazione in base alla quale si ritiene di attribuire ai provvedimenti ecclesiastici lo stesso trattamento che gli stessi hanno nell'ordinamento d'origine, e indipendentemente dalla nazionalità del giudice sulla base dei seguenti presupposti si ritiene:

a) che il giudice ecclesiastico conservi per il diritto interno la natura di organo giudiziario dell'ordinamento canonico senza limitazioni derivanti dalla nazionalità del giudice;

b) che vi sia equiparazione tra l'attività giurisdizionale compiuta dall'ordinamento ricevente che deve provvedere a riconoscere efficacia alle pronunce di nullità matrimoniali straniere e il valore delle medesime attività secondo l'ordinamento canonico.

Pertanto appare più garantista la posizione in base alla quale anche le sentenze ecclesiastiche straniere pronunciate sui matrimoni concordatari celebrati all'estero debbano essere sottoposte al vaglio del riconoscimento nel nostro ordinamento, a meno che non si voglia considerare tali sentenze ecclesiastiche equiparate alle sentenze straniere,e

come tali immediatamente eseguibili nell'ordinamento italiano ai sensi dell'articolo 64 della legge 218/95, salvo eventuale procedimento deliberatorio ex articolo 67 medesima legge, di carattere meramente incidentale.

Anzi tale ultima considerazione, appare essere di sostegno all'argomentazione della permanenza della riserva di giurisdizione.

A tale proposito, giova fare degli esempi in materia comunitaria e ci si riferisce specificamente all'articolo 63 paragrafo 4 del Regolamento Cee n.2201/2003.

In base all'apparato normativo contenuto in tale regolamento, l'Italia, così come la Spagna ha mantenuto la facoltà di sottoporre tali provvedimenti alle procedure ed ai controlli applicabili alle sentenze ecclesiastiche interne in ottemperanza al Concordato stipulato con la Santa Sede.

Appare opportuno altresì individuare la normativa a livello comunitario come fornita dal regolamento CEE

n.2201/2003, in tema di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni rese in materia matrimoniale¹⁷⁷.

Le indicazioni normative di riferimento si innestano sull'analisi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, e difatti dall'analisi del capo III del medesimo Regolamento in rapporto con i Concordati stipulati tra Spagna e Santa Sede oppure tra Portogallo e Santa Sede, emergono delle apparenti discrasie e delle interpretazioni non univoche.

Pare opportuno pertanto, ricordare che se il Concordato tra Portogallo e Santa Sede nel 1940 prevede ancora la

¹⁷⁷ Tale intromissione della Corte di Strasburgo nel sistema concordatario è stata criticata in quanto si collocherebbe in una posizione dissonante rispetto all'atteggiamento comunitario che tende a preservare i sistemi di crisi nazionale. Lo dimostrerebbe l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 40 del regolamento Ce 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (il regolamento può essere letto in «Il diritto di famiglia e delle persone», 3-4, 2000, pp. 1443-1460) il quale afferma: «la Spagna, l'Italia e il Portogallo hanno concluso concordati prima che le materie coperte dal presente regolamento fossero comprese nell'ambito del trattato. È necessario assicurare che questi Stati non violino i loro impegni internazionali con la Santa Sede». In tal senso, cfr. **C. DALLA VILLA**, Valori comunitari e diritto di difesa, in La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 79; **J. LLOBELL**, Il diritto all'equo processo..., cit., p. 879. Tale regolamento, noto come «Bruxelles II», ispirandosi alla Convenzione di Bruxelles, nasce con lo scopo di assicurare la libertà di circolazione dei provvedimenti di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, così da realizzare una valutazione giuridica omogenea delle relazioni giuridiche matrimoniali, mediante la loro continuità nello spazio europeo: cfr. **F. MOSCONI**, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000, in «Rivista di diritto processuale», 2, 2001, pp. 406-407. Attualmente tale fonte comunitaria è stata sostituita dal regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (tale regolamento può essere letto in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1, 2004, pp. 256-288) che all'art. 63, comma 4, recita, riproducendo il precedente: «L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3». Un'ultima integrazione si è avuta con il regolamento n. 2116/2004 del Consiglio del 2 dicembre 2004, che ha esteso a Malta quanto previsto in relazione ai concordati spagnolo, italiano e portoghese con la Santa Sede

giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici nelle cause riguardanti la nullità del matrimonio cattolico e il riconoscimento automatico delle sentenze rese da tali tribunali, invece il Concordato tra Spagna e Santa Sede oltre a riconoscere una giurisdizione civile concorrente con quella canonica, prescrivono un controllo giurisdizionale costitutivo dell'efficacia interna delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali.

Tali considerazioni preliminari, pertanto, inducono a pensare che vi sia una certa inconciliabilità o meglio che i rapporti tra Regolamento Comunitario inerente la fattispecie matrimoniale e i Concordati necessitino di valutazioni che tengano conto sia degli interessi che della ratio che è alla base dei Concordati stessi (tutela delle istanze religiose, coordinamento tra potere temporale e potere spirituale) che della ratio che è alla base dei Regolamenti Comunitari (libera circolazione delle persone, libera circolazione dei titoli esecutivi tra cui appunto si comprendono le

sentenze)¹⁷⁸. Secondo tale impostazione i corollari si riducono a due soluzioni:

1) si deve riconoscere che nonostante il regolamento comunitario si sia espresso nel senso dell'immediata efficacia del riconoscimento automatico dei provvedimenti resi in tema di divorzio, annullamento e separazione personale, saranno ancora applicabili i regimi concordatari relativi all'ordinamento giuridico da cui promana la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.

Pertanto tali provvedimenti, al fine di poter circolare liberamente nell'Unione Europea necessiteranno dell'exequatur nelle forme e secondo le modalità del paese che ha stipulato il Concordato¹⁷⁹.

Altra soluzione è quella di ritenere operante, e pertanto di accordare preferenza all'applicazione del capo III del Regolamento.

Volendo fare un esempio pratico, le sentenze di nullità matrimoniale pronunciate in Italia o in Spagna risulteranno immediatamente riconoscibili in Europa, con l'evidente

¹⁷⁸ **Mosconi**, *Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000*, in *Riv. Dir. Pro.*, 2001, pag. 376 e ssg. e spec. Pag. 407.

¹⁷⁹ **Raiti**, *Evoluzione e tendenze della cooperazione civile in Europa dopo il Trattato di Amsterdam alla luce delle più recenti discipline sul riconoscimento e l'exequatur delle decisioni*, in *Gius. Civ.*, 2002, II, pag. 261 e ss.

paradosso che le stesse pronunce potranno circolare più velocemente nei paesi estranei agli accordi concordatari rispetto a quanto non sia prescritto nei Paesi stipulanti gli Accordi stessi, e per tale via sarebbe ingiustamente concesso una modifica unilaterale di Accordi assunti bilateralmente con altre entità sovrane. Pare opportuno altresì riconoscere che nello stesso preambolo al Regolamento, e specificamente al 20° comma, è posto espressamente il divieto di violare gli impegni internazionalmente assunti con la Santa Sede per gli Stati che hanno concluso concordati prima che le materie contemplate nel Regolamento fossero ricomprese nel Trattato CEE. Del resto tale norma ricalca anche l'articolo 2 della Legge 218/95, espressione del principio concordatario, inteso nel senso di salvezza dei Concordati con la Santa Sede.

Si ritiene pertanto preferibile riconoscere l'applicabilità della prima tesi, e tale analisi dal punto di vista comunitario vale a riconoscere la permanenza della riserva di giurisdizione in capo ai Tribunali Ecclesiastici.

Pertanto volendo operare un parallelo tra la circolazione delle pronunce portoghesi e quelle spagnole ed italiane sarebbe opportuno ritenere che il capo III del Regolamento abbia consentito alle stesse pronunce di circolare negli altri Stati membri dell'Unione Europea solo se assistiti dai provvedimenti statali di exequatur.

Un'altra specifica indicazione di merito si ravvisa nel paragrafo 4 dell'articolo 63 del Regolamento, laddove attribuisce all'Italia e alla Spagna il potere di sottoporre il riconoscimento delle decisioni emesse nel paese d'origine ai controlli e secondo le modalità e le procedure in base ai trattati internazionali con la Santa Sede¹⁸⁰.

Questa considerazione sta ad indicare che tali Stati stipulanti le leggi concordatarie con la Santa Sede possono applicare tali norme, anche quando si tratti di sentenze pronunciate al di fuori del territorio nazionale.

In ambito europeo, inoltre si è andata diffondendo una normativa rappresentata dal Regolamento comunitario, la cui ratio si ravvisa nella libera circolazione delle persone e nella volontà di disciplinare rapporti coniugali misti.

¹⁸⁰ Per la disciplina concordataria spagnola **A. Stanzone**, *Il matrimonio concordatario nel diritto civile costituzionale: l'esperienza spagnola, in Concordato e legge matrimoniale*, a cura di Bordonali e Palazzo, Napoli, 1990, pag. 121.

Il rinvio normativo è espresso nel Regolamento n. 1347 del 2001 e n. 2201 del 2003.

La ratio sottoposta a tali Regolamenti è quella di consentire efficacemente la libera circolazione dei provvedimenti sostanziali dei rapporti giuridici di cui alle decisioni oggetto del riconoscimento.

I provvedimenti in esame che sono oggetto di esecuzione e di riconoscimento si identificano in decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi¹⁸¹.

¹⁸¹ Il riconoscimento automatico della sentenza matrimoniale pronunciata dai tribunali ecclesiastici può essere contemplata dal testo concordatario, alla stregua di quanto accadeva nel nostro Concordato del 1929, e di quanto oggi accade in alcuni ordinamenti: nel Concordato stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana, nella parte in cui all'articolo XVI prevede la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullità dei matrimoni concordatari, e prevede la trasmissione di tale pronuncia agli organi giudiziari statuali, in particolare al Tribunale dominicano competente, che renderà esecutive le sentenze matrimoniali ecclesiastiche e ne ordinerà l'annotazione nei registri di stato civile a margine dell'atto di matrimonio, senza che sia prescritto un apposito procedimento a tale fine. Per la lettura del Concordato in questione si rinvia **Martin De Agar**, *Raccolta di Concordati*, pag. 714 e ssg.. Nel Concordato stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia il 28 luglio 1993, entrato in vigore il 25 aprile 1998, all'articolo 10 punti 3 e 4, è esplicitamente riconosciuta l'esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica per sentenziare circa la validità del matrimonio canonico e l'esclusiva competenza dei tribunali statali per sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione polacca, mentre nulla è disposto circa la circolazione delle pronunce ecclesiastiche, trattando il Concordato nel successivo punto 5 solo della notifica. Il Concordato ha accolto il principio del dualismo che consente di mantenere distinti nell'ambito dello stesso matrimonio concordatario il matrimonio canonico dal matrimonio civile. Si veda **Rozkrut**, *Il matrimonio concordatario in Polonia in Ius Ecclesiae*, 2000, pag.715 e ssg.

Secondo il sistema delle fonti, giova del resto ricordare che sussiste il primato del diritto comunitario sul diritto interno, e sulla base di tali premesse le norme del regolamento stesso, saranno prevalenti in linea di principio, sulla comune disciplina di diritto internazionale privato contenuta nella legge 218/95.

In prima battuta si individuano delle norme dal carattere uniforme circa la competenza giurisdizionale, al fine di consentire il riconoscimento automatico in uno stato delle decisioni prese in altri Stati membri.

In secondo luogo non si esclude l'applicazione delle norme interne relative alla giurisdizione; difatti se la ratio di tale normativa è tesa a consentire la libera circolazione dei provvedimenti di separazione e di divorzio e di annullamento, il legislatore comunitario ha adottato diversi regimi di circolazione a seconda dei provvedimenti che sono emessi negli stati membri.

Al fine di consentire tale tipo di analisi, giova altresì individuare i requisiti di ordine formale in base ai quali si riconosce quali siano i provvedimenti che possono essere

riconosciuti applicando la normativa dei regolamenti comunitari.

Analogamente pare opportuno senz'altro definire quali siano le motivazioni sottese al non riconoscimento che differiscono a seconda del fatto che la decisione incida sugli effetti del matrimonio o dell'atto matrimoniale ovvero riguardi anche la responsabilità genitoriale¹⁸².

Nello specifico, difatti, l'articolo 15 del regolamento n. 1347 sancisce il divieto del riconoscimento consistente nella manifesta contrarietà all'ordine pubblico nel mancato rispetto del diritto di difesa e nel contrasto tra giudicati.

Il concetto di violazione dell'ordine pubblico nel contesto comunitario ha una valenza più ampia rispetto al medesimo concetto nell'ordinamento italiano.

Il terzo motivo di non riconoscimento fonda le sue radici sulla salvaguardia dell'armonia interna dello Stato richiesto,

¹⁸² **Ansel B., H. Muir Watt**, *La désunion européenne: le Règlement dit «Bruxelles II»*, in *Rev. Critique*, 2001; **Badiali G.**, *Coniugi (rapporti personali e patrimoniali tra coniugi) (diritto internazionale privato processuale)*, in *Enc. giur.*, vol. VIII, Rome, 1988; **Baratta R.**, *Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato*, Milan, 2004, pp. 157; **Baratta R.**, *Lo scioglimento del vincolo coniugale nel diritto comunitario*, in **Carbone S.M.**, Queirolo I (ed. by), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Turin, 2008, p. 169 ss.; **Bargelli E.**, *L'autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, pp. 303 ss..

che non potrà tollerare che un soggetto di diritto risulti essere destinatario di decisioni contrastanti.

In base al regolamento, altresì, il provvedimento interno di ostacolo al riconoscimento deve essere emesso dalle parti e potrebbe altresì avere una diversità di oggetto e di titolo¹⁸³.

Difatti, può ben accadere che coesistano decisioni che producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente.

Tali tipi di contrasti tra giudicati possono ad esempio intercorrere tra sentenza di separazione e successiva sentenza di divorzio, oppure tra sentenza di divorzio e successiva sentenza di annullamento di matrimonio.

Le conseguenze tra i vari giudizi sono molteplici: ad esempio non potrà riconoscersi una sentenza di divorzio nello Stato membro in cui sia stata resa una pronuncia di annullamento, considerato che gli effetti si configurano in termini inconciliabili. Viceversa, nell'ipotesi in cui la

¹⁸³ **Baruffi M.C.**, Osservazioni sul regolamento **Bruxelles II-bis**, in Bariatti S. (ed. by), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milan, 2007, pp. 218 ss.; **Bariatti S., Ricci C.** (ed by), *Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da Bruxelles II a Rome III*, Padua, 2007; **Bonomi A.** (ed. by), *Il diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 477; **Bonomi A.**, *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. int.*, 2002, pp. 861 ss.; **Carbone S.M., Queirolo I.**, *La famiglia nel contesto dell'azione comunitaria*, in Carbone S.M., **Chiavario M.** (ed by), *Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione europea*, Turin, 2008; **Carbone S.M.**, *Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi: il Regolamento (CE) n. 1347/2000*, in **S. M. Carbone, M. Frigo, L. Fumagalli**, *Diritto processuale civile e commerciale comunitario*, Milan, 2004, pp. 53 ss.

pronuncia di divorzio sia anteriore alla sentenza di nullità matrimoniale da riconoscere, la natura degli effetti è differente¹⁸⁴.

Tant'è vero che si potrebbe dedurre che la prima decisione resa nello Stato contenga un'implicita statuizione sulla validità del matrimonio, limitata al giudizio stesso, e pertanto potrebbero essere fatti salvi gli effetti patrimoniali stabiliti in favore del coniuge economicamente più debole e riconoscere supremazia alla sentenza di nullità. Analogo discorso va poi compiuto in relazione alle sentenze di rigetto in materia di controversie matrimoniali, alla luce della considerazione in base alla quale le stesse fanno stato tra le parti, seppure "rebus sic stantibus", e rappresentano cioè atti di accertamento definitivo della non ricorrenza delle condizioni stabilite dalla legge in vista di una pronuncia di separazione o di divorzio.¹⁸⁵

¹⁸⁴ **Conti R.**, *Il regolamento «Bruxelles II» in tema di cause matrimoniali*, in *Famiglia e diritto*, 2002, pp. 653 ss.; **Coscia G., Vellano M.**, *Il matrimonio del cittadino italiano all'estero e del cittadino straniero in Italia*, in Ferrando G. (directed by), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. I, Bologna, 2007, pp. 469 ss.; **Davì A.** *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, in *Riv. dir. int.*, 2001, pp. 302 ss.; **Erzfelder H.**, *Problèmes relatifs au régime matrimonial en droit international privé français et allemand*, Paris, 1978; **Finocchiaro A., Finocchiaro M.**, *Diritto di famiglia*, Milan, 1984; **Fortino M.**, *I modelli di separazione e divorzio in Europa: uno sguardo alle recenti riforme di alcuni Paesi europei*, in **Ferrando G.** (directed da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. I, Bologna, 2007, pp. 515 ss.

¹⁸⁵ **Marella M.R.**, *Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni comparatistiche e diritto interno*, in **Cicu A., Messineo F.** (directed by), *Tratt. dir. civ. comm.*, Milan, 2002; **Maresca M.**, *Artt. 64-67*, in **Bariatti S.** (ed by), *Commentario - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, (L. 31 maggio 1995, n. 218)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, pp. 1483 ss.; **Massetani G.**, *Sul riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio*, in *Foro it.*, 1997, fasc. V, pp. 82 ss.;

Ulteriore requisito è rappresentato dalla fattispecie secondo la quale una decisione di separazione, di divorzio o di annullamento non è riconosciuta se incompatibile con altra decisione resa in precedenza in un altro Stato membro o in un paese terzo che soddisfi le condizioni per essere riconosciuta nello Stato richiesto.

Secondo una prima osservazione, la priorità attribuita alla decisione resa in Stati terzi oppure in un altro Stato membro su quella da riconoscere si potrebbe spiegare in base alla prevalenza da accordare ad altri strumenti internazionali regolanti la medesima materia.

Secondo un'interpretazione preliminare del dato normativo, sarebbe opportuno accordare prevalenza al dato, al criterio temporale.

A parere della scrivente, invece, al di là del dato temporale, e pertanto del provvedimento reso in data antecedente rispetto ad un altro, è opportuno indagare sulla materia che è

oggetto del provvedimento e compiere altresì un'indagine circa la meritevolezza degli interessi.

Del resto, tale indagine circa la meritevolezza è conosciuta nel nostro ordinamento, in quanto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1322 c.c., anche in carenza di previsioni legislative tipiche, le parti possono concludere contratti purchè rispondano, tra gli altri, al requisito della meritevolezza degli interessi da tutelare.

Ad esempio in tema di provvedimenti emessi in un Stato membro ed aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, sarà opportuno tenere in considerazione sia l'interesse del minore, la cui tutela vale a circoscrivere ancora di più la portata dell'ampio concetto di ordine pubblico, sia i principi di tutela del medesimo minore contenuti nelle Convenzioni Internazionali, quali ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo all'articolo 12, oppure nei regolamenti comunitari cui si fa riferimento¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Ammesso che al regolamento comunitario sono riconosciuti i caratteri di autonomia e di completezza (analogamente a quanto affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento alla Convenzione di Bruxelles nelle sentenze 11 agosto 1965, causa C-432/93, in *Raccolta*, I-2269), ciò non implicherebbe che il regolamento stesso si configuri anche in termini di esclusività rispetto alla disciplina statale comune

Fattispecie diversa appare quella relativa alla separazione, al divorzio, all'annullamento del matrimonio; ammesso che ai Regolamenti Comunitari siano riconosciuti i caratteri di autonomia e di completezza, non appare opportuno che il Regolamento stesso si qualifichi e si configuri in termini di esclusività rispetto alla disciplina statale comune.

In tale prospettiva, pertanto, bisognerà riconoscere anche valore determinante all'ordinamento interno e ai principi generali dell'ordinamento interno medesimo.

Come può esser coordinata la tematica oggetto della presente tesi con i rapporti tra Regolamenti Comunitari e i Concordati stipulati tra alcuni Stati membri con la Santa Sede.

La questione pertanto, necessita di essere affrontata non solo al fine di garantire l'esecutività di tali provvedimenti, e la misura dell'esecutività degli stessi, ma anche al fine di garantire l'armonizzazione delle varie fonti normative.

Tale valutazione, a parere della scrivente, non può tenere conto soltanto del principio della gerarchia delle fonti e pertanto del valore formale attribuito a tali fonti, bensì anche degli interessi sostanziali sottesi a tali provvedimenti.¹⁸⁷

La norma di riferimento per iniziare a compiere tale analisi, si ravvisa all'articolo 63 paragrafo 2 e all'articolo 40 paragrafo 2 del Regolamento 1347/2000.

Da un lato è espresso il principio del riconoscimento, a tutti gli Stati a cui si applica il Regolamento, delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciata da un Tribunale Ecclesiastico che sia stata successivamente deliberata nello Stato membro da parte del Concordato.

¹⁸⁷ **Queirolo I.**, *Separazione, annullamento, divorzio e responsabilità genitoriale: il regolamento CE 2201/2003*, in **Ferrando G.** (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. I, *Matrimonio, separazione e divorzio*, Bologna, 2007, pp. 1107 ss.; **Queirolo I.**, *I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato*, in **Ferrando G.** (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. II, *Rapporti personali e patrimoniali*, Bologna, 2007, p. 891 ss.; **Queirolo I.**, **Schiano di Pepe L.**, *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, Turin, 2008;

La questione che deve essere risolta deve tenere conto, pertanto, delle modalità attraverso cui avviene il riconoscimento, ossia applicando i principi comunitari, o quelli propri previsti nel Concordato stipulato con lo Stato membro da cui promana la sentenza di nullità. Inoltre altra questione è quella inerente l'oggetto della delibazione, e sul punto si può senza incertezza ribadire che l'oggetto del riconoscimento sia anche l'atto di delibazione dello Stato Concordatario che abbia statuito positivamente sull'attribuzione degli effetti alla sentenza ecclesiastica.

Se da un lato, peraltro, tali provvedimenti incidono sullo status e producono effetti in tutti gli stati cui si applica il Regolamento, dall'altro ci si chiede secondo quali criteri possano trovare efficacia ed applicazione i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica resi con procedimenti nei quali non siano stati rispettati i requisiti di riconoscimento previsti dalla normativa regolamentare.

Infatti potrebbero verificarsi situazioni giuridiche, quanto all'efficacia dei provvedimenti, nettamente discordanti tra di loro, alla luce delle seguenti considerazioni:

- Il Concordato ed i Regolamenti Comunitari hanno sfere ed ambiti di applicazione differenti;

- Esistono altresì differenti e non coincidenti contenuti normativi, per cui è possibile che conseguentemente le condizioni di efficacia imposte dal Concordato siano meno rigorose di quelle che presiedono alla successiva circolazione dei giudicati nella Comunità Europea in base ai Regolamenti, o che comunque i presupposti del riconoscimento medesimo potrebbero non essere coincidenti.

Pertanto il rischio derivante da status giuridici claudicanti in ambito comunitario, potrebbe essere evitato creando un'armonizzazione tra le due normative senza che tra l'altro si giunga all'estremismo più dirompente rappresentato ad esempio dal "Caso Pellegrini", deciso in un'epoca abbastanza recente dalla Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo. Il fattore determinante della questione, a parere della scrivente, fonda le sue radici sul coordinamento ad opera degli Stati, tra la normativa prevista dai Concordati e la medesima normativa predisposta nelle Convenzioni Internazionali in materia di protezione dei Diritti dell’Uomo¹⁸⁸.

Da un lato difatti, vi sono i Regolamenti Comunitari che sono immediatamente efficaci tra gli Stati membri, dall’altro lato i Regolamenti Comunitari in esame contengono esplicitamente la previsione di salvezza di applicazione delle norme contenute nei Concordati stipulati tra la Santa Sede ed alcuni Stati che abbiano assunto anche obblighi comunitari¹⁸⁹.

A parere della scrivente, pertanto, prevalenza di applicazione dovrebbe essere garantita alle norme contenute

¹⁸⁸ **Ruggiano M.E.**, *Dal regolamento (CE) n. 1347/2000 al regolamento (CE) n. 2201/2003*, in *Dir. famiglia*, 2005, pp. 739 ss.; **Ruscello F.**, *La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria*, in *Famiglia*, 2001, pp. 697 ss.; **Salerno F.**, *I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, pp. 75 ss.; **Sinagra A.**, *Riconoscimento ed esecuzione in Italia degli atti giurisdizionali stranieri in materia di diritto di famiglia*, in *Dir. fam.*, 1997, pp. 672 ss.; **Tomasi L.**, *La tutela degli status familiari nel diritto dell’Unione europea*, Padua, 2007, pp. 321 ss.

¹⁸⁹ **Tonolo S.**, *Il libro verde della Commissione europea sulla giurisdizione e la legge applicabile in materia di divorzio*, in *Riv. dir. int.*, 2005, pp. 767 ss.; **Trezza M.**, *Il progetto “Rome III”: verso uno strumento comunitario in materia di divorzio*, in *Famiglia*, 2001, p. 221 ss.; **Trezza M.**, *Il progetto “Rome III”: verso uno strumento comunitario in materia di divorzio*, in *Famiglia*, 2001, pp. 221 ss.;

nei Concordati, ed altresì dovrebbe essere concesso agli Stati membri del Regolamento la facoltà di non procedere al riconoscimento del provvedimento ecclesiastico reso efficace in uno Stato membro concordatario, qualora tale provvedimento sia stato emesso seguendo un procedimento che ha violato un diritto fondamentale protetto da una Convenzione sui Diritti Umani.

Analogamente, appare oltremodo riduttivo ritenere che gli Stati Membri possano giustificare l'inadempimento di una siffatta convenzione, adducendo l'esistenza di successivi obblighi assunti in sede comunitaria.

È il caso di ricordare la sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹⁹⁰.

La ratio di tale sentenza si sostanziava sulla presunta violazione da parte dell'autorità giurisdizionale italiana del principio dell'equo processo, alla cui garanzia di ottemperanza in senso sostanziale sarebbe stata obbligata l'Italia, in applicazione e ai sensi e per gli effetti

¹⁹⁰ Corte Europea dei diritti dell'uomo, 20 luglio 2001, *Pellegrini c. Italia*, in *Riv. Dir.Int.*, 2001, pag. 1117 e ssg.

dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

Tale sentenza dell'organo di Strasburgo apriva uno scenario di conseguenze giuridiche peculiari, nel senso che conseguentemente in capo agli altri Stati Comunitari “non Concordatari”, sorgeva l'obbligo di negare efficacia all'atto di delibazione emanato da uno Stato Concordatario in relazione ad una sentenza ecclesiastica, nel corso del cui procedimento fossero stati violati i diritti di difesa.

Tale obbligo, posto in capo agli altri Stati membri della Convenzione non concordatari giustifica tale comportamento per evitare di incorrere in responsabilità innanzi agli organi di Strasburgo¹⁹¹.

¹⁹¹ Tale sentenza è stata criticata da **Focarelli**, *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, *Riv. Dir. Inter.*, 2001, pag. 955 e ssg.. A parte i dubbi concernenti l'ampia dizione di giurisdizione utilizzata dallo scrittore, lo stesso nega che l'Italia abbia violato nella fattispecie l'articolo 6 della Convenzione sulla base di una concezione restrittiva di equo processo fondata sulle garanzie previste dal paragrafo 1 dell'articolo 6, ma non su quelle contemplate dal successivo paragrafo 3, applicabile alla materia civile e penale solo quando la decisione contestata produca conseguenze particolarmente gravi per il destinatario, circostanza non sussistente secondo l'autore nel Caso Pellegrini. L'equo processo è un concetto teorico, è un diritto inviolabile dell'uomo per sé, autonomo dal fondamento sostanziale delle pretese e delle eccezioni delle parti processuali.

Del resto, la garanzia di salvaguardia delle regole procedurali e la garanzia di osservanza dei principi fondamentali tra i quali il diritto di difesa di cui all'articolo 6 della Convenzione Europea, è un principio espresso in varie pronunce della Corte di Giustizia delle comunità Europee, ed espresso anche nello stesso Regolamento Comunitario n. 1347/2000 articolo 22 lettera a) e b), la cui disposizione esplicita il mancato rispetto dei diritti di difesa quale motivo di non riconoscimento.

Sembra, pertanto, che tale sentenza abbia portato il ridimensionamento del principio dell'automatico riconoscimento cui si informa il Regolamento Comunitario¹⁹².

¹⁹² In effetti la Corte Europea in ordine al caso Pellegrini muove dal presupposto che i giudici italiani prima di concedere l'exequatur ad una sentenza emanata da uno Stato non contraente della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo avrebbero dovuto verificare che la relativa procedura avesse rispettato le garanzie processuali previste dall'articolo 6.

Peraltro, sembra che gli Stati membri della Comunità, possano osservare gli obblighi previsti in tema di diritti di difesa dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, senza rinunciare all'automaticità del riconoscimento nei rapporti inter partes, qualora vi sia necessità di procedere ad annotazione amministrativa delle sentenze di nullità negli atti di stato civile.

Negli ordinamenti in cui vi sia la necessità di procedere all'intervento dell'autorità giudiziaria amministrativa, l'atto dell'autorità amministrativa non svolge funzione né costitutiva né natura di deliberazione, bensì valenza meramente certativa.

Il valore da riconoscersi a tale sentenza si ritiene sia il seguente: il capovolgimento della concezione ottocentesca del processo civile inteso come mera forma di valore ancillare rispetto al diritto notarile, e pertanto la necessità di affermare la funzione istituzionale della giurisdizione consistente nella tutela effettiva dei diritti e nel rispetto del principio del contraddittorio¹⁹³.

Difatti se lo Stato moderno evita l'utilizzo di forme di autotutela quale principio di difesa a favore dei soggetti, il diritto all'equo processo e al rispetto del principio del contraddittorio rappresenta un valore autonomo rispetto al fondamento sostanziale delle domande e delle eccezioni delle parti processuali, ed al contempo rappresenta il corrispettivo dell'assenza del principio di autotutela.

¹⁹³ **Trezza M.**, *Il progetto "Rome III": verso uno strumento comunitario in materia di divorzio*, in *Famiglia*, 2001, pp. 221 ss.; **Zoppini A.**, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo*, in *Riv. dir. Civ.*, 2002; **Uccella F.**, *La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347 del 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori su figli di entrambi i coniugi*, in *Giust. civ.*, 2001, **II**, pp. 313 ss.

Peraltro, al fine di armonizzare il rapporto intercorrente tra le norme contenute nel Concordato e quelle contenute nei Regolamenti Comunitari, e specificamente la normativa prevista nel nostro ordinamento in ambito di riserva di giurisdizione, pare opportuno analizzare quanto segue.

Difatti, secondo l'ordinamento comunitario, vige il principio del riconoscimento reciproco ed automatico degli status personali e familiari che gli individui possiedono in virtù della loro appartenenza ad uno Stato membro e al relativo ordinamento giuridico.

Ai sensi dell'articolo 10 del Trattato CEE è espresso il principio e l'obbligo della leale cooperazione, principio che impone peraltro agli stati membri di non frapporre ostacoli al funzionamento del sistema comunitario (traducendosi negli obblighi di facilitare la comunità nell'adempimento dei propri compiti e di non compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato).

Analogamente, se è vigente il principio del reciproco riconoscimento tra gli Stati membri della Comunità Europea, bisogna riconoscere ed affermare che sono riconosciuti negli altri Stati membri i valori giuridici concretamente esistenti in uno di essi.

In un'ottica interpretativa, appare evidente tale chiave di lettura, alla luce della considerazione in base alla quale valori e principi nell'ordinamento comunitario sono elementi inespresi, e spesso tali valori risultano essere strumenti utili e necessari per risolvere dal punto di vista sistematico questioni non risolte mediante l'utilizzo degli strumenti normativi elaborati positivamente dal legislatore.

Il riconoscimento reciproco delle pronunce relative agli status personali e familiari nell'ordinamento comunitario, deve poi necessariamente uniformarsi al rispetto dei principi essenziali di ordine pubblico, anche e soprattutto in deroga e non in sostituzione delle discipline di conflitto statali complessivamente considerate.

Da ciò si ricava che la disciplina regolamentare, pur avendo come oggetto la facilitazione del riconoscimento delle decisioni in materia familiare tra gli Stati membri, finisce per incidere sul funzionamento dei rispettivi sistemi di conflitto sui quali quelle decisioni si fondano.¹⁹⁴

¹⁹⁴ In tema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere, per quelle modificative di status personali, dovrebbe configurarsi un altrettanto effetto automatico conformativo dei registri di stato civile. Del resto le perplessità in ordine al riconoscimento automatico di tali sentenze furono manifeste a tal punto che il Ministero di Grazia e di Giustizia con una circolare del 7 gennaio 1997, in *Rivista Dir.inter.priv.e proc.*, 1997, pag. 224, riconosce in capo agli ufficiali di stato civile una potestà di controllo sulla sentenza straniera, qualora questa sia sottoposta alle iscrizioni pubblicitarie prescritte dall'ordinamento italiano. Tal controllo si esplica in ordine ai requisiti della riconoscibilità, da esercitarsi qualora si ravvisino ostacoli al riconoscimento per il tramite del Procuratore della Repubblica. In tale senso **C.Consolo**, *Il procedimento di exequatur dei giudicati stranieri tra vaghezza, irrisolti aneliti legislativi e circolari di tamponamento*, in *Fam. e Dir.*, 1997, pag. 175 e ssg e pag. 177. Ugualmente critico **Salerno**, *La circolare ministeriale esplicativa e sull'iscrizione delle sentenze straniere nei registri dello stato civile*, in *Riv.dir.intern.*, 1997, pag. 178.

In altri termini, peraltro, appare innegabile riconoscere la portata del dato normativo regolamentare , in sé concernente la procedura civile internazionale, nel senso che si presuppone operante, nella singola decisione, sia la norma contenuta nel Regolamento sia la norma espressa dal diritto internazionale privato.

Tuttavia, nonostante tale impostazione, il corollario dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento produce sia conseguenze negative sia conseguenze positive.

La conseguenza positiva è costituita dalla reciproca fiducia intercorrente tra gli Stati membri, cosicchè i controlli tra i vari Stati dovrebbero essere effettuati in maniera restrittiva.

La conseguenza negativa è rappresentata dalla circostanza in virtù della quale è fatto divieto di applicare le norme nazionali (anche di conflitto), sia di sindacare la disciplina di conflitto, oltre a quella materiale, di uno Stato membro in cui sia stata costituita una situazione giuridica soggettiva in capo ad un soggetto.

Altra conseguenza positiva è rappresentata dall'obbligo in capo allo Stato membro di riconoscere valore giuridico all'ordinamento straniero, allo scopo di attribuire a quest'ultimo effetti analoghi a quelli prodotti dalle proprie norme in circostanze corrispondenti.

Le conseguenze determinatesi nello Stato membro di riconoscimento corrispondano agli effetti che lo status giuridico produce nell'ordinamento nazionale dell'interessato, ed alla luce di ciò appare evidente il verificarsi di un fenomeno di reciproca intercambiabilità delle valutazioni operate dai singoli stati membri in materia personale e familiare.

Pertanto, tale obbligo di riconoscimento, sembra riguardare situazione che scaturiscono ex lege, e che si producono per effetto di un negozio giuridico documentato in un atto pubblico, tramite l'intervento di un organo pubblico, giurisdizionale o amministrativo .

Altra peculiarità dell'ordinamento comunitario si ravvisa nel fatto che tale normativa comunitaria regolamentare non intende risolvere il conflitto tra le leggi degli Stati membri, bensì risolvere il conflitto tra i diversi ordinamenti privatistici degli Stati membri complessivamente considerati, in relazione alla possibilità che determinate situazioni giuridiche soggettive trovino applicazione in un ordinamento diverso rispetto all'ordinamento di origine. L'obiettivo da realizzare è pertanto quello di consentire la libera circolazione dei provvedimenti negli Stati membri, sostituendosi alle tradizionali tecniche di conflitto statuali, sebbene non appare peregrina, de iure condendo, la necessità che si profili l'utilizzo di norme di conflitto uniforme in tale tematica.

Appare, in ultimo necessario ricordare che il riconoscimento espresso dalla normativa comunitaria in esame vada conciliato con l'esigenza di mantenimento della sovranità statale e dei principi sottesi ad ogni Stato membro, tra i quali spicca il rispetto del principio di ordine pubblico.

Tale limite si ricava implicitamente dal sistema complessivo, e si sposa con l'esigenza normativa di rispetto dei principi fondamentali di tutela dell'interesse pubblico.

Di conseguenza la sovranità statale e le norme proprie di ogni ordinamento degli Stati membri troveranno legittima applicazione tutte le volte in cui si profilano fattispecie concrete che necessitano la tutela del superiore interesse generale statale in materia di status e di relazioni familiari, interesse da proteggere tanto quanto l'interesse della Comunità Europea alla libera circolazione delle persone.

BIBLIOGRAFIA

Ancel B., H. Muir Watt, *La désunion européenne: le Règlement dit «Bruxelles II»*, in *Rev. Critique*, 2001.

Andrioli, *Sul diritto di difesa nella procedura di esecutorietà di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, in *Foro Italiano*, 1973, I, pag. 1007.

Baccari, *Il principio del contraddittorio per l'esecutività delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche*, in *Giu. It.*, 1974, I, pag. 93.

Badiali, *Coniugi (rapporti personali e patrimoniali tra coniugi) (diritto internazionale privato processuale)*, in *Enc. giur.*, vol. VIII, Rome, 1988.

Badiali, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in «*Rivista di diritto internazionale*», 1, 2000, pp. 50-70

Balena, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità*, pag.1323, in *Giu.Civ.*, 2002, I, pag. 3171 e ssg.;

Balena, *Sui problemi derivanti dal <<concorso>> tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile in materia di nullità del matrimonio*, in *Foro Italiano*, 1995, I, pag.284.

Balena, *Sui rapporti tra il giudizio ecclesiastico e il giudizio civile*, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992, pp. 227-228.

Balena, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992,p. 44.

Ballarino, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1997, pag. 175 e ssg..

Baratta R., *Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato*, Milan, 2004, pp. 157.

Baratta R., *Lo scioglimento del vincolo coniugale nel diritto comunitario*, in

Barbieri, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2005, p. 222.

Bargelli E., *L'autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, pp. 303 ss..

Bariatti S., Ricci C. (ed by), *Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da Bruxelles II a Rome III*, Padua, 2007.

Baruffi M.C., *Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis*, in Bariatti S. (ed. by), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milan, 2007, pp. 218 ss..

Berlingò, *Spunti per una riflessione sulla metodologia della rilevanza dell'ordinamento confessionale e dell'ordine pubblico matrimoniale*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, II*, Perugia, 1984, 818.

Bianca, *Diritto Civile, 2, La famiglia, le successioni*³, Milano, 2001, pag.43.

Bonomi A. (ed. by), *Il diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 477.

Bonomi A., *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. int.*, 2002, pp. 861 ss.

Bordonali, *Osservazioni in tema di trascrizione del matrimonio religioso celebrato fuori dello Stato* in *Dir. di Famig.*, 1973.

Badiali, *Coniugi (rapporti personali e patrimoniali tra coniugi) (diritto internazionale privato processuale)*, in *Enc. giur.*, vol. VIII, Rome, 1988.

Baratta, *Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato*, Milan, 2004, pp. 157.

Bargelli E., *L'autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, pp. 303 ss..

Baruffi M.C., *Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis*, in Bariatti S. (ed. by), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milan, 2007, pp. 218 ss..

Bariatti S., Ricci C. (ed by), *Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da Bruxelles II a Rome III*, Padua, 2007.

Bettetini, *L'Accordo 3 febbraio 1993 tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sul matrimonio: brevi annotazioni*, in *Dir.Eccl.*, 1997, I, pag. 103 e ss.

Bonomi , (ed. by), *Il diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 477.

Bonomi, *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. int.*, 2002, pp. 861 ss..

Botta, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche negli ultimi tre anni 1984-1986(dalla concorrenza sul merito alla discordanza sul rito)*, *D.eccl.*,1986,II,168 e ss. e *Matrimonio religioso*, cit.54 ss.,147 e ss. **Botta**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche negli ultimi tre anni...*, cit., rispettivamente pag. 173 e 175.

Botta,*Introduzione*, in *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*,Bologna, 1993, pag. 13 e ss.

Botta, *L'inutile Concordato*, in *Giu.Ita.*, 1988,I, pag. 266.

Botta, *Giurisdizione concorrente del pretore del lavoro in tema di giusta paga del sacerdote*, in *il Corriere Giuridico*, 1990, pag. 1267 e ssg.

Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 1994, a76 e ss.

Botta, *L'esegesi del silenzio (Nuovo Concordato e riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio)*, *Materiali di diritto ecclesiastico. Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, Bologna, 1993, pag. 56.

Botta, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche negli ultimi tre anni (1984-1986), dalla concordanza sul merito alla discordanza sul rito*,in *Dir.Eccl.*, 1986,II, pag.122 e sgg.

Canonico, *L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*,in *Dir. Fam.*, 1996, I, pag.320.

Carbone S.M., Queirolo I., *La famiglia nel contesto dell'azione comunitaria*, in **Carbone S.M., Chiavario M.** (ed by), *Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione europea*, Turin, 2008.

Carbone S.M., *Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli entrambi i coniugi: il Regolamento (CE) n. 1347/2000*, in **S. M. Carbone, M. Frigo, L. Fumagalli**, *Diritto processuale civile e commerciale comunitario*, Milan, 2004, pp. 53 ss.

Carbone, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimoni*, in *For. Ita.* 1992, I, pag. 879, 883.

Carbone S.M., Queirolo I (ed. by), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Turin, 2008, p. 169 ss..

Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico, Tradizione Europea e legislazione italiana*, Torino, 2002, pag. 326 e pag 471

Casellati Alberti, *Incidenza dell'ordine pubblico sopra l'efficacia civile delle dichiarazioni ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. Eccl.*, 1982, pag. 545.

Catalano, *Sovranità dello Stato ed autonomia della Chiesa nella Costituzione Repubblicana*, Milano, 1974, pag. 82.

Cecchini, *Introduzione dommatica al diritto ecclesiastico italiano*, Cedam, Padova, 1937, pag. 19 e 121 ss.;

Cecchini, *Richiami all'ordinamento canonico e diritto internazionale privato*, in *Scritti in onore di C.Ferrini*, Vol. II, Vita e pensiero, Milano, 1947, pag. 30 e ss.

Cerreto, *Delibazione della sentenza di nullità ecclesiastica di nullità matrimoniale, la giurisprudenza si consolida*, in *Giur. Ital.* 2004, 1, pag. 96.

Cerri, *il principio come fattore di orientamento interpretativo e come valore privilegiato*. In *Giur. Cost.*, 1987, 1826.

Cipriani, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, in *Concordato e legge matrimoniale*, pag.595 e ss

Cipriani, *Alla ricerca della riserva perduta*, in *Fam. e Dir.*, 1995, pag.334.

Cipriani, *Alla ricerca della riserva perduta* , in *For.Ita.*,1994,I,15, ss.

Cipriani, *La sospensione del processo civile per pregiudizialità*, in *Riv.Dir.Civile.*, 1984,pag. 239 e ss.

Cipriani, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, pag.1021, 1989.

Civinini, *Il riconoscimento delle sentenze straniere, (articoli 64-67 legge 218/95)*,Milano 2001,pag.23. *Introduzione*, in *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*,Bologna, 1993, pag. 13 e ss. **Colaianni**, *Giurisdizione Ecclesiastica*, pag.733 .

Conforti, *Diritto Internazionale*, cit. 106 e ss.

Colaianni, *Sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in **Matrimonio** concordatario e tutela giurisdizionale, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992, p. 233

Colella, *Sulla non riconoscibilità delle dispense canoniche per rato et non consumato*, in *Giu.it.* 2000, 1, pag.32.

Comolli, *La Legge 218/95 ed il riconoscimento nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, a proposito di una recente sentenza*, in *Dir. di famiglia*, 1997, II, pag.1655.

Consolo, *Il procedimento di exequatur dei giudicati stranieri fra vaghezza, irrisolti aneliti legislativi e circolari di tamponamento*, in *Fam e Dir.*, 1997, pag. 175 e ssg.

Consorti, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e limite dell'ordine pubblico dopo il Nuovo Accordo di Villa Madama*, in *Dir. Eccl.* 1986, pag . 406.

Consorti, *La tutela della buona fede come principio di ordine pubblico nelle sentenze di nullità del matrimonio canonico*, in *Dir. Eccl.* 1985, II, 163-164.

Conti R., *Il regolamento «Bruxelles II» in tema di cause matrimoniali*, in *Famiglia e diritto*, 2002, pp. 653 ss..

Coscia G., Vellano M., *Il matrimonio del cittadino italiano all'estero e del cittadino straniero in Italia*, in Ferrando G. (directed by), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. I, Bologna, 2007, pp. 469 ss.

Davì A. *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, in *Riv. dir. int.*, 2001, pp. 302 ss..

D'Angelo, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, contrasto tra giudicati e tutela dell'ordine pubblico interno: certezze ed incertezze della più recente giurisprudenza di legittimità*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 3, 2003, p. 92.

Dalla Villa, *Valori comunitari e diritto di difesa*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003*, Milano, 2004, p. 79.

Del Giudice, *Manuale di diritto ecclesiastico*, X ed., Milano 1964, pag. 315.

Dell'Agnese, *Brevi note in tema di riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali Ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Dir. Eccl.* 1997, II, pag. 145.

De Luca, *nel Riconoscimento del matrimonio canonico*, in *Dir. eccl.*, 1984, pag.317.

De Luca, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale esclusiva o concorrente?*, in *Dir. Eccl.*, 1985, 3, pag. 312 e in *studi in memoria di P. Gismondi*, vol.I, Milano, 1987, pag. 625 e ssg.

De Luca Tamajo, *Il servizio del clero nella diocesi*, nel vol. *Rapporto di lavoro e fattore religioso*, Napoli, 8-9-10 ottobre 1987, Napoli, 1988, pag. 175 e ssg.

Del Giudice, *La questione romana e i rapporti tra Stato e Chiesa fino alla conciliazione*, Roma, 1947, pag. 296.

Di Marzio, *Riconoscibilità degli effetti civili della sentenza ecclesiastica che abbia revocato una precedente decisione dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, cui era già stata riconosciuta efficacia civile con pronuncia passata in giudicato* in *Dir. Fam.*, I, 1997, pag. 147 e ss.

Di Marzio, *Diritto giurisprudenziale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. Eccl.*, 2004, II, pag. 15.

De Feis, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: rispetto del diritto di difesa ed ordine pubblico* in *Fam e Dir.*, 1 /2007, pag.40.

Del Giudice, *La questione romana e i rapporti tra Stato e Chiesa fino alla conciliazione*, Roma, 1947, pag. 296.

Domianello, *I matrimoni <<davanti ai ministri di culto>>*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P.Zatti, Vol.I, tomo I, Milano, 2002, pag. 438

Dotti, *Diritti della difesa e contraddittorio: garanzia di un giusto processo?*

Spunti per una riflessione comparata del processo canonico e statale, Roma, 2005, p. 234.

Ferlito, *Il Concordato nel diritto interno*, Napoli, 1997, pag.68.

Erzfelder H., *Problèmes relatifs au régime matrimonial en droit international privé français et allemand*, Paris, 1978.

Ferrando, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico: presupposti ed effetti*, ...cit, pag. 694

Finocchiaro, *I Patti Lateranensi e i principi supremi dell'ordinamento costituzionale*.

Finocchiaro, *La giurisprudenza innovatrice della Cassazione in tema di efficacia delle sentenze ecclesiastiche...*,cit.; ed in *Foro Italiano*, 1978, I, p. 2004.

Finocchiaro, *Diritto Ecclesiastico*, Bologna, 2003, pag. 451

Finocchiaro, *Del matrimonio*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A.Scialoja e G.Branca, Bologna- Roma, 1971, pag.361

Finocchiaro, *Antiche e recenti prospettive di studio nel diritto ecclesiastico*, pag246-248.

Finocchiaro, *Sentenza VII, Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche*, in *Enc.giu.Treccani*, XXVI-II, Roma, 1992, pag. 7.

Finocchiaro, **P.Floris**, in *Autonomia confessionale, principi-limiti fondamentali ed ordine pubblico*, Napoli, Jovene, 1992, pag. 266 e ss .

Finocchiaro, “*Principi supremi*”, *ordine pubblico italiano e auspicata parità tra divorzio e nullità canonica del matrimonio*, in F.Cipriani.

Finocchiaro in *Matrimonio concordatario, giurisdizione ecclesiastica e divorzio civile davanti alla Corte Costituzionale, studi in onore di P.A.D’ Avack*, vol II, Milano 1976, pag.432.

Finocchiaro, *Relazione conclusiva, in Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992, p. 257, 253.

Finocchiaro, *Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio concordatario nell’Accordo del 18 Febbraio 1984 tra Italia e Santa Sede*, in *Riv.Dir.Proc.*, 1984, pag. 401.

Finocchiaro A., Finocchiaro M., *Diritto di famiglia*, Milan, 1984; **Fortino M.**, *I modelli di separazione e divorzio in Europa: uno sguardo alle recenti riforme di alcuni Paesi europei*, in **Ferrando G.** (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. I, Bologna, 2007, pp. 515 ss.

Finocchiaro, *Profili problematici del riconoscimento civile del matrimonio canonico*, in «Il diritto ecclesiastico», 1, 1999, p. 42.

Focarelli, *Equo processo e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Contributo alla determinazione dell’ambito di applicazione dell’art. 6*, Padova, 2001, pp. 4-5 e pp. 21-46 per un’analisi accurata dei lavori preparatori che portarono alla formulazione attualmente vigente della disposizione contenuta nella CEDU

Focarelli, *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere:il caso Pellegrini*, *Riv.Dir.Inter.*, 2001, pag. 955 e ssg.

Folliero, *Giurisdizione in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Salerno, 1992, pag. 178, nota 47.

Folliero, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento “automatico” e procedimenti “speciali”*, in «Il diritto ecclesiastico», 4, 1997, pp. 946-979

Folliero, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento automatico e procedimenti speciali*, 2, *Dir. Eccl.*, 1999, I, pag. 717.

Folliero, *Giurisdizione matrimoniale e diritto internazionale privato*, in AA.VV, *lo studio del diritto ecclesiastico, attualità e prospettive*. Edisud, Salerno, pag. 80 e ssg.

Folliero, *Cassazione e delibazione matrimoniale, il lungo addio*, in *Dir. Eccl.*, 2000, I, pag. 73.

Fumagalli Carulli, *L'indirizzo politico parlamentare e la disciplina pattizia della materia matrimoniale*, in *la Scuola Cattolica*, 1986, 75.

Gazzoni, *Trascrizione tardiva del matrimonio canonico e volontà degli effetti civili*, in *Riv.Dir.Civ.*, 1990, I, pag. 527.

Gherro, *Riserva o concorso di giurisdizione? In Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, pag. 178.

Giussani, *La sospensione del processo*, in *Dig.disc.priv.*, Sez.Civ., Torino, 1998, pag. 603 e ss..

Gonzales del Valle, *Derecho eclesiastico espanol*, Madrid, 1991, pag. 377.

Grossi, *Il matrimonio di coscienza e la trascrizione tardiva*, in *Dir.di fami.*, 1991, pag. 86.

Guersoni, *“La volontà degli effetti civili del matrimonio canonico negli orientamenti della giurisprudenza”*, in *Riv.Dir.matr.* pag 173 ss.e spec. Pag.193, 1966.

Jemolo, *Diritto della Chiesa e diritti stranieri*, in *Arch.Giur.*, 1934, pag. 29.

Jemolo, *“Il matrimonio”*, in *Trattato Dir.civ. It.* diretto da Vassalli, Torino, 1957, pag 15.

Lacroce, *Giurisdizione sul matrimonio concordatario e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: dalla giurisdizione alternativa del giudice civile alla giurisdizione eventuale del giudice ecclesiastico*, in *Giu.civ. I*, 2000, pag. 1436.

Lagomarsino, *Ordine pubblico concordatario e buona fede affidamento ostacolano la delibazione delle sentenze di nullità per simulazione?*, in *Dir.Eccl.*, 2002, I, pag. 688.

Lariccia, *Il principio del contraddittorio nel procedimento di esecutorietà dei provvedimenti ecclesiastici in materia matrimoniale*, in *For.Ital.*, 1973, I, pag. 2079.

Lariccia, *Esecutorietà delle pronunce ecclesiastiche in materia matrimoniale ed articolo 24 della Costituzione* in *Giu.Cost.*, 1967, pag. 1496.

Lariccia, *Il principio del contraddittorio nel procedimento di esecutorietà dei provvedimenti ecclesiastici in materia matrimoniale*, in *Giu. It.*, 1974, I, pag. 93.

Lariccia, *Dalla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta ma tardiva affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale*, in *For. Italiano*, 1993, I, 734 e ss.

Lattanzi, *Diritti di difesa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, *Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003*, Milano, 2004, pp. 34-37.

Laudani, *Contraddittorio e ordine pubblico*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, Milano, 1984, p. 468

Licastro, in *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge 218/95*, Milano, 1997, pag. 182.

Lillo, *Invalidità del matrimonio concordatario e giurisprudenza di merito*, in *Riv. Trim.civ.*, 1996, 359 e ss.

Lupoi, *Litispendenza internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere in Italia*, in *Riv.Dir.pr.Civ.*, 1998, pag.1215 e ssg.

Magni, “*Gli effetti civili del matrimonio canonico*”, II edizione, Cedam, Padova, 1958, pagina 54-55.

Malaga Dieguez, *La nuova disciplina italiana della litispendenza internazionale*, in *Riv.Tri.Dir.Proc.Civ*, 1997, pag. 1063.

Mandrioli, *Il diritto alla difesa nei procedimenti ad iniziativa ufficiosa o camerale*, in *Giur.Ital*, 1974, 1, pag. 93.

Mantuano, *Ordine proprio della Chiesa e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, pag.361

Margiotta Broglio, *Sulle condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche, in Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli 1992, p. 231.

Marengo, *La Litispendenza internazionale*, Torino, 2000

Marino, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 2005, pp. 101-104

Marino, *Ancora in tema di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in Riv. Tri.dir.proc.civ., 2000, pag.702.

Marella M.R., *Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni comparatistiche e diritto interno*, in **Cicu A., Messineo F.** (directed by), *Tratt. dir. civ. comm.*, Milan, 2002

Maresca M., *Artt. 64-67*, in Bariatti S. (ed by), *Commentario - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, (L. 31 maggio 1995, n. 218), in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, pp. 1483 ss..

Massetani G., *Sul riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio*, in *Foro it.*, 1997, fasc. V, pp. 82 ss..

Maternini, *Ancora sulla delibazione di sentenze ecclesiastiche, ed in Giustizia Civile*, 1995,I, pag. 2074.

Menchini, *Sospensione del processo civile*, in *Enc. Dir.*

Moneta, *Due anni di giurisprudenza sul matrimonio concordatario (1984-1986)*, in *Quad.dir.pol.eccl.*, 1985,199.

Moneta, *Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali*, in «Il diritto ecclesiastico», 3 , 1997, pp. 819-820.

Moneta, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile³*, Torino, 2002, pag.54.

Moneta, *Il matrimonio nel nuovo concordato con la Santa Sede*, in *Dir. Fam.*, 1984, pag. 1205 e ss.

Monni, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico:l'atto di scelta*, in *Dir.fam.*, 1990, II, pag.1022.

Montanari, *Giudici comuni e Corti sopranazionali: rapporti tra sistemi*, in *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di **P. Falzea, A. Spadaio, L. Ventura**, Torino, 2003, p. 126.

Mosconi, *Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000*, in «Rivista di diritto processuale», 2, 2001, pp. 406-407.

Morelli *Diritto processuale civile internazionale*, II edizione, Padova, 1954, pag 418 e ssg.

Nania, *Il Concordato, i Giudici, e la Corte; in For. Ita.*, 1982, I, pag, 934.

Navarro Valls, *El matrimonio religioso*, in AAVV, *Derecho eclesiastico del estado espanol*, Pamplona, 1993, pag. 436.

Oddi, *Effetti della trascrizione post mortem del matrimonio canonico*. *Giu.It.*, 1993, I, 1, pag.582.

Perlingieri, *Diritto Comunitario e legalità costituzionale*, ESI, 1992, 28 e ss.

Petroncelli, *Diritto Ecclesiastico*², Società Editrice Napoletana, 1981, pag.262 e ssg.

Petroncelli, *L'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso ed il nodo dei suoi riflessi in campo matrimoniale delle parti*, in *Dir. Eccl.*, 1983, II, pag.77 e ssg.

Picardi, *Audiat et altera pars (le matrici storici-culturali del contraddittorio)*, in *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, a cura di S. Gherro, Padova, 2003, p. 141.

Pirrone, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2004, pp. 57-58.

Punzi, *il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, in *Riv.dir.civ.*, 1985, I, 563.

Queirolo I., *Separazione, annullamento, divorzio e responsabilità genitoriale: il regolamento CE 2201/2003*, in **Ferrando G.** (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. I, *Matrimonio, separazione e divorzio*, Bologna, 2007, pp. 1107 ss..

Queirolo I., *I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato*, in Ferrando G. (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. II, *Rapporti personali e patrimoniali*, Bologna, 2007, p. 891 ss.

Queirolo I., Schiano di Pepe L., *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, Turin, 2008.

Raiti, *Evoluzione e tendenze della cooperazione civile in Europa dopo il Trattato di Amsterdam alla luce delle più recenti discipline sul riconoscimento e l'exequatur delle decisioni*, in *Gius. Civ.*, 2002, II, pag. 261 e ss.

Ricca, *Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. «Vecchie eccezioni» che assurgono a regole e «regole vecchie» che degradano ad eccezioni*, in «*Il diritto ecclesiastico*», 3, 1997, pp. 671-700.

Rescigno, *Il matrimonio in generale ed i problemi di validità*, in *AAVV, la riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1977, pag.18 e ss.

Romano, *L'ordinamento giuridico*, (1918), Sansoni, Firenze, 1962.

Salerno, *La circolare ministeriale esplicativa e sull'iscrizione delle sentenze straniere nei registri dello stato civile*, in *Riv.dir.intern.*, 1997, pag. 178.

Santosuosso, *Problemi sulla riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale*, in *Quad. di dir. pol. Eccl.*, 1988, pag .78 e ssg;

Sarti, *Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, in *Dir. eccl.*, 2000, II, pag. 341.

Scalisi , *Giurisdizione e diritto applicabile nelle cause di nullità del matrimonio concordatario*, in *Riv.dir.civ.*, 1994, I, pag.751 e ss.

Scavo-Lombardo, *Sulla condizionalità della trascrizione civile del matrimonio canonico alla volontà degli sposi*, in *For.Ita.*, 1947.I. pag. 249.

Scavo- Lombardo, *La volontà degli sposi e la trascrizione civile del matrimonio canonico*, in *Dir.Eccl.*, 1947, pag.102.

Spinelli, *La trascrizione del matrimonio canonico*, Roma, 1950, pag.96.

Stanzione, *Il matrimonio concordatario nel diritto civile costituzionale: l'esperienza spagnola*, in *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di Bordonali e Palazzo, Napoli, 1990, pag. 121.

Tedeschi, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in *Coscienza e Libertà*. 1990, n.16-16-A, pag.29 e nel Vol. *Vecchi e nuovi saggi*, cit. pag.135

Tedeschi, *La riserva di giurisdizione alla prova. Prospettazioni teleologiche e realtà ontologica*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1993, n.3, pag.544.

Tedeschi, *La parabola dei Concordati*, in *Studi di Diritto Ecclesiastico*, Napoli, 2002, pag. 52, 56.

Tedeschi, *Prime Impressioni sul nuovo Accordo*, in *Dir.Eccl.*, 1984, I, pag.685; Id., *L'Accordo di modificazioni del Concordato Lateranense tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio del 1984*, in *Rev.esp.der.can.*, 1985, pag.61

Tedeschi, *Ancora su giurisdizione canonica e civile, problemi e prospettive*, in *Dir. Fam.*, 1993, pag. 1223 e 1228.

Tedeschi, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, Napoli, 2004, pag. 286.

Tedeschi, *L'affaire Pellegrini c. Italia*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, *Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003*, Milano, 2004, pp. 211-214.

Tedeschi, in AA.VV., *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, a cura di S.Berlingò e Scalisi, Milano, 1994, pag. 325

TORRES GUTIÉRREZ., El derecho a contraer matrimonio (Art. 12 CEDU), in *La Europa de los Derechos: El Convenio Europeo de Derechos Humanos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 633-635

Trezza M., *Il progetto "Rome III": verso uno strumento comunitario in materia di divorzio*, in *Familia*, 2001, pp. 221 ss..

Uccella, *Sentenze canoniche di nullità matrimoniale ed ordine pubblico italiano, prime riflessioni*, in *Dir. Eccl.*, I, pag. 556 e ssg.

Uccella F., *La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347 del 2000 relativo alla competenza, al*

riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori su figli di entrambi i coniugi, in *Giust. civ.*, 2001, **II**, pp. 313 ss.

Uccella, *Prime osservazione sulle sentenze n.16, 18 del 1982 della Corte Costituzionale in materia di diritto matrimoniale concordatario*, pag.1448 e sg.

Uccella, *Sul riconoscimento della sentenza straniera con attenzione alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico trascritto:primi cenni*, in *Giu.Civ.*,1996, **II**, pag. 144.

Uccella, *La delibazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale tra diritto processuale comune, convenzioni internazionali e diritti dell'uomo: qualche considerazione*, in «*Il diritto ecclesiastico*», 3-4, 1988, p. 523.

Vaccarella, *Il riparto di giurisdizione tra giudici statuali ed ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio concordatario*, in *Dir. Eccl.* 1989, **I**, pag. 436 e ss.

Vercelli, *La trascrizione tardiva del matrimonio dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo tra Stato e Chiesa*, in *Stato civ.*,1986,**I**, pag.6.

Vita, *Corso di diritto internazionale privato e processuale*, 4° edizione a cura di F.Marconi, Torino, 1991, pag.88.

Vitale, *ordinamento giuridico ed interessi religiosi*, Milano 1996,pag. 440, 441.

Vitali, *Prime impressioni sul nuovo Accordo*, in *Dir. Eccl.*, 1984, **3**, pag. 697.

Jemolo,226,21, 138, 8

C.Cons,226
Salerno F.,218, 226
Trezza, 223
Zoppini, 223
Uccella, 223
Ruggiano M.E., 218
Ruscello F., 218
Sinagra A., 218
Tomasi L., 218
Tonolo S., 218
Trezza M., 218
Queirolo I., 215
Ferrando G., 215
Queirolo I., 215
Schiano **di** Pepe L., 215
Marella M.R., 211
Cicu A., 211
Messineo F, 211
Maresca M, 211
Bariatti S, 211

Massetani G., 211
Fortino M., 210
Conti R., 210

Coscia G., 210
Vellano M., 210
Ferrando G., 210
Davì A., 210
Erzfelder H., 210
Finocchiaro A., 210
Finocchiaro M., 210, 144,
134, 123, 121, 106,93, 85,68
Ferrando G., 210
Baruffi M.C., 209
Bariatti S., 209
Bariatti S., 209
Ricci C., 209
Bonomi A., 209
Bonomi A., 209
Carbone S.M., 209
Queirolo I., 209
Chiavario M., 209
Carbone S.M., 209
M.Frigo, L. Fumagalli, 209

Ancel B., 208
H. Muir Watt, 208
Badiali G, 208
Baratta R., 208
Carbone S.M., 208

Bargelli E., 208
Mosconi, 203, 202
Rozkrut, 208, 198
Raiti, 204
Stanzione A. , 206
D'Angelo G., 192,189
Cardia C., 192, 186, 145
Domianello S., 192, 51, 32
Montanari, 192
Falzea, 192
Spadaio, 192
Ventura, 192, 184
Uccella, 192, 141
Picardi, 189
Dotti, 189
Nasi, 186
Tedeschi M., 186, 183, 148, 146, 147, 143, 138, 130, 109, 107,104,91,71, 29, 21
Folliero, 166, 164, 156,149, 132,131, 129, 127,123, 120, 119, 118, 117, 115, 112, 103,102,100,97,95, 94,92,89,88,87
Punzi, 158
Andrioli, 158
Mandrioli, 158
Lariccia, 158
Pirone, 19
Moschella, 184
Botta, 184, 99
Moneta, 184, 144, 124,30,16
Dalla Torre, 184
Lattanzi, 180
Focarelli, 180
Del Giudice, 171, 37, 32
Catalano, 171
Roma, 168
Colella, 168
Di Marzio, 168,130
De Feis, 168
Petroncelli, 167
Botta, 167
M.Canonico, 165
Gherro, 196, 195,160
Santosuosso, 160
Della Bontà S., 197
Navarro Valls, 157
Gonzales del Valle,157
Balena, 155, 136,106
Lupoi, 155
De Luca, 153
Marenga 155
Malaga Dieuguez, 155

Punzi, 153
Carbone, 148, 106

Bettetini, 198

Marone, 163

Botta, 157, 115, 112, 108,106

Della Villa, 202, 186

Cipriani, 148, 152, 154,
122,80

Vitali, 144,115

Magni, 142

Lagomarsino, 142, 135

Casellati Alberti, 142

Canonico, 141

Lacroce, 135

Consolo, 133

Barberini, 124

Ricca, 124

Balena, 141,78

Comolli, 141

Dell’Agnese, 141

Condorelli, 146

Cipriani, 139

Mantuano, 138

Di Marzio, 137, 6

Cerreto, 137

Ferlito, 137

Sarti, 135,122

Ballarino, 133

Marino, 128, 98

Canonico, 124

Badiali, 123

Consorti, 121

Uccella, 121

Lariccia, 110,8

Cipriani, 110, 109

De Luca Tamajo, 108

Sanfilippo, 106

Vita, 105

Cerri, 100

Margiotta Broglio, 99

Colaiani, 99

Berlingò, 94

D’Avack, 93

Perlingieri, 91

Giussani,80

Menchini, 80

Bianca, 75

Vercelli, 74

Scavo Lombardo, 73

Rescigno,47

Manna, 74

Finocchiaro, 42, 37, 22

Grossi, 30

Magni,73, 4

Petroncelli, 93, 27

Ferrendo, 50

Colaianni,47

Scalisi, 39

Moneta, 42

Floris, 22

Botta, 22

Floris, 19

Civini, 18

Lillo, 16

Cipriani, 15

Vaccarella, 13

Licastro, 12

Lo Castro, 11

Consorti, 9

Indice

Capitolo I

<i>IL COLLEGAMENTO TRA CELEBRAZIONE CANONICA ED EFFETTI CIVILI-EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA MATRIMONIALE</i>	<i>1</i>
---	----------

CAPITOLO II

<i>TRASCRIZIONE ED EFFETTI IN RELAZIONE ALLE SENTENZE DI NULLITÀ.....</i>	<i>25</i>
---	-----------

CAPITOLO III

<i>LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA IN MATERIA MATRIMONIALE – QUESTIONI CIRCA L’OPERATIVITA’ DELLA LEGGE 218/95 RINVIO FORMALE O MATERIALE EX ARTICOLI 796 e 797 c.p.c</i>	<i>87</i>
--	-----------

Capitolo IV

<i>LIMITI ALLA DELIBAZIONE RAPPRESENTATI DALL’ORDINE PUBBLICO RELATIVO ASSOLUTO, E GARANZIE DEI PRINCIPALI DIRITTI DI DIFESA.....</i>	<i>178</i>
---	------------

Capitolo V

<i>RAPPORTI TRA SENTENZE DI NULLITÀ E REGOLAMENTI COMUNITARI.....</i>	<i>198</i>
---	------------

